

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII-X Camera e 10 ^a -13 ^a Senato) .	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	28
GIUSTIZIA (II)	»	31
DIFESA (IV)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
FINANZE (VI)	»	81
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	90
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	95
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	102
AFFARI SOCIALI (XII)	»	115
AGRICOLTURA (XIII)	»	120
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	126
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	145
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	148

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – (Parere con condizione e osservazioni)</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza
del presidente Tancredi TURCO.*

La seduta comincia alle 14.10.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, nel riferire sul contenuto del provvedimento, evidenzia che, per i profili di competenza del Comitato, il progetto di legge non

presenta rilevanti criticità. Essa, infatti, oltre ad innovare la normativa vigente in materia di registro delle opposizioni, provvede ad autorizzare il Governo ad aggiornare il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, secondo modalità che possono ritenersi conformi al modello ordinamentale disciplinato dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Fa presente comunque che nella proposta di parere è contenuta una osservazione nella quale, tenendo conto delle disposizioni che disciplinano la tempistica assegnata agli organi consultivi coinvolti nella specifica procedura, si invitano le Commissioni di merito a valutare la congruità del termine di sessanta giorni previsto per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 4619, nel testo risultante dagli emendamenti ap-

provati dalle Commissioni di merito nella seduta del 18 ottobre 2017, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento, che si compone di 4 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Esso, infatti, interviene a modificare la normativa in materia di registro delle opposizioni, prevedendo (all'articolo 1) l'estensione dell'ambito oggettivo delle utenze telefoniche che possono essere iscritte nel registro (includendovi anche quelle, fisse e mobili, non iscritte in elenchi di abbonati) e producendo, con alcune eccezioni, un effetto di revoca dei consensi precedentemente prestati al trattamento delle proprie numerazioni. Lo stesso articolo stabilisce anche il divieto di cessione a terzi dei dati personali degli iscritti al registro per finalità di comunicazione commerciale; istituisce inoltre un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale o di ricerche di mercato; vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati; reca infine la disciplina sanzionatoria. L'articolo 2 pone in capo agli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante. Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la consueta clausola di invarianza finanziaria e la disciplina sull'entrata in vigore;

sul piano delle fonti subordinate del diritto:

il comma 15 reca l'autorizzazione al Governo all'emanazione di un regolamento di delegificazione volto ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, che risiedono nel regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Tale previsione risulta coerente con le modifiche del quadro normativo vigente disposte all'articolo 1 del provvedimento, che operano anche nel senso di aggiornare i principi

della originaria delegificazione alla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Trattasi quindi di una autorizzazione che appare conforme al modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, considerato anche che, per quanto riguarda l'effetto abrogativo, esso risulta espressamente limitato alle "disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della legge". Al riguardo, andrebbe comunque valutata la congruità del termine di sessanta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce della procedura prevista che contempla il parere del Consiglio di Stato (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge n. 127 del 1997, entro il termine di quarantacinque giorni, ulteriormente aumentabili in caso di rilevate esigenze istruttorie), nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro il termine di trenta giorni);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito la congruità del termine previsto al comma 15 per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano il registro delle opposizioni, alla luce della procedura prevista. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Tancredi TURCO, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, evidenziandone le caratteristiche di omogeneità. Soffermandosi sulla formulazione delle norme di delega, fa presente che un principio direttivo rimette a decreti di natura non regolamentare la determinazione dei criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul FUS, circostanza che, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative. Segnala inoltre la presenza di due disposizioni recanti principi e criteri direttivi meritevoli di essere meglio specificati, avendo cura di distinguerli chiaramente dagli oggetti di delega. Dà altresì conto di alcune disposizioni di cui andrebbe valutata la possibile modifica, non apparendo del tutto chiara o propria la loro attuale formulazione.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4652 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 7 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Esso, infatti, previa definizione (all'articolo 1) dei principi generali dell'intervento pubblico in materia di spettacolo, delega (all'articolo 2) il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché la disciplina dei diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, tramite la predisposizione del Codice dello spettacolo. Nel contesto del provvedimento si

collocano anche: disposizioni volte alla istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo (articolo 3); disposizioni di natura finanziaria per l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo e misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto (articolo 4); norme concernenti benefici e incentivi fiscali per lo spettacolo (articolo 5); l'usuale clausola di salvaguardia per le autonomie speciali (articolo 6), nonché (all'articolo 7) una disposizione che proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, finalizza la delega al coordinamento e riordino delle disposizioni legislative "e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113". Al riguardo, si evidenzia che la citata disposizione del decreto-legge n. 113 del 2016 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in materia di assetto e organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche e che tali disposizioni regolamentari non sono però ancora intervenute, neanche a livello di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri. Pertanto, qualora dovessero in un prossimo futuro venire adottate, il provvedimento opererebbe una rilegificazione in un ambito per il quale recentemente è stata prevista una delegificazione. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 2, nel recare un ulteriore specifico criterio direttivo in materia di ripartizione del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche, indirizza il legislatore delegato ad operare in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016. In tal modo il criterio direttivo opera un richiamo ad

una normativa di cui il legislatore delegante non ha ancora cognizione, in quanto non ancora adottata;

la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 2 prevede tra i parametri per il riparto del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche la « revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico » delle fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, si rileva che tale revisione non appare configurabile come parametro della ripartizione del contributo statale tra le fondazioni ma dovrebbe essere oggetto di uno specifico intervento normativo. Ciò in considerazione del fatto che i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, a legislazione vigente (articolo 11, co. 15 del decreto-legge n. 91 del 2013), sono nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo e non direttamente dalle fondazioni con modalità da loro stabilite;

l'articolo 2 del disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sembrano limitarsi ad indicare ulteriori oggetti della delega o appaiono comunque poco definiti: ciò si riscontra, in particolare, al comma 4, lettere *g*), numero 2), ed *l*), concernenti rispettivamente l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e l'introduzione di norme che disciplinino il rapporto di lavoro nello spettacolo;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento (al numero 2) della lettera *b*) del comma 2 ed alla lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 2) demanda a decreti di natura non regolamentare (senza peraltro specificare l'autorità competente ad adottarli) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qua-

lificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

all'articolo 2, tra i principi e criteri direttivi, il numero 4) della lettera *b*) del comma 2 individua tra le attribuzioni statali la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013. In proposito si segnala che il citato articolo 7, comma 2, nell'individuare l'oggetto del credito di imposta istituito al comma 1, fa riferimento non alle "opere di giovani artisti" ma più precisamente alle "opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti";

il disegno di legge, all'articolo 2, comma 5, quarto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari "possono esprimersi sulle osservazioni del Governo", reca una formulazione che non appare coerente con la natura dei pareri delle Commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 2) e comma 4, lettera *e*) si sopprima il riferimento alla natura "non regolamentare" dei decreti chiamati a de-

terminare i criteri per l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 4, lettere g), numero 2), ed l), si dovrebbero meglio specificare i principi e i criteri direttivi ivi contenuti, avendo cura di distinguerli chiaramente dagli oggetti di delega, come richiesto dalla Circolare del 20 aprile 2001;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il numero 4) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 in modo da far più precisamente coincidere l'oggetto dell'attribuzione statale individuata dal numero – che fa riferimento alle “opere di giovani artisti” – con la disposizione richiamata dal medesimo numero (l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013 che fa invece riferimento alle “opere prime o seconde, a

esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti”);

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 in quanto la “revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico” delle fondazioni lirico-sinfoniche non appare configurabile come parametro della ripartizione del contributo statale tra le fondazioni, come invece attualmente previsto dal testo, ma dovrebbe essere oggetto di uno specifico intervento normativo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2, nel senso di prevedere che l'oggetto del secondo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sia rappresentato dallo schema di decreto e non dalle «osservazioni del Governo».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati
e 10^a (Industria, commercio, turismo)
e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sugli esiti della consultazione pubblica sulla nuova Strategia energetica nazionale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 8

AUDIZIONI

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati, Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sugli esiti della consultazione pubblica sulla nuova Strategia energetica nazionale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sugli esiti della consultazione pubblica sulla nuova Strategia energetica nazionale.

Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Carlo CALENDA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il ministro Gian Luca GALLETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Davide CRIPPA (M5S), Gianluca BENAMATI (PD) e Stella BIANCHI (PD), e i senatori Aldo DI BIAGIO (APE-CpE-NCD), Laura PUPPATO (PD), Paola PELINO (FI-PdL), Gianni Pietro GIROTTI (M5S), Luis Alberto ORELLANA (Aut(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-

MAIE), Francesco SCALIA (PD), nonché Massimo MUCCHETTI, *presidente della 10^a Commissione del Senato della Repubblica*.

Il ministro Carlo CALENDÀ fornisce ulteriori precisazioni.

Il ministro Gian Luca GALLETTI fornisce ulteriori precisazioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia i ministri per il prezioso contributo offerto alle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	10
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 451.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere da parte delle

Commissioni I e IV è fissato al 12 novembre prossimo.

Comunica che è stato trasmesso il previsto parere della Conferenza unificata, mentre non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato. Comunica altresì che la XIII Commissione è stata autorizzata a trasmettere i propri eventuali rilievi.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore per la I Commissione*, ferma l'esigenza di attendere i rilievi della XIII Commissione, auspica modalità di prosecuzione dell'*iter* che consentano alle Commissioni di esprimersi entro il termine previsto, senza forzature dell'ordinaria programmazione dei lavori: fa presente, al riguardo, che il 12 novembre cade di domenica.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in risposta al deputato Carbone, assicura, anche a nome del presidente Garofani, che il seguito dell'esame del provvedimento sarà organizzato in modo tale da rispettare il termine del 12 novembre prossimo senza forzature.

Massimiliano BERNINI (M5S), dopo aver fatto notare che dal ciclo di audizioni

informali svolte nella seduta di ieri sono emersi utili elementi di conoscenza, auspica sia possibile proseguire tale attività conoscitiva in vista dell'elaborazione di una proposta di parere ben ponderata. Osserva, al riguardo, che il suo gruppo aveva indicato anche altri soggetti da ascoltare in audizione, che tuttavia non sono stati invitati alle audizioni di ieri.

Donatella DURANTI (MDP) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Bernini, giudicando necessario proseguire l'attività conoscitiva informale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che il quadro delle audizioni informali svoltesi nella giornata di ieri è stato convenuto in una apposita riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni. In proposito, fa presente che l'elenco dei soggetti da ascoltare è stato definito con l'obiettivo di consentire un reale approfondimento delle tematiche oggetto del provvedimento in esame. A parte questo, i criteri adoperati per la selezione degli auditi – che sono stati chiariti in ufficio di presidenza – hanno tenuto conto, per le organizzazioni sindacali,

della rappresentatività nazionale e della effettiva esistenza e, per le altre associazioni, delle finalità dell'associazione e della natura degli interessi rappresentati.

Massimiliano BERNINI (M5S) fa notare che, a seguito del processo di assorbimento del Corpo forestale e della sua conseguente militarizzazione, diversi organismi di rappresentanza sono confluiti in altre associazioni. Sarebbe, a suo avviso, necessario, pertanto, ascoltare anche i competenti organismi di rappresentanza militare.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel ribadire che tanto l'elenco dei soggetti da audire quanto le modalità di svolgimento del ciclo delle audizioni informali sul provvedimento erano state decise in sede di ufficio di presidenza, ritiene che tale questione possa essere affrontata in una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, che si riserva di convocare, d'intesa con il presidente Garofani, nella settimana corrente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*)

12

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, sul testo non modificato, sono

pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura, Agricoltura e Politiche dell'Unione Europea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato alla relatrice per la II Commissione, On. Morani ed alla relatrice per la III Commissione, On. Quartapelle Procopio, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche a nome del Presidente della III Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*)

13

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice per la II Commissione, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, onorevole Casellato, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge in discussione, approvata dalla Camera il 21 gennaio 2016 e modificata dal Senato il 18 ottobre 2017, riguarda il c.d. *whistleblowing*, espressione

con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Segnala che il provvedimento integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato.

Al riguardo, rammenta che tale tutela è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (articolo 33), ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (articolo 9), ratificata con la legge n. 112 del 2012; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del *Working group on bribery*, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il Groupe d'Etats contre la corruption), organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20

Anti-corruption working group, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto i *Guiding principles for whistleblower protection legislation*.

Evidenza che è peraltro odierna la concomitanza dell'esame del provvedimento in titolo con il voto di una risoluzione al Parlamento europeo sul medesimo tema, ovvero sull'implementazione a livello comunitario, e quindi presso gli ordinamenti di ciascuno Stato membro, di una stringente normativa a tutela dei *whistleblowers*.

Rileva che nell'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto, in relazione alla sola pubblica amministrazione, una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge citata legge 190 ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis. Tale articolo (come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014) prevede che « fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia ». Il medesimo articolo 54-bis prevede che, in sede disciplinare, l'identità del segnalante non possa essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Invece, quando la contestazione sia fondata (in tutto o in parte) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata

ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Rammenta che l'adozione di misure discriminatorie va segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse misure sono state poste in essere. A tutela del dipendente viene, infine, stabilito che le segnalazioni siano sottratte al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990. L'attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA), al par 3.1.11, prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività. L'Autorità nazionale anticorruzione, all'esito di una consultazione pubblica conclusasi nel marzo 2015, ha emanato (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2015) specifiche Linee guida per le pubbliche amministrazioni in merito ai modelli da adottare per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Fa presente che, su un piano più generale, obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni sono previsti dall'articolo 361 del codice penale: l'omissione o il ritardo di denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, comporta la pena della multa da 30 a 516 euro; la pena è invece la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Il profilo su cui la proposta di legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque pe-

nalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

Ciò premesso, in riferimento al contenuto della proposta C. 3365-B, come modificata dall'altro ramo del Parlamento, segnala che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) e concerne la tutela del dipendente del settore pubblico. La nuova disciplina così proposta prevede, anzitutto, che colui il quale, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio; negli enti locali, è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012) o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. L'ambito della segnalazione, comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990, risulta il medesimo rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego, riferendosi a « condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza » il dipendente pubblico. L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.

Evidenzia, in particolare, nel nuovo testo dell'articolo 54-*bis*, che: riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, è sostituito il riferimento al « superiore gerarchico » con quello del responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza (il riferimento anche alla trasparenza è frutto di una integrazione del Senato avente natura di coordinamento con la definizione dello stesso responsabile ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge anticorruzione, n. 190/2012 e dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33/2013); resta ferma l'ipotesi di segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile (comma 1); sotto il profilo soggettivo, il Senato ha soppresso l'estensione della disciplina ai « collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico », già prevista nel testo approvato dalla Camera; di converso, la disciplina dell'articolo 54-*bis* riguarda – oltre che i dipendenti della pubblica amministrazione, nell'accezione allargata di cui all'articolo 1, comma 2, del TU del pubblico impiego, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico – anche i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (secondo la nozione di società controllata di cui all'articolo 2359 del codice civile), i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica (comma 2); il Senato ha soppresso la locuzione « a qualsiasi titolo », riferita ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, e ha sostituito con la preposizione articolata « delle » la preposizione semplice « di » riferita alle stesse imprese fornitrici, utilizzata nel testo approvato dalla Camera; sotto il profilo oggettivo, si specifica che l'ambito di applicazione riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Una modifica approvata dal Senato ha soppresso, rispetto al testo approvato dalla Camera, il requisito della « buona fede » dell'autore della segnalazione o denuncia (comma 2); quest'ultimo definiva, ai fini della nuova disciplina, la buona fede come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita si fosse verificata e prevedeva che la buona fede fosse, in ogni caso, esclusa qualora il

segnalante avesse agito con colpa grave; il Senato ha conseguentemente soppresso la definizione legislativa di « buona fede »; viene sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata (anche solo parzialmente) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare (comma 3). La scelta di fondo è, ad ogni modo, l'esclusione di segnalazioni in forma anonima. È confermato che la riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all'accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 (comma 4); viene affidata all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante; si prevedono a tal fine modalità informatiche e, « ove possibile », strumenti di crittografia a garanzia della riservatezza del segnalante (comma 5). Si ricorda che l'ANAC ha già adottato linee guida sui suddetti profili con la determina n. 6 del 28 aprile 2015, « Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) »; se durante l'istruttoria dell'ANAC sia accertata l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente, l'Autorità anticorruzione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili

di responsabilità. Il Senato ha sostituito il riferimento all'ente, quale soggetto che ha adottato le misure discriminatorie, con quello a « una delle amministrazioni pubbliche » o « uno degli enti di cui al comma 2 ». All'adozione di procedure non conformi alle citate linee guida o all'assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni consegue una sanzione da 10.000 a 50.000 (il limite edittale è stato aumentato dal Senato; il testo approvato dalla Camera prevedeva una sanzione da 5.000 a 20.000 euro); il Senato ha, poi, introdotto un nuovo illecito: l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile, nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. L'ANAC determina la misura della sanzione, tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione. Nel registrare favorevolmente l'inasprimento del quadro sanzionatorio così come delineato dal Senato, laddove si valutassero profili di eccessiva rigidità, rileva che è il caso di ricordare che, nel sistema statunitense, gli atti ritorsivi posti in essere dal datore di lavoro sono configurati come reato e puniti con pene detentive fino a 10 anni e con sanzioni pecuniarie di importo fino a 250.000 dollari; il Senato ha aggiunto due nuove disposizioni: in base al comma 7 spetta all'amministrazione o all'ente l'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione e gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli; la disposizione non specifica quindi su chi gravi l'onere di provare il carattere discriminatorio o ritorsivo delle misure, mentre graverebbe sull'amministrazione dimostrare l'insussistenza del nesso tra tali misure e la segnalazione. Inoltre, la formulazione letterale relativa alla nullità non specifica che si tratta esclusivamente degli atti discriminatori o ritorsivi adottati a seguito della segnalazione. Nonostante il tenore letterale della disposizione, in fine, non pare che l'avvenuta dimostrazione da parte dell'amministrazione possa autoriz-

zare l'adozione di atti discriminatori o ritorsivi da parte dell'amministrazione per ragioni diverse dalla segnalazione di illeciti; il comma 8, introdotto dal Senato, prevede il diritto del segnalante licenziato alla reintegra nel posto di lavoro da parte del giudice, al risarcimento del danno subito e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione; a tal fine è stabilita l'applicazione alle pubbliche amministrazioni dell'articolo 2 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183); è prevista una clausola di esclusione, non modificata rispetto al testo della Camera, in base cui le tutele non sono garantite alle segnalazioni rispetto alle quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave (comma 9, già comma 7 del testo approvato dalla Camera; disposizione analoga è contenuta nel vigente articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego, dove, tuttavia, è necessaria la definitività della sentenza e non è presente il richiamo ai reati commessi con la denuncia); è stata soppressa dal Senato la disposizione (ex comma 8) secondo la quale, ove al termine del procedimento (penale, civile o contabile) o all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e l'assenza di buona fede da parte del segnalante, questi è sottoposto a procedimento disciplinare che, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, può concludersi anche con il licenziamento senza preavviso.

Rammenta che l'articolo 2 della proposta di legge estende al settore privato, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 (Responsabilità amministrativa degli enti), la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizza-

zione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Evidenzia che tale articolo consta di un'unica disposizione di modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 231, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati. In particolare, sono aggiunti all'articolo 6 tre nuovi commi: 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Il comma 2-*bis*, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione dell'ente, è stato complessivamente riformulato dal Senato e prevede uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente (e a coloro che da questi siano sottoposti a direzione o vigilanza), segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, fa presente che il Senato: ha escluso i collaboratori a qualsiasi titolo dell'ente dagli obblighi di segnalazione; ha previsto che i modelli di organizzazione dell'ente – anziché l'obbligo dei dirigenti e loro sottoposti di presentare direttamente le segnalazioni – debbano prevedere l'attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Mentre il testo della Camera richiedeva che i modelli di organizzazione debbano prevedere canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante « anche » con modalità informatiche, il testo del Senato prevede che vi debba essere « almeno un canale » alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche (nel testo del Senato la modalità informatica è dunque uno strumento necessario, e non eventuale, del canale alternativo a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante); ha precisato che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizza-

zazione e gestione dell'ente) – escluso anche qui il requisito della buona fede – debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti (è espunto il riferimento alla «ragionevole convinzione» dell'illiceità delle condotte); ha soppresso la previsione secondo cui i modelli di organizzazione debbono prevedere misure volte a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere in ogni contesto la riservatezza dell'informazione dopo la segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge (tali misure sono infatti ricondotte al sistema disciplinare previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 231 del 2001); è stabilito, quindi, che i modelli di organizzazione debbano prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante (il testo-Camera prevedeva, in tale ambito, di sanzionare – oltre che la violazione degli obblighi di riservatezza – anche gli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, ipotesi che sono evidentemente state ritenute estranee all'ambito disciplinare); ha introdotto l'obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate; confermando il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ha soppresso la previsione che fa salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi quando siano accertate responsabilità penali o civili a carico del segnalante relative alla falsità della dichiarazione.

Evidenzia che non sono, invece, stati oggetto di modifiche da parte del Senato i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6. Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all'ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che da parte dell'interessato, anche da parte dell'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (non è, quindi, previsto un obbligo di denuncia); non è invece prevista la denuncia relativa a misure di

ritorsione. Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Rileva che, come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro – in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di misure con effetti negativi sulle condizioni di lavoro (siano esse demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa), successive alla segnalazione – dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

Fa presente che l'articolo 3 è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato. La nuova disposizione, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico (articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001) o privato (articolo 6 del d.lgs. 231/2001), introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio (articolo 326 c.p.), del segreto professionale (articolo 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (articolo 623 c.p.) nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (articolo 2105 c.c.) il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. La giusta causa della rivelazione sembra sostanzialmente operare come scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione. Si rammenta che la Corte costituzionale (sent. 5/2004) ha affermato che « formule quali « senza giustificato motivo », « senza giusta causa », « senza necessità », « arbitrariamente » e formule ad essa equivalenti od omologhe sono destinate in linea di massima a fungere da « valvola di sicurezza » del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti – in

assenza di cause di giustificazione vere e proprie – allorché l'osservanza del precepto appaia concretamente « inesigibile » in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare gli interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori. Nella giurisprudenza di merito (T. Napoli 15.1.2003) si afferma che affinché sussista la giusta causa della rivelazione di segreti professionali è necessario sussista un interesse positivamente valutato sul piano etico-sociale, proporzionato a quello posto in pericolo dalla rivelazione, e che la rivelazione costituisca l'unico mezzo per evitare il pregiudizio dell'interesse riconoscibile in capo all'autore della stessa ». La giusta causa non opera ove l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata (comma 2). Si prevede, infine, che, quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine (comma 3). Il comma 3 costituisce quindi una eccezione rispetto alla sussistenza della giusta causa. In presenza di modalità eccedenti rispetto alle finalità

della eliminazione dell'illecito non troverebbe più applicazione la giusta causa e sussisterebbe la fattispecie di reato a tutela del segreto.

Conclusivamente, in qualità di relatrice, nonché di prima firmataria dell'originaria proposta di legge, auspica che il provvedimento possa ricevere, anche nel corso di questa terza lettura, il più ampio consenso possibile tra i colleghi, nella convinzione che l'approvazione di un'autentica tutela per i *whistleblowers* rappresenterebbe motivo di orgoglio per l'intero Parlamento, quale tangibile contributo del Legislatore per il contrasto alla corruzione nel nostro Paese.

Donatella FERRANTI, *presidente*, d'intesa con il presidente della XI Commissione, onorevole Damiano, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo alle ore 16 di giovedì 26 ottobre prossimo.

Marialuisa GNECCHI (PD), unendosi alla relatrice nell'auspicare l'approvazione definitiva e rapida del provvedimento, concorda con la proposta della presidente, pur sottolineando che il ristretto ambito di riferimento per le eventuali proposte di modifica avrebbe permesso di fissare un termine anche più breve.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto 457 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	22

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto 457.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione dei relatori Causi e Senaldi, illustra la proposta di parere che è stata distribuita ai commissari (*vedi allegato*).

Gianluca BENAMATI (PD), in seguito a contatti avuti per le vie brevi con i relatori, ritiene si possa approvare nella seduta odierna il parere favorevole proposto, anche in considerazione del fatto che non reca osservazioni né condizioni.

Maria Edera SPADONI (M5S), alla luce dell'assenza dei relatori, chiede che il dibattito sulla proposta di parere testé presentata dal presidente Epifani abbia luogo in altra seduta.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto-CiPI), menzionando il recente attentato terroristico avvenuto a Mogadiscio, attuato con un camion bomba che risulterebbe prodotto da un'azienda italiana, sottolinea la particolare delicatezza della materia trattata dal provvedimento in esame, con particolare riferimento alla totale carenza sui temi del controllo delle

tecnologie informatiche, non citate dall'articolo 3. Si associa, pertanto, alla proposta di rinvio del dibattito ad altra seduta.

Eleonora CIMBRO (MDP), a nome del proprio gruppo, si associa alla richiesta di rinvio del dibattito sulla proposta di parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che è stata già calendarizzata il prossimo giovedì 26 ottobre una seduta delle Commissioni riunite. Ritiene che in

quella sede si potranno approfondire i contenuti della proposta di parere presentata nella seduta odierna e procedere alla sua deliberazione, considerato le Commissioni V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno già espresso i loro pareri e che il termine fissato per la trasmissione del parere approvato dalle Commissioni III e X è stato fissato al prossimo 26 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto 457.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive),

esaminato lo Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (atto n. 457), adottato in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

preso atto degli approfondimenti conoscitivi svolti dalle citate Commissioni nell'ambito dell'esame del provvedimento;

premesso, in generale, che:

lo schema di decreto legislativo in titolo è destinato a rappresentare l'unica fonte normativa idonea ad introdurre la disciplina generale e di dettaglio in materia di regime di prodotti e di tecnologie a duplice uso, comprensiva di un regime sanzionatorio in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti e presenta, pertanto, uno straordinario rilievo in considerazione

della crescente importanza del cosiddetto settore *dual use* sia ai fini della politica estera sia ai fini della politica industriale dell'Italia;

laddove gli scopi militari di tipo convenzionale risultano di più facile identificazione, le finalità militari non convenzionali sono più difficili da riconoscere, soprattutto per i prodotti non elencati nelle liste di riferimento dei regimi internazionali ed europei di controllo anti-proliferazione e che possono essere ricondotti ad uso militare solo con controlli approfonditi soprattutto sulla destinazione d'uso finale;

appaiono, pertanto, essenziali e caratterizzanti per la normativa che l'atto in titolo propone, innanzitutto, i profili di cooperazione dell'Autorità nazionale con l'*intelligence* nazionale, di cooperazione internazionale con gli Stati membri dell'UE e tra Stato e imprese, considerato che la sfida del settore dei prodotti a duplice uso sta nel conciliare libertà degli scambi e sicurezza (si tratta di profili che potranno essere valorizzati in occasione dell'*Export Control Forum* indetto dalla presidenza di turno estone dell'Unione europea e aperto al Parlamento europeo, all'industria e alla società civile, che avrà luogo il 19 dicembre 2017);

è, altresì, essenziale assicurare ai nuovi strumenti normativi ed istituzionali l'opportuna capacità di adattamento ra-

pido e di aggiornamento alle evoluzioni della tecnologia al fine di contrastare efficacemente attentati alla sicurezza, violazioni di diritti umani, fenomeni criminali, nonché per ridurre fenomeni distorsivi e promuovere un mercato comune effettivo per i prodotti a duplice uso;

in armonia con il modello delineato a livello europeo, è cruciale un costante dialogo e scambio informativo con le imprese e con le associazioni di categoria dei comparti produttivi, che rappresentano la prima linea difensiva rispetto ai rischi per la sicurezza nazionale, prevedendo specifici meccanismi premiali per gli esportatori virtuosi nel rispetto delle regole;

in linea con le tendenze evolutive registrate a livello europeo nel processo di aggiornamento normativo del settore, anche alla luce della dichiarazione congiunta dell'aprile del 2014 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla revisione del sistema di controllo all'esportazione di prodotti *dual use*, occorre tenere nel debito conto la cosiddetta « dimensione umana » della sicurezza, da preservare anche nella dinamica competitiva con soggetti extraeuropei, prevenendo abusi di tecnologie cibernetiche che abbiano un impatto sui diritti umani e sulle libertà fondamentali;

sempre nel solco di un coordinamento europeo della materia, è opportuno prevedere formule di assistenza e di dialogo con i Paesi extraeuropei per sostenere la realizzazione di sistemi funzionanti di controllo sull'import-export di prodotti a duplice uso;

appare congrua alla rilevanza della materia la previsione, in prospettiva, di opportuni meccanismi di informazione del Governo al Parlamento, considerato il contributo che richiesto dalla Commissione europea ai Governi degli Stati membri ai fini della redazione di una relazione annuale al Parlamento europeo e anche alla luce del dialogo politico informale con i Parlamenti nazionali

inaugurato dalla Commissione europea nel 2006 nei settori soggetti alla sua competenza esclusiva, come la politica commerciale comune (articolo 207 del TFUE);

e, con specifico riferimento all'articolo, osservato che:

quanto all'articolo 1, circa la esclusione dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni – e soggetti, invece, alla legge n. 185 del 1990 – dei materiali d'armamento e di quei prodotti a duplice uso appositamente sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per l'uso militare in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento, la questione definitoria appare dirimente ed attualmente affidata, in ultima istanza, alla valutazione da parte del Ministero della Difesa. I prodotti a duplice uso valutati dal Ministero della Difesa rilevanti ai fini della legge n. 185 della legge 1990 dovrebbero essere, conseguentemente, oggetto anche degli oneri informativi previsti da tale strumento normativo ed essere pertanto contemplati nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990;

quanto all'articolo 2, concernente le definizioni, sarebbe opportuno integrare l'elenco inserendo definizioni dei « servizi di intermediazione » (con ciò intendendo la negoziazione o l'organizzazione di transazioni e operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo; o la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in Paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro Paese terzo); degli « intermediari » (con ciò intendendo qualunque qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro della Comunità dell'Unione, o una persona giuridica o un consorzio posseduti o controllati da detta persona, oppure un'altra persona che svolga i servizi di intermediazione verso il territorio di un Paese terzo) ed esten-

dere la definizione di « utilizzatore finale » a qualsiasi persona fisica o giuridica che riceva e utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del provvedimento in titolo;

con riferimento all'articolo 3, è da considerare l'opportunità di estendere il controllo dello Stato alle cosiddette « tecnologie di sorveglianza informatica » utilizzate per interferire direttamente con i diritti umani, incluso il diritto alla *privacy*, il diritto alla protezione dei dati, la libertà di espressione e la libertà di associazione, mediante il monitoraggio o l'estrazione di dati senza l'autorizzazione specifica, informata e inequivocabile da parte del proprietario o dell'amministratore del sistema e/o mediante la neutralizzazione o il danneggiamento del sistema in questione;

sempre in riferimento all'articolo 3, in analogia con l'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, nell'intento di contemperare il libero scambio con il rispetto di più alti principi di tutela dell'interesse pubblico in un settore così sensibile, il legislatore ha assai opportunamente previsto che le operazioni in questione, con inclusione di prodotti non listati, oltre ad essere soggette al controllo dello Stato, devono essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, agli accordi e delle intese multilaterali in materia di non proliferazione ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia (tenuto conto che i prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, sono esposte al rischio di una distorsione d'uso). Anche al fine di tenere conto del processo di revisione normativa della materia in atto a livello europeo, appare opportuno prevedere l'integrazione della disposizione con un riferimento al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, anche in attuazione degli *UN Guiding Principles for Business and Human Rights*;

conseguentemente, all'articolo 4, il MISE in quanto Autorità competente interagisce con i Servizi di informazione e per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007 in materia di non proliferazione, ai fini degli obiettivi di tutela della sicurezza dello Stato, di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 3, con esclusione da tale circuito degli esportatori nazionali. Tale interazione, che ricorre anche in altre disposizioni del provvedimento, emerge come la cifra più significativa del modello normativo italiano, che riconosce valore incompressibile al ruolo dell'*intelligence* e segna la preminenza dell'interesse alla sicurezza nazionale rispetto a priorità e logiche di tipo commerciale e concorrenziale. Ciò detto, sarebbe auspicabile prevedere anche un dialogo privilegiato dell'Autorità competente con il MAECI in ragione del richiamo ai principi della politica estera, agli accordi e delle intese multilaterali in materia di non proliferazione ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, menzionati al medesimo articolo 3. Appare, in generale, da valutare per il futuro, secondo quanto prospetta la stessa l'Analisi dell'impatto regolatorio (AIR), l'istituzione di un'unica autorità competente (« cabina di regia ») tanto per i materiali di armamento, quanto per i prodotti a duplice uso, anche in un'ottica di maggiore competitività delle imprese e di miglioramento della proiezione internazionale del Paese;

quanto all'articolo 5, relativo all'istituzione di un Comitato consultivo, apprezzati gli elementi di novità connessi all'affidamento della presidenza alla medesima Amministrazione che è incaricata del complessivo procedimento amministrativo autorizzatorio (MiSE), nonché alla previsione di tempi certi per l'espressione dei pareri, data la delicatezza della materia e la rilevanza che alle decisioni del Comitato partecipino effettivamente i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, appare opportuno valutare un correttivo al comma 6, in merito ai quorum previsti per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato, preve-

dendo almeno la presenza dei tre quarti dei componenti per la validità della costituzione e la maggioranza dei componenti a fini deliberativi;

con riferimento all'articolo 6, sui cosiddetti «trasferimenti intangibili» di tecnologia, si tratta del settore che più di tutti risente dell'evoluzione tecnologica e che fa emergere l'esigenza di un aggiornamento periodico costante della disciplina della materia;

quanto all'articolo 7, in cui emerge il ruolo specifico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è essenziale, da un lato, provvedere alla verifica dei criteri e delle norme di condotta in essere presso le omologhe Agenzie nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, promuovendo nelle sedi opportune l'adozione delle necessarie misure di armonizzazione, e, dall'altro, prevedere programmi di formazione continua destinati al personale dell'Agenzia, anche in riferimento alle necessarie professionalità tecniche da reclutare;

sono apprezzabili le novità introdotte dall'articolo 8, di disciplina delle diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche, con inclusione dei servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, e dello strumento innovativo rappresentato dalla cosiddetta «Licenza zero», in un contesto di certezza dei tempi di durata del procedimento amministrativo, a garanzia dell'esportatore e in coerenza con la legge n. 241 del 1990. Innovativo è anche il parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza delle autorizzazioni individuali, specifiche e globali, aventi ad oggetto materiali o informazioni classificati;

quanto alla clausola comprensiva mirata, di cui all'articolo 9, valorizza ulteriormente la collaborazione stretta e veloce tra le Amministrazioni coinvolte, con parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza, oltre ad includere i servizi d'intermediazione collegati a beni non listati. È, altresì, signifi-

ficativo, l'obbligo a carico dell'esportatore o del prestatore di servizi d'intermediazione, qualora sia a conoscenza del fatto che l'esportando prodotto verrà usato, in tutto o in parte, per impieghi connessi alla proliferazione di armi militari in Paesi Terzi sottoposti ad embargo o di armi di distruzione di massa, a promozione di una opportuna corresponsabilità e cooperazione tra pubblico e privato;

apprezzati gli specifici elementi di novità connessi alle differenti tipologie di autorizzazione, previste dagli articoli 10, 11, 12 e 13, che registrano modifiche intervenute nel nuovo quadro unionale (ad esempio, inserimento dei requisiti concernenti le merci soggetti al regolamento antitortura ed i controlli su eventuali embarghi UE nei confronti del Paese terzo di destinazione finale); premiano esportatori di comprovata fiducia ed affidabilità; che prospettano da parte dell'Autorità competente la stesura di linee guida finalizzate ad una selezione dei Paesi Terzi; contemplano controlli *ex post*, quando la merce giunge a destinazione, nonché la revoca delle autorizzazioni qualora gli esportatori non forniscano all'Autorità competente la necessaria documentazione, dati concernenti i luoghi di destinazione finale dei beni e gli utilizzatori finali, o tutto ciò che risulti utile all'Autorità competente; prospettano, infine, da parte dell'Autorità competente attività d'ispezione presso la sede dell'esportatore, nonché attività di controllo;

quanto all'articolo 14, con riferimento ai dinieghi, annullamenti, revoche, modifiche o sospensioni da parte dell'Autorità competente, emerge l'esigenza che tali provvedimenti siano espliciti e sollecitamente comunicati alle omologhe Autorità degli Stati membri dell'UE, evitando la cosiddetta *undercut policy*;

apprezzate le disposizioni di cautela, di cui all'articolo 16, sull'assistenza tecnica concernente taluni fini militari, nonché le misure ispettive, di cui all'articolo 17, che prevedono attività di collaborazione, ai fini della verifica e del con-

trollo, dell'Autorità competente con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, anche con l'eventuale apporto dei servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

valutato congruo l'apparato sanzionatorio introdotto dagli articoli 18, 19, 20

e 21, che unificano in un'unica fonte normativa le sanzioni attualmente previste, realizzando uno dei maggiori obiettivi del provvedimento ed opportunamente aggravando il regime sanzionatorio,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Emendamenti C. 4302-2142-2388-2431-3492-A	27
<i>ERRATA CORRIGE</i>	27

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 ottobre 2017.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Emendamenti C. 4302-2142-2388-2431-3492-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 894 del 17 ottobre 2017, a pagina 17:

dopo l'ottava riga, inserire i seguenti periodi:

« **Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.**

Emendamenti C. 4302-2142-2388-2431-3492-A. »

e alla nona riga, sostituire la parola « Nove » con la seguente: « nove ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 28

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-A e abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione*) 30

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Emendamenti C. 4302-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione*) 30

AVVERTENZA 30

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », è fissato alle ore 9 di domani 25 ottobre. Ricorda che gli eventuali emendamenti presentati dovranno attenersi ai profili di competenza della I Commissione ed essere riferiti esclusivamente alle modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell'esame presso il Senato.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rimanda, per quanto riguarda il contenuto complessivo del disegno di legge in esame, alla relazione da lui svolta nella seduta del 15 giugno 2017, limitandosi a ricordare che, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Per quello che riguarda le modifiche apportate dal Senato, queste riguardano in primo luogo la soppressione del comma 5 dell'articolo 12, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, che prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. L'originario comma 5 prevedeva la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie e contemplava, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie, quali la indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.

La seconda modifica approvata dal Senato concerne l'articolo 16 che integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-*sexies* del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto

idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee, onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI. Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo in esame è stato integrato mediante l'aggiunta di un periodo volto a prevedere che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito *internet* istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori.

Osserva, infine, che entrambe le modifiche apportate dal Senato non riguardano materie d'interesse della I Commissione.

Preannuncia sin da ora la presentazione di una proposta di relazione favorevole sul provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la III Commissione ha espresso, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, un rilievo sullo schema di decreto in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Emendamenti C. 3868-A e abb., approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, nonché l'emendamento 2.300 della Com-

missione, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Emendamenti C. 4302-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme in materia di domini collettivi. Emendamenti C. 4522, approvata dal Senato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	37
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	34
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	40

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge A.C. 4652, trasmesso alla Camera dei deputati il 21 settembre 2017 e risultante dallo stralcio dell'articolo 34 dell'A.S. 2287 (presentato dal Governo e recante « Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali »), deliberato nella seduta del 6 ottobre 2016, che è stato approvato dalla Assemblea del Senato il 20

settembre 2017, con assorbimento dell'A.S. 459 e dell'A.S. 1116. Rammenta che lo stesso, modificato durante l'esame parlamentare, è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Segnala che il provvedimento consta di 7 articoli.

Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta attinenza della Commissione Giustizia, rileva che la lettera o) del comma 4 dell'articolo 1, prevede che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, tra le altre, le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale.

In materia, ricorda le previsioni recate dall'articolo 6, commi 1-3, del decreto-legge 91/2013 (legge 112/2013), che, in particolare, al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei, ha demandato ad un decreto interministeriale Mibact-MEF, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l'individuazione, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione degli stessi soggetti interessati, di beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, da destinare a studi di giovani artisti italiani e stranieri. Gli immobili in questione devono essere individuati fra quelli non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.

Rileva che i beni individuati sono locati o concessi per un periodo non inferiore a 10 anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi dall'ente gestore, che

predispone un bando pubblico ai fini della loro assegnazione ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale.

Fa presente che, per le medesime finalità, tra i beni immobili individuati possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011). Anche le regioni, le province, i comuni possono dare in locazione, su richiesta, i beni di loro proprietà.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella giornata odierna, la proposta di legge, di iniziativa del deputato Fanucci, C. 4407, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia », nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Rammenta che il provvedimento si propone di realizzare un complessivo riordino del settore termale, dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro

dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni.

In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, avverte che si soffermerà sulle disposizioni di carattere sanzionatorio, cui si fa riferimento all'articolo 1, lettera *m*), della proposta di legge. In particolare, fa presente che la lettera *m*) aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere. Più in dettaglio, si incrementa la sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che effettuano pubblicità illecita, prevedendo che la condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro (lettera *m*) n. 1). Nell'ipotesi di erogazione da parte di centri estetici e dei centri benessere delle prestazioni di cure termali, si commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a euro 100.000.

In proposito, rammenta che l'articolo 14 della legge n. 323 del 2000 dispone, al comma 1, che l'autorizzazione ad effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, è rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene.

Evidenzia che lo stesso articolo 14, al comma 2, dispone che è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 e 25.822 euro la pubblicità effettuata in violazione di quanto sopra disposto e di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, secondo cui i termini « terme », « termale », « acqua termale », « fango termale », « idrotermale », « idromineraie », « *thermae* », « spa (*salus per aquam*) » debbono essere

utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.

Fa presente che, ai sensi del comma 3, l'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cure termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), è punita con la multa da 2.582 a 51.645 euro.

Ricorda, tuttavia, che il recente decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato (articolo 1, comma 1), assoggettandole alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda; non sono, invece, depenalizzati gli illeciti previsti da un catalogo di leggi specificamente indicate in un allegato allo stesso decreto legislativo.

Segnala che l'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legislativo ha stabilito che la citata sanzione amministrativa pecuniaria sia determinata nei seguenti limiti minimi e massimi: da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

Ciò premesso, propone di esprimere, sul provvedimento in titolo parere favorevole, con una condizione (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare il nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 1932 e C. 4161, recante « Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati ».

Rammenta che il provvedimento si compone di quattro articoli, rispettivamente relativi alla disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (articolo 1), alle disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera (articolo 2), alle denominazioni del pane integrale (articolo 3), mentre l'articolo 4 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta attinenza della Commissione Giustizia, segnala che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, dispone che, a tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, prevedendo, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine integrale.

Al riguardo, rammenta che il citato articolo 13, comma 1, lettera *c*), rinvia a sua volta a quanto stabilito dall'articolo 44, primo comma, lettera *c*) della legge 4 luglio 1967, n. 580 (recante disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, del pane e delle paste alimentari) dove si

dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa sino a lire 3.000.000. A norma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a 10 euro.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole, con una condizione, sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza integrato di rappresentanti dei gruppi, testé riunitosi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere che la Commissione Giustizia sia autorizzata, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, a trasmettere rilievi alla I Commissione, sullo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della

revoca dello status di protezione internazionale » (Atto del Governo n. 464), per i profili di propria competenza. Segnala, infatti, che l'articolo 2 del suddetto decreto legislativo prevede modifiche al procedimento giurisdizionale relativo ai minori stranieri non accompagnati, concentrando tutte le fasi presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni.

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.

C. 4512 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenute da parte del relatore, onorevole Dambruoso, e dell'onorevole Ferraresi alcune richieste di audizione sul provvedimento in titolo. In particolare, fa presente che l'onorevole Ferraresi ha indicato, tra i soggetti da audire, rappresentanti di alcune « correnti » della Associazione Nazionale Magistrati. Poiché la proposta di legge in discussione è volta a spiegare effetti sulle modalità di presentazione delle liste elettorali per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, rileva l'opportunità che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella prossima riunione utile, valuti la possibilità di procedere all'audizione dei rappresentanti di tutte le correnti interne all'Associazione nazionale magistrati, in conformità ai rispettivi statuti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 13.45 riprende alle 14.15.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che, relativamente al provvedimento in discussione, sono state presentate alcune proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 3 ottobre scorso.

Avverte, inoltre, che sono stati presentati dal relatore, onorevole Berretta, gli emendamenti 1. 100 e 2.100 (*vedi allegato 3*). Fissa, quindi, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore alle ore 17 della giornata odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Berretta, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, con riferimento agli emendamenti Colletti 1.1 e 1.2, volti a far confluire all'interno della legge n. 247 del 2012 le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo, ritiene che la proposta dal collega Colletti sia meritevole di apprezzamento, ma che occorra, prima di effettuare tale modifica, verificare in quale maniera il testo in esame sarà emendato nel corso del prosieguo dei lavori. Invita, pertanto, al ritiro delle predette proposte emendative, esprimendo, altrimenti parere contrario. Invita, altresì, al ritiro di tutte le restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario, ad eccezione: degli identici emendamenti Dambruoso 2.7, Zan 2.8, Parisi 2.9 e Chiarelli 2.10, sui quali esprime parere favorevole purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); dell'emendamento Schullian 2.14, sul quale esprime parere favorevole; degli identici emendamenti Zan 3.1,

Parisi 3.2, Marotta 3.3, Dambruoso 3.4, nonché dell'emendamento Chiarelli 3.6, sui quali esprime parere favorevole purché riformulati, in identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Si riserva, inoltre, di esprimere il parere, all'esito di una più approfondita valutazione, sulle proposte emendative Di Lello 4.1 e 5.04. Raccomanda, in fine, l'approvazione degli emendamenti a sua firma 1.100 e 2.100.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, con riferimento alle proposte emendative Colletti 1.1 e 1.2, dichiara di condividere le valutazioni testé espresse dal relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.100 e 2.100, mentre si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative Di Lello 4.1 e 5.04. Sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI), nel ritenere che la proposta emen-

dativa a sua firma 5.05 sia di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Di Lello 5.04, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo si sono riservati di svolgere ulteriori approfondimenti, chiede che anche tale proposta emendativa sia oggetto di più approfondita valutazione.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, in considerazione della richiesta testé formulata dal collega Chiarelli, si riserva di esprimere il parere anche sull'articolo aggiuntivo Chiarelli 5.05, nonché sulle identiche proposte emendative Marotta 5.02 e Cuomo 5.03, tutti volti a prevedere disposizioni transitorie.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con il relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

la proposta di legge in discussione, nel modificare la legge 24 ottobre 2000, n. 323, si propone di realizzare un complessivo riordino del settore termale, introducendo norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni;

relativamente ai profili di carattere sanzionatorio, all'articolo 1, lettera m), si dispone l'incremento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000, per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere;

in particolare, è disposto l'incremento della sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che effettuano pubblicità illecita, prevedendo che la condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro. (attualmente, la sanzione

amministrativa è, invece, stabilita tra 1.032 e 25.822 euro); inoltre, nell'ipotesi di erogazione da parte di centri estetici e dei centri benessere delle prestazioni di cure termali, si commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a euro 100.000;

tale ultima fattispecie è stata depenalizzata a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che dispone che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda;

considerato che:

l'articolo 1 del richiamato decreto legislativo prevede, al comma 5, che, per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000, la sanzione amministrativa pecuniaria sia determinata nei limiti ricompresi tra 10.000 e 50.000 euro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera m), sostituire le parole « euro 100.000 », ovunque ricorrano, con le seguenti: « euro 50.000 ».

ALLEGATO 2

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

L'articolo 1 del testo unificato in discussione dispone che, a tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, prevedendo, tra l'altro, alla lettera *d*), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine integrale;

il richiamato articolo 13, comma 1, lettera *c*), rinvia a sua volta a quanto stabilito dall'articolo 44, primo comma, lettera *c*) della legge 4 luglio 1967, n. 580 (recante la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, del pane e delle paste alimentari), dove si dispone, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa sino a lire 3.000.000;

al riguardo, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni da ultimo richiamate, appare necessario prevedere espressamente, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del testo unificato in titolo, che viene fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera, *d*), siano premesse le seguenti parole: « Salvo che il fatto costituisca reato ».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche in forma associata, aggiungere le seguenti: o societaria.

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: specifica trattativa, inserire le seguenti: e approvazione.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di trattativa, aggiungere le seguenti: e approvazione.

2. 100. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 2.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.

***2. 7.** Dambruoso, Parisi.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.

***2. 8.** Zan.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.

***2. 9.** Parisi.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione.

***2. 10.** Chiarelli.

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 1.** Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 2.** Parisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 3.** Marotta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 4.** Dambruoso, Parisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

***3. 6.** Chiarelli.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	42
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto). Atto n. 460 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto).

Atto n. 460.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 18 ottobre la Commissione ha approfondito i contenuti del provvedimento attraverso l'audizione informale del Capo del 4° Reparto dello Stato maggiore dell'Aeronautica, Gen. Giandomenico Taricco.

Avverte, quindi, che la V Commissione ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, esprimendo una valutazione favorevole dell'atto.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, sottolinea come l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione abbia consentito di approfondire gli elementi di conoscenza che già emergevano dalla scheda tecnica inviata dal Governo a corredo del provvedimento. In particolare, rileva che attraverso le domande poste nel corso dell'audizione è stato possibile fare chiarezza sullo stato dell'arte del programma e comprendere la necessità delle nostre Forze

armate di acquisire una capacità iniziale di contrasto della minaccia mini-micro APR. Alla luce di quanto evidenziato, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Tatiana BASILIO (M5S) fa presente che sistemi di contrasto dei minidroni sono già in commercio, tanto che nel 2015, nel salone londinese DSEi (*Defence and Security Equipment International*), l'industria nazionale italiana ne ha esposto uno, denominato Falcon Shield. Manifesta quindi il timore che la Difesa si appresti ad acquistare un sistema antidroni già realizzato e rimasto senza mercato.

Ricorda infatti come già altri sistemi d'armamento commissionati all'industria nazionale – come, per esempio, il Blindo Centauro, il carrarmato Ariete o il programma dei sommergibili – non abbiano in passato comportato le importanti ricadute occupazionali attese e come i mezzi in questione, anziché essere venduti dall'industria nazionale ad altri Paesi, siano diventati rapidamente obsoleti e siano stati dismessi dalla Difesa o ceduti gratuitamente ad altri Paesi.

Ritiene, più in generale, che la Difesa dovrebbe adoperarsi per promuovere cooperazioni internazionali nella ricerca e nello sviluppo di sistemi d'arma, non solo antidroni, utilizzando i fondi per la ricerca messi a disposizione dall'Unione europea.

Preannuncia, in conclusione, l'astensione dal voto, in considerazione del fatto che il programma ha di buono che certamente colma una lacuna nelle dotazioni strumentali delle Forze armate italiane, ma resta comunque criticabile il fatto che non si ricorre a una cooperazione con altri Paesi per realizzare un prodotto che abbia poi un mercato ampio.

Donatella DURANTI (MDP) condivide le considerazioni della deputata Basilio e chiede al relatore se non sia opportuno rinviare l'espressione del parere, al fine di

miglior comprendere se davvero non sia possibile sviluppare il programma a livello internazionale.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, fa presente che il tema è stato ampiamente trattato nel corso dell'audizione informale e che questa ha messo sufficientemente in evidenza l'importanza di acquisire rapidamente una capacità di contrasto delle minacce derivanti dai minidroni e come il programma punti a mettere l'Italia in condizioni di essere tra i Paesi *leader* del settore. Insiste, quindi, per la votazione, mantenendo la sua proposta di parere.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO condivide le valutazioni del relatore, manifestando, comunque, la disponibilità della Difesa a tornare sugli argomenti esposti – che peraltro coinvolgono anche le competenze di altri dicasteri – per chiarire tutti i punti necessari.

Conclude evidenziando la necessità che le nostre Forze armate si dotino del sistema d'arma di cui si tratta in tempi rapidi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rammenta che l'*iter* del provvedimento è stato lungo, dato che l'atto è assegnato alla Commissione dal 21 settembre, e rispettoso delle esigenze di approfondimento che sono state avanzate. Aggiunge che il termine per l'espressione del parere scade martedì prossimo, e quindi in data troppo ravvicinata per consentire ulteriori riflessioni. Quindi, pur comprendendo le ragioni politiche delle considerazioni della deputata Duranti, esprime l'avviso che la Commissione debba concludere l'esame dell'atto nella seduta odierna, come a suo tempo programmato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, sottolineando la valenza

del programma. In particolare, ribadisce la fiducia del suo gruppo nelle Forze armate e nella loro capacità di programmare al meglio l'acquisito dei sistemi di difesa più utili e rimarca l'importanza strategica che il programma in esame riveste per l'industria nazionale italiana. Costata poi positivamente il fatto che attraverso l'acquisizione della capacità di cui al programma in esame si riuscirà a massimizzare l'attività del personale militare a supporto delle forze di pubblica sicurezza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto) (Atto n. 460).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR;

rilevato che:

il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2017-2019, al capitolo 2, paragrafo 4.1.1., prevede, tra i programmi di prossimo avvio della componente aerea, anche il programma in esame;

tramite questo programma le nostre Forze armate intendono dotarsi di un sistema in grado di potenziare il dispositivo di difesa aerea nazionale dispiegabile

sia a protezione di obiettivi sensibili (militari e civili), sia per il concorso nelle attività di pubblica sicurezza in occasione di particolari eventi di interesse nazionale;

la scheda illustrativa che correda il programma chiarisce che l'acquisizione di una capacità di contrasto alla minaccia portata dai mini-micro APR andrebbe a colmare una lacuna capacitiva attualmente presente in seno alla difesa aerea nazionale;

vista la deliberazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	48
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i>	57
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 81 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	49
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i>	76
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	53
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	55
AVVERTENZA	56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, nonché l'emendamento 2.300 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, non comprese nel fascicolo n. 3 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il proprio parere nella seduta del 17 ottobre scorso, segnala che esse non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Cova 7.015, il quale, nell'individuare la figura del massoterapista, che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, prevede l'estensione dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto anche ai massofisioterapisti i cui titoli siano stati conseguiti dopo il 17 marzo 1999 e alla figura del massoterapista.

Al riguardo, ricorda che la Commissione, nella seduta del 17 ottobre 2017, preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-

verno, ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa Cova 4.01 – di contenuto analogo alla proposta emendativa 7.015, ma riferita all'articolo 4 – in quanto suscettibile di determinare minori entrate, per le quali non è prevista alcuna modalità di copertura.

Il viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cova 7.015, in quanto suscettibile di determinare minori entrate, per le quali non è prevista alcuna modalità di copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4, non comprese nel fascicolo n. 3, nonché sull'emendamento 2.300 della Commissione.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 7.015, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

C. 4302-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti che – rispetto al fascicolo n. 2 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il parere di propria competenza

nella seduta dello scorso 18 ottobre – reca le nuove proposte emendative Mazziotti di Celso 1.322 e 1.323 e Brandolin 1.320 e 1.321. Poiché le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, osserva che il progetto di legge, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017), già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato e che le modifiche apportate non sono corredate di relazione tecnica.

Quanto ai profili di quantificazione non ha nulla da osservare, considerata la natura ordinamentale delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame dello stesso al Senato. Con particolare riguardo alla disposizione che prevede la pubblicazione sui siti istituzionali delle autorità di bacino distrettuale dei dati risultanti dai monitoraggi periodici effettuati, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale pubblicazione,

possa essere effettuata nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito ritiene opportuno acquisire una conferma.

Il viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), fa presente che le autorità di bacino distrettuali renderanno disponibili sul proprio sito internet istituzionale i dati dei monitoraggi periodici risultanti dalle analisi effettuate dai laboratori compresi nell'apposito elenco pubblicato dall'ISPRA, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di relazione:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le autorità di bacino distrettuali renderanno disponibili sul proprio sito internet istituzionale i dati dei monitoraggi periodici risultanti dalle analisi effettuate dai laboratori compresi nell'apposito elenco pubblicato dall'ISPRA, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

delibera di riferire favorevolmente ».

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Doc. XXII, n. 81.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che il documento in esame è volto a modificare l'articolo 1, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 14 giugno 2016 al fine di prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attualmente fissata in un anno a decorrere dal 3 novembre 2016.

Fa presente che il documento non interviene tuttavia sull'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione in relazione al prolungamento della durata della stessa, attualmente stabilita dall'articolo 5, comma 6, della citata deliberazione, in un limite massimo di 50.000 euro, di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017, fermo restando che i relativi oneri sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Si deve pertanto intendere che la Commissione dovrà continuare a svolgere la propria attività con le risorse originariamente stanziare.

Tanto premesso, poiché il documento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario – posto che gli oneri derivanti dall'attività della Commissione sono posti a carico, come sopra ricordato, del bilancio interno della Camera dei deputati – propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame – già approvato in prima lettura dal Senato – reca disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. Fa presente, altresì, che il testo iniziale del provvedimento (A.S. 2287) è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante principi, fa presente di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato il carattere programmatico e di principio della norma.

In merito all'articolo 2, recante deleghe al Governo, non ha osservazioni da formulare circa il conferimento della delega legislativa, alla luce del rinvio espresso alla procedura di quantificazione e di copertura dei decreti legislativi prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni in merito al Consiglio superiore dello spettacolo, osserva che la

relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della disposizione sulla base della considerazione che l'organismo di nuova istituzione opererà nel quadro delle risorse esistenti e di quelle già destinate alla Consulta per lo spettacolo, ora soppressa. Rileva, peraltro, che non sono forniti elementi volti a verificare che le spese necessarie per i rimborsi spese dei componenti del Consiglio e quelle per le attività di supporto tecnico possano essere effettivamente contenute nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. In proposito appare quindi utile acquisire ulteriori elementi di valutazione – riferiti tra l'altro al presumibile ammontare dei rimborsi spese nonché al numero di dipendenti e alle altre risorse necessarie per la segreteria tecnica rispetto a quelle attualmente utilizzate per la Consulta – utili ai fini della verifica dell'ipotesi di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'articolo 4, in materia di dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo gli oneri configurati come limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dispone che la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sia incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

Il successivo comma 2 prevede invece che agli oneri derivanti dal comma 1 si provveda, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione

di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, osserva che il comma 2 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985 – in misura pari a 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 – tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 9,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, fa presente che il citato Fondo appare presentare le necessarie disponibilità, anche in considerazione dell'ulteriore utilizzo del Fondo medesimo disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente provvedimento. Tanto premesso, appare comunque necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione alla copertura degli oneri previsti in via permanente a decorrere dall'anno 2020 e fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso;

b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, fermo restando che il Fondo medesimo appare presentare le necessarie disponibi-

lità anche tenendo conto dell'ulteriore utilizzo del Fondo disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente provvedimento, ritiene tuttavia utile acquisire una rassicurazione dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in esame non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso;

c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, rileva che il predetto Fondo appare recare per l'anno 2019 le necessarie disponibilità, anche in considerazione dell'ulteriore utilizzo del Fondo disposto dall'articolo 5, comma 2, del presente provvedimento. Ciò posto, ritiene comunque necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 3 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, da ripartire secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Al riguardo, segnala che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri deri-

vanti dallo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2018 in favore di attività culturali nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, concernente un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 attribuito al Teatro Eliseo di Roma per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che l'utilizzo della somma stanziata in favore del predetto ente per l'anno 2018, in una misura equivalente al suo importo complessivo, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni od obbligazioni già eventualmente assunti a valere sulle predette risorse, anche in ragione delle specifiche finalità (spese ordinarie e straordinarie del citato Teatro) cui le stesse erano state in precedenza destinate.

Con riferimento all'articolo 5, recante benefici e incentivi fiscali, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2 («*Art bonus*»), prende atto delle dichiarazioni fornite dal Governo nell'iter parlamentare, secondo le quali si tratta di disposizioni onerose, i cui effetti sono dunque stati quantificati e coperti nei termini risultanti dalla condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato (comma 2 del testo in esame). In proposito, evidenzia che non sono disponibili gli elementi posti a base della predetta quantificazione: è pertanto necessario che vengano forniti i relativi dati ed elementi di quantificazione al fine di consentirne una verifica. Con riferimento ai commi 3 e 4, invece, non ha osservazioni da formulare essendo gli oneri configurati come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura, il comma 1 dispone che il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. *Art bonus*) spetti anche

per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Il successivo comma 2 prevede invece che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al riguardo, segnala che il comma 2 dell'articolo 5 prevede agli oneri derivanti dall'estensione del credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. *Art bonus*) alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno dei soggetti puntualmente indicati al comma 1 – valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 – mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, fa presente che il citato Fondo appare recare per gli anni 2018 e 2019 le occorrenti disponibilità, anche in considerazione dell'ulteriore utilizzo del Fondo medesimo disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente provvedimento.

Ciò posto, nel rinviare alle considerazioni in precedenza esposte in merito ai profili di copertura finanziaria del citato articolo 4, comma 2, appare comunque necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione agli oneri previsti in via permanente per gli anni successivi al 2019.

In merito ai profili di copertura, il comma 3 dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, originariamente riconosciuto per il triennio 2014-2016, si applichi anche a decorrere dal 1° gennaio 2018 al fine di promuovere la produzione musicale di opere di artisti emergenti (opere prime, seconde e terze).

Il successivo comma 4 prevede invece che agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provveda – per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020 – mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e – per l'anno 2019 – mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, segnala che il comma 4 dell'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dal riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del credito di imposta finalizzato a promuovere la produzione musicale di opere di artisti emergenti, di cui al precedente comma 3 – pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 – si provveda per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nonché per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rinvia alle considerazioni in precedenza esposte, con riferimento all'utilizzo dei Fondi in questione, in relazione ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 4, comma 2. Da un punto di vista formale, rileva infine che – per quanto non espressamente previsto dal testo del provvedimento in esame – il Ministro dell'economia e delle

finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento all'articolo 6, recante clausola di salvaguardia, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 7, recante disposizione finale, non ha osservazioni da formulare, considerato che alla disposizione originaria concernente le fondazioni lirico-sinfoniche, la cui applicabilità viene posticipata dalla norma in esame, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Il viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le modalità di valorizzazione dei prodotti integrali nel quadro della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, assicurino comunque l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura, anche in considerazione di quanto testé rilevato sugli aspetti relativi alla quantificazione, ritiene che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di corredare le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera, di una apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il viceministro Luigi CASERO si riserva di valutare la proposta testé formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

Atto n. 437.

(Rilievi alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Mauro GUERRA, *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il viceministro Luigi CASERO fa presente che appare necessario prevedere che la corresponsione di borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli, di cui all'articolo 6, comma 2, abbia luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che alle spese che ne deriveranno si potrà comunque far fronte anche attraverso le risorse derivanti dalla quota di iscrizione ai corsi di formazione.

Osserva che ai componenti della Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche intermedie e finali dei tirocinanti e a quelli della Commissione di valutazione interna preposta alle predette verifiche, di cui all'articolo 8, non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza in qualsiasi forma. Precisa che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario tuttavia precisare, all'articolo 9, che gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale e della Commissione di valutazione interna, nonché gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dai loro componenti, sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle Associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.

Mauro GUERRA, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (atto n. 437);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario prevedere che la corresponsione di borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli, di cui all'ar-

ticolo 6, comma 2, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che alle spese che ne deriveranno si potrà comunque far fronte anche attraverso le risorse derivanti dalla quota di iscrizione ai corsi di formazione;

ai componenti della Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche intermedie e finali dei tirocinanti e a quelli della Commissione di valutazione interna preposta alle predette verifiche, di cui all'articolo 8, non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza in qualsiasi forma;

al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario tuttavia precisare, all'articolo 9, che gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale e della Commissione di valutazione interna, nonché gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dai loro componenti, sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle Associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

All'articolo 9, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale, di cui al comma 1, e della Commissione di valutazione interna, di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché dai rimborsi spese corrisposti ai componenti delle medesime Commissioni, sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o

delle Associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge. ».

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Atto n. 459.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il viceministro Luigi CASERO fa presente che il provvedimento in esame, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e che la ripartizione in misura prefissata tra l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), introdotta dal provvedimento in esame, del contributo annuo dovuto annualmente dal Ministero dello sviluppo economico agli organismi nazionali di normazione italiani, non comporta riflessi sul funzionamento dei predetti enti.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (atto n. 459);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento in esame, come affermato dalla relazione tecnica, non comporta alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

la ripartizione in misura prefissata tra l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), introdotta dal provvedimento in esame, del contributo annuo dovuto annualmente dal Ministero dello sviluppo economico agli organismi nazionali di normazione italiani, non comporta riflessi sul funzionamento dei predetti enti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Atto n. 4407.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 461.

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Atto n. 453.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Atto n. 456.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA

16529



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 24 OTT. 2017

Prot. N. 189686
Prot. Entrata N. 189399
Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Atto Camera n. 4505-B - Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Relazione tecnica al passaggio tra i due rami del Parlamento.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

R

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0189399/2017

L'articolo 1, recante disposizioni in materia di avvocati stabiliti, sostituisce l'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 96/2001 con un nuovo testo, al fine di uniformare la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dall'art. 22, comma 2, dalla legge n. 247/2012 per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo abilitativo in Italia. La disposizione, in particolare, riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, altresì, per i medesimi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura (comma 1). Viene, altresì, introdotta una disciplina transitoria (comma 2).

Dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le eventuali attività amministrative e di comunicazione da parte del Ministero della giustizia potranno essere svolte attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si precisa inoltre che l'attività di formazione presso la Scuola superiore dell'avvocatura è disciplinata e regolata autonomamente con regolamento del Consiglio nazionale forense e che la frequenza è subordinata al pagamento di una quota da parte dell'avvocato interessato alla formazione funzionalizzata all'iscrizione all'albo speciale, a totale copertura delle spese connesse all'organizzazione dei corsi formativi.

L'articolo 2, aggiunto in prima lettura, reca disposizioni volte a apprestare ulteriori mezzi di tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su internet dai prestatori dei servizi dell'informazione.

Il comma 1, in particolare, attribuisce all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari, ordinando, in presenza di determinate condizioni, l'immediata cessazione delle violazioni del diritto d'autore.

Il comma 2 delega all'Autorità il potere di disciplinare con proprio regolamento le procedure relative all'adozione e alla convalida dei suddetti provvedimenti cautelari.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività dell'AGCOM non pesano sul bilancio dello Stato, considerato che, per legge, tale Autorità si finanzia con i contributi versati dagli operatori del mercato da essa regolato.

L'articolo 3, modificato in prima lettura, disciplina, al comma 1, la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, fissando la data del 1° settembre 2018 quale termine a partire dal quale la prescrizione di medicinali ad uso veterinario deve avvenire obbligatoriamente mediante ricetta elettronica. Inoltre, nel corso della prima lettura, è stato introdotto il comma 2 che comporta l'obbligo, a decorrere dalla stessa data, di redigere le ricette dei mangimi medicati (vale a dire modificati con miscele autorizzate) esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica.

Le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento al sistema di tracciabilità, si precisa che, essendo il sistema realizzato mediante sostanziale sovrapposizione ed utilizzo degli strumenti già attivi per il monitoraggio dei

be

Prot: RGS 0189399/2017

medicinali ad uso umano, la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché eseguito con le risorse umane, strumentali e finanziarie, interne al Ministero della salute, disponibili a legislazione vigente.

La banca dati, infatti, è già funzionante presso il Ministero della salute ed è stata originariamente istituita per la tracciabilità del farmaco ad uso umano. Successivamente è stata ampliata e attualmente prevede un settore dedicato alla raccolta dei dati relativi ai medicinali veterinari, fino ad ora alimentato su base volontaria.

A regime, la digitalizzazione delle procedure comporterà una elevata riduzione degli oneri per i soggetti coinvolti e un risparmio di risorse umane ed economiche per i Servizi veterinari e le autorità competenti deputate al controllo ufficiale e all'attività di farmaco-sorveglianza nonché una semplificazione per i veterinari liberi professionisti, per i detentori/proprietari degli animali e per coloro su cui ricadono gli obblighi di tracciabilità (produttori, distributori, farmacisti).

In merito all'introduzione dell'obbligo di utilizzo del modello informatizzato di ricetta veterinaria, in luogo di quello cartaceo, si fa presente che la maggior parte delle regioni ha già aderito alla sperimentazione su base volontaria, consistente nell'accesso al prontuario on-line del Ministero della salute, e che il relativo servizio informativo è già a disposizione dei servizi veterinari delle ASL.

Al riguardo si segnala che, nelle more dell'introduzione dell'obbligo di prescrizione informatizzata del farmaco veterinario su tutto il territorio nazionale, nel periodo agosto-settembre 2015 è partita la fase di sperimentazione su base volontaria presso le regioni Abruzzo e Lombardia, con la collaborazione tecnica ed operativa del Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, consistente nell'accesso al prontuario on-line del Ministero della salute, disponibile al link <https://www.vetinfo.sanita.it/>. I soggetti coinvolti sono 8 ASL, 24 veterinari liberi professionisti, 25 grossisti e farmacie e 59 allevamenti (11 avicoli, 41 bovini e 7 suini) di cui 49 in regione Lombardia e 10 in regione Abruzzo. Nel corso del 2016, altre Regioni e Province autonome (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, P.A. di Bolzano, P.A. di Trento, Sardegna, Umbria, Veneto e Valle D'Aosta) hanno manifestato la volontà di aderire alla sperimentazione auspicando, in tempi brevi, l'adozione della ricetta elettronica.

Inoltre, dall'inizio del 2017 è stata testata, in due grandi manginifici, anche la prescrizione dei mangimi medicati che, a metà agosto, vedrà l'inizio della fase effettiva di sperimentazione nelle Regioni attualmente coinvolte, con la collaborazione tecnica e operativa del Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Le modalità operative per la redazione in formato elettronico della prescrizione dei mangimi medicati sono le stesse di quelle già utilizzate per la prescrizione dei medicinali veterinari e il ritardo nell'inizio della fase sperimentale è da attribuirsi esclusivamente a questioni organizzative e non a problemi tecnici.

Si segnala infine che le predette attività di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute saranno realizzate a valere sulle risorse comunitarie destinate all'intervento "Malattie animali".

L'articolo 4, introdotto in prima lettura, predispose un apparato sanzionatorio per le violazioni del regolamento 531/2012 relativo al **roaming delle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'UE**, come modificato dai regolamenti 2015/520 e 2017/920. Esso interviene sull'articolo 98 del D.lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) conferendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria variabile dai 120.000,00 euro ai 2.500.000,00 euro nei casi di violazione di una serie di disposizioni del Regolamento n. 2012/531/UE.

Il nuovo **comma 16-ter** prevede altresì che qualora l'Autorità riscontri la sussistenza di una violazione di una serie di disposizioni del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti possa adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del

Prot: RGS 0189399/2017

provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

Infine, il nuovo comma 16-*quater* prevede che l'Autorità pubblichi i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sopra esposte a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è dotata di autonomia finanziaria e provvederà ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5, reca disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio d'Europa del 28 novembre 2008, sulla lotta contro alcune forme di discriminazione razziale e xenofobiche.

La norma, in particolare, estende l'ambito di applicazione della fattispecie aggravante di reato di "negazionismo", di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 654/1975, prevedendo la punibilità oltre che - come previsto nel testo vigente - in caso di negazione totale o parziale della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, anche nei casi di grave minimizzazione ed apologia dei medesimi crimini (comma 1). Viene, inoltre, aggiunto il "negazionismo" alle fattispecie delittuose che, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, in relazione alla commissione di tale reato viene prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive (comma 2).

Con riguardo al comma 1, si evidenzia che, trattandosi di norma di diritto sostanziale, volta ad allargare la casistica delle condotte xenofobiche ed antisemitiche ritenute illecite e da reprimere con applicazione di una pena pari ai comportamenti di "negazionismo", l'attuazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'amministrazione della giustizia provvede agli adempimenti di natura istituzionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Con riguardo al comma 2, si rileva altresì che per evitare la strumentalizzazione a fini xenofobi di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare è prevista la responsabilità amministrativa per enti, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, per i quali è previsto l'inasprimento del regime sanzionatorio con l'introduzione di un articolo aggiuntivo al D. lgs. n. 231/2001. L'attuazione di tale norma, che introduce una disciplina puramente sanzionatoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

L'articolo 6, modificato in prima lettura, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016).

In particolare, il comma 1, introdotto in prima lettura, interviene sugli articoli da 12 a 14 della L. 122/2016:

- rinnovando la condizione, attualmente prevista come necessaria ai fini dell'indennizzo, che la vittima disponga di un reddito annuo, come risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (lettera a)];
- ammettendo all'indennizzo anche i soggetti che non hanno esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, qualora lo stesso abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato [lettera b)].

In base all'attuale formulazione della disposizione, la vittima, per ottenere il risarcimento del danno, deve avere già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

- ammettendo all'indennizzo anche le vittime che abbiano percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, purché dette somme siano pari o inferiori a 5.000 euro [lettera c)].

Prot: RGS 0189399/2017

- In base all'attuale formulazione della disposizione, la vittima, per ottenere il risarcimento del danno, non deve aver percepito, per lo stesso fatto, somme - di qualsivoglia ammontare - erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati;
- ampliando i casi di ammissibilità delle domande di indennizzo [lettere d) ed e)].
In particolare, infatti, rispetto alla legislazione vigente, per effetto di tali disposizioni, le domande che non attestano l'infuttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno sono ritenute ammissibili nei casi in cui l'autore del reato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio e, inoltre, i termini per la presentazione della domanda possono decorrere anche dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (mentre attualmente hanno decorrenze anteriori), con ciò ampliando i termini per la medesima presentazione.

Gli oneri derivanti da tali disposizioni sono stimati tenendo presente che gli importi dell'indennizzo sono legati al ristoro delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, e sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, assicurando la proporzionalità della misura dell'indennizzo rispetto alla gravità del reato di violenza subito.

A titolo esemplificativo, nei casi in cui l'autore del reato sia ignoto, si fornisce il seguente schema, opportunamente rimodulato, che prevede la diversa misura degli indennizzi, a seconda delle fattispecie delittuose, tenuto conto del numero maggiore di possibili beneficiari (n. 49):

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 879.000,00 per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

Analogamente, nel caso in cui l'autore del reato sia noto, ma l'esito delle procedure giudiziarie od esecutive non abbia determinato il risarcimento del danno alla vittima, tenuto altresì conto dei nuovi requisiti di accesso all'indennizzo, è possibile ipotizzare, in mancanza di analitici dati statistici al riguardo, un numero di beneficiari non superiore a quelli stimati per le vittime di reato violento da autore ignoto:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;

€ 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 879.000,00, per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

L'onere complessivo può essere stimato in circa euro 3.996.000,00 e rideterminato a fini prudenziali in euro 4.000.000,00 all'anno. La legge n. 122/2016 autorizza già una spesa di euro 2.600.000 annui a decorrere dal 2016. Il presente provvedimento incrementa la platea dei beneficiari, come sopra esplicitato, determinando un maggior onere annuo pari ad euro 1.400.000.

Pertanto, la lettera f) del comma 1 prevede un incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. In particolare, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, è disposto un incremento di detto Fondo pari a 2.800.000 euro per il 2017 e a 1.400.000 annui a decorrere dal 2018;

Il comma 2, inoltre, dispone che l'indennizzo a carico dello Stato, previsto ai sensi degli articoli da 11 a 16 della L. 122/2016 in favore delle vittime di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, spetti anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della medesima legge 122/2016.

Il comma 3 prevede poi che le domande dei soggetti di cui al comma 2 siano presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e

Prot: RGS 0189399/2017

secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.

La stima finanziaria di tali disposizioni è stata operata con riferimento ai dieci anni (2006-2015) precedenti all'entrata in vigore della legge e considerati i casi di coloro che potranno essere ammessi al beneficio dell'indennizzo, ipotizzando un numero di persone offese ad opera di ignoti che può essere stimato nella misura di **496 in ragione d'anno**, cui sono da aggiungere, sempre a fini prudenziali, in egual numero di beneficiari vittime di tale tipologia di reati commessi da autori noti, per un totale complessivo di **992 beneficiari annui**.

Applicando le misure degli indennizzi come sopra ipotizzate a secondo delle fattispecie delittuose, si prevede:

INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE IGNOTO DEL REATO:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;
 € 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;
 € 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) =
 € 879.000,00 per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

L'onere complessivo valutato su un periodo di dieci anni antecedenti l'entrata in vigore della legge può essere stimato in circa 19.980.000,00 e rideterminato ai fini prudenziali in euro 20.000.000,00.

INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE NOTO DEL REATO:

€ 7.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 364.000,00;
 € 5.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 755.000,00;
 € 3.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) =
 € 879.000,00, per un totale stimato in € 1.998.000,00 all'anno.

L'onere complessivo valutato su un periodo di dieci anni antecedenti l'entrata in vigore della legge può essere stimato in circa 19.980.000,00 e rideterminato ai fini prudenziali in euro 20.000.000,00.

INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE IGNOTO DEL REATO

IMPORTI INDENNIZZO O FISSO	nr BENEFICIA RI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7	52	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364
5	151	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755
3	293	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879
TOTALE		1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
TOTALE PER 10 ANNI		19.980									

Mila euro

INDENNIZZO NEL CASO DI AUTORE NOTO DEL REATO

Prot: RGS 0189399/2017

IMPORTI INDENNIZZI O FISSO	nr BENEFICIA RI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7	52	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364
5	151	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755
3	293	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879
TOTALE		1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
TOTALE PER 10 ANNI		19.980									

Mila euro

Per tanto, l'ammontare complessivo dell'indennizzo che potrà essere corrisposto ai beneficiari in possesso dei necessari requisiti normativi, per il periodo decennale (2006-2015) antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 122/2016, può stimarsi in euro 40.000.000,00, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per l'anno 2018 - in ragione dell'ampliamento della platea dei beneficiari prevista su base annua da 652 a 992 unità (contributo annuale dello Stato al Fondo di solidarietà da 2,6 a 4 milioni di euro).

In conclusione, il **comma 4** provvede alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'articolo 6, composti dagli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,8 milioni per l'anno 2017, ad 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, nonché dagli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per l'anno 2018, provvedendo quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ad essi si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROSPETTO ONERI ARTICOLO 6			
	2017	2018	2019 e successivi
Oneri "autorizzati" derivanti da incremento contributo statale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 122 del 2016 (<i>comma 1, lettera f</i>)	2.800.000	1.400.000	1.400.000

Prot: RGS 0189399/2017

Oneri "valutati" derivanti dal riconoscimento dell'indennizzo per i reati commessi nel periodo 30 giugno 2005-22 luglio 2016 (comma 2)	10.000.000	30.000.000	
TOTALE MAGGIORI ONERI	12.800.000	31.400.000	1.400.000

L'articolo 7, modificato in prima lettura, introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA, riconoscendo una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA.

L'indennizzo proposto è pari, per ogni anno di durata della garanzia, allo 0,15 per cento dell'importo garantito, di cui all'articolo 38-bis del decreto IVA.

Utilizzando gli ultimi dati disponibili inviati dall'Agenzia delle Entrate in data 6 giugno 2017, risulta che i contribuenti IVA che hanno chiesto rimborso con obbligo di presentazione di garanzia nell'anno 2016 sono circa 9.000 per un valore totale di 5.200 milioni di euro.

Sulla base di questi aggiornamenti, la stima del costo totale dell'indennizzo (0,15%), in termine annuo, è valutabile in circa 7,8 milioni di euro per ciascun anno di garanzia.

L'onere complessivo è di circa 23,4 milioni di euro per i tre anni considerati (7,8 mln x 3).

Nella relazione tecnica originaria al provvedimento erano stati stimati oneri pari a 2,4 milioni di euro su base annua (7,2 milioni per il triennio), sulla base dei dati dei rimborsi riferiti al 2014, abbattuti per tenere conto dell'andamento dei rimborsi nei primi mesi del 2015 (dati parziali).

Sulla base dei nuovi dati disponibili riferiti al 2016, l'impatto differenziale della misura è pari a 5,4 milioni di euro (7,8-2,4) su base annua e pari a 16,2 milioni di euro per il triennio considerato (23,4-7,2).

L'articolo 8, aggiunto in prima lettura, recante "Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta finalizzate alla chiusura del Caso EU pilot 9164/17/TAXU".

La norma, in particolare, inserisce l'articolo 30-ter al DPR 633/72 prevedendo, al comma 1, la possibilità per il soggetto passivo di presentare la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta entro il termine di due anni dal versamento della medesima ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Il comma 2 prevede, inoltre, che, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria accerti la non debenza dell'IVA (o accerti un minor importo di IVA dovuta) con riferimento a specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi, tale circostanza, oltre a costituire un presupposto per il recupero da parte dell'Amministrazione stessa dell'imposta indebitamente detratta dal cessionario o committente, rappresenta anche un presupposto per il recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'IVA versata ma non dovuta.

La norma, prevedendo procedure e termini nuovi per i rimborsi di IVA erroneamente versata, comportando variazioni procedurali e cambiamenti nelle tempistiche.

La modifica in esame, volta ad introdurre il citato art. 30-ter, intervenendo sui termini per la richiesta di rimborsi in caso di ripetizione di indebito oggettivo, determina oneri per il bilancio dello Stato che, pur nella difficoltà della loro esatta quantificazione, possono essere valutati - prudenzialmente - nell'importo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2017.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Prot: RGS 0189399/2017

L'articolo 9, relativo alla disciplina IVA delle cessioni all'esportazione, al primo comma, sostituisce il comma 5 dell'articolo 26, della legge 11 agosto 2014, n. 125, stabilendo la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3 della stessa legge, i quali provvedono alla loro esportazione anche tramite vettori o spedizionieri da essi incaricati in attuazione di finalità umanitarie comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

Inoltre il secondo comma stabilisce che nel caso di mancata esportazione dei suddetti beni si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1997/471.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo in esame, dal punto di vista strettamente finanziario, non determina effetti di gettito, trattandosi di un intervento sulle procedure e sulle condizioni per poter fruire del suddetto regime di non imponibilità ai fini IVA, in sostituzione di quanto previsto dal D.M. n. 379 del 10 marzo 1988. Il differimento del termine entro il quale il cessionario non residente deve esportare il bene fuori dall'Unione europea (dai 90 giorni dalla consegna del bene previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972, ai 180 giorni previsti dalla lettera b-bis) del medesimo articolo), non incide in linea di principio sulla qualificazione dell'operazione da parte dell'erario.

L'articolo 10, relativo al regime fiscale delle navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione Europea o dello SEE, intende estendere il vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte nei Registri di Paesi UE o SEE.

Il Registro Internazionale è stato istituito per l'immatricolazione delle navi mercantili impiegate in attività commerciali di trasporto marittimo di beni o persone, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei Trasporti; attualmente, la possibilità di iscrizione è concessa anche ai cosiddetti Yacht commerciali e alle navi che effettuano servizi di cabotaggio oltre le 100 miglia marine.

In definitiva si tratta di estendere le misure agevolative che comprendono essenzialmente:

- credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (art. 4 c.1 L.457/1997);
- concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte al Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF o all'IRES (art. 4, comma 2, L. 457/1997 modificato dalla L. n. 30/98);
- esclusione dalla base imponibile IRAP, del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (art. 12 D.Lgs 446/1997);
- determinazione forfetaria, per opzione, del reddito imponibile armatoriale, cd Tonnage Tax (art. 155-161 TUIR).

Gli effetti in termini di gettito appaiono di difficile determinazione, in ordine alla necessità di acquisire informazioni su navi iscritte in vari Registri di navigazione.

In linea generale la nuova normativa, trattandosi di estensione di agevolazioni, dovrebbe portare ad una complessiva diminuzione di gettito per l'erario, determinata dalla combinazione di effetti di diversa natura.

In particolare, per quanto riguarda il credito di imposta corrispondente alle ritenute Irpef effettuate nei confronti dei marittimi imbarcati su navi iscritte al RI, si potrebbe verificare una perdita nei confronti degli armatori i quali, attualmente con navi con bandiera comunitaria, si vedrebbero riconosciuta l'agevolazione sull'ammontare delle ritenute che attualmente versano all'erario italiano. Di converso potrebbe verificarsi anche il caso di soggetti che trasferiscono navi attualmente iscritte nel RI verso registri di paesi comunitari ove non vigono le stesse condizioni

Prot: RGS 0189399/2017

operative vincolanti, in termini di composizione dell'equipaggio, corrispondenti a quelle necessarie per l'iscrizione al RI italiano. Trascurando le implicazioni in ordine agli effetti in termini di occupazione di marittimi nazionali che ciò comporterebbe, non dovrebbero verificarsi effetti in merito al versamento delle ritenute, essendo esse attualmente non versate. Un altro fattore distortivo, ma probabilmente di limitata portata, potrebbe originarsi per le previsioni dell'art. 5, comma 5 della legge 88/2001 il quale introduce una norma di interpretazione autentica del comma 8-bis articolo 51 Tuir (in passato era l'art. 53), secondo cui "per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi"; pertanto, in caso di migrazione da RI ad altro registro comunitario, potrebbe venire a modificarsi la tassazione in capo al singolo marittimo in caso prestasse la sua attività lavorativa per un periodo superiore a 183 giorni sullo scafo con bandiera comunitaria.

Per quanto riguarda l'agevolazione Ires o Irpef, dall'analisi dei modelli di dichiarazione Unico 2013 si rileva, nei confronti dei contribuenti che dichiarano di operare nell'ambito dei codici di attività Ateco 50.10.00 (Trasporto marittimo e costiero di passeggeri) e 50.20.00 (Trasporto marittimo e costiero di merci) e che non usufruiscono attualmente delle agevolazioni accordate per l'iscrizione al RI, non aderiscono alla Tonnage Tax, un ammontare di imposta pari complessivamente a 15 mln di euro.

Fatte salve le previsioni dei commi 3 e 5 dell'art. 1 del D.L. n. 457/1997, i quali dispongono di condizioni e requisiti all'iscrizione di navi al RI, come ad esempio la riserva per i servizi di cabotaggio di corto raggio, si adotta l'ipotesi prudenziale che la metà dei soggetti abbiano i requisiti di soggetti residenti o di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che usano navi iscritte in altri registri comunitari, si otterrebbe pertanto una perdita di circa l'80% della metà dell'imposta prima citata, nell'ordine di 6 mln di euro di competenza annua (15mlnX50%X80%).

Nei confronti dell'Irap, utilizzando lo stesso criterio di prudenza, dall'analisi delle dichiarazioni Irap 2013 si osserva un ammontare di Irap pagata nell'ordine di 5 mln di euro. Pertanto, secondo il medesimo presupposto, tale importo rappresenterebbe interamente una perdita di gettito. Infatti, il decreto istitutivo dell'IRAP considera *ex lege* esercitata fuori dal territorio dello Stato l'attività di trasporti marittimi realizzati mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale.

Infine, per quanto riguarda la *Tonnage Tax* (artt. 155-161 TUIR), la fattispecie dovrebbe trovare limitate possibilità di estensione per attrazione, sia per equivalenti regimi esistenti in altri paesi, sia per ulteriori condizioni e vincoli, anche di durata dell'opzione, che essa comporta.

Ulteriori elementi propri dei soggetti che hanno in esercizio navi iscritte al RI, ma non di rilevanza fiscale, riguardano l'esenzione dal versamento dei contributi, attualmente vigente nei confronti dei marittimi impiegati su navi iscritte. Di tali contributi si fa carico un apposito fondo.

Dalla proposta di modifica normativa deriva pertanto una perdita di gettito per competenza di 11 milioni di euro in ragione di anno cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall'articolo 28, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Gli effetti finanziari (per cassa) ipotizzando l'entrata in vigore della norma nell'anno 2017 sono i seguenti:

	2018	2019	2020
IRES/IRPEF	-10,75	-6	-6
IRAP	-9,25	-5	-5
Totale	-20	-11	-11

milioni di euro

Prot: RGS 0189399/2017

Infine, si precisa che le recenti modifiche alla disciplina cd “*Tonnage tax*”, recate dall’articolo 7-*quater*, comma 27, lettera g), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nonché le modifiche correlate alle previsioni recate in materia dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 non incidono sugli effetti finanziari stimati per il presente articolo.

L’articolo 11 intende risolvere la questione del trattamento economico degli ex-lettori di lingua straniera in servizio nelle università statali, che sono stati assunti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, con il quale è stata introdotta la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico”, regolata dal CCNL del personale tecnico amministrativo delle università. La norma è finalizzata a garantire completa ottemperanza alla sentenza del 26 giugno 2001 della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-212/99), la quale ha stabilito che i lettori hanno diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura all’impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l’impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore. I lettori attualmente in servizio nelle università statali sono circa 500, di cui circa 260 hanno un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono.

La disposizione che si propone, applicando il giudicato europeo e quanto stabilito dall’articolo 1 del D.L. n. 2/2004, stanziando risorse aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, attribuendo un significativo cofinanziamento agli atenei per la chiusura dei contenziosi in essere. Si prevede altresì che il MIUR adotti, di concerto con il MEF, uno schema tipo di contratto integrativo dei contratti di sede che ciascun ateneo dovrà definire entro il 2017. Con lo stesso decreto sono anche stabiliti i criteri di ripartizione del fondo a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i contratti integrativi.

Per l’adeguamento degli stipendi futuri, si prevede un onere complessivo pari a euro 8,705 milioni annui, tenuto conto degli arrotondamenti: il costo pro capite massimo dell’adeguamento stipendiale, da moltiplicare per le 260 unità interessate, è infatti pari a € 33.480 (differenza tra l’onere minimo di un collaboratore ed esperto linguistico assunto dopo il 1995, pari a € 21.600, e il costo massimo, comprensivo degli scatti di anzianità, del ricercatore confermato a tempo definito a tempo pieno, pari a € 55.080). A tali oneri a regime, le università provvederanno con lo stanziamento aggiuntivo sul FFO autorizzato dal provvedimento in esame e con le ulteriori risorse eventualmente occorrenti disponibili nei propri bilanci.

La copertura dell’onere aggiuntivo derivante dall’incremento del FFO è garantita mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall’articolo 28, della legge 29 luglio 2015, n. 115; per il solo anno 2018 si provvede, in parte, mediante riduzione del predetto fondo e, in parte, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L’articolo 12, relativo all’etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all’alimentazione umana, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le attività di controllo previste da tale norma saranno eseguite dalle amministrazioni centrali e locali competenti (Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Aziende sanitarie locali) con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si rappresenta che tali attività di

Prot: RGS 0189399/2017

controllo sono le stesse già svolte in attuazione delle previsioni contenute nel DPR n. 180 del 1988, che ha recepito la direttiva 83/417/CEE, poi abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203 e riguardano i controlli sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti (che sono le stesse di quelle previste nella direttiva 83/417/CEE) e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva. Dalle disposizioni in esame, quindi, non derivano nuove attività di accertamento, ma la verifica che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203: il tenore massimo di umidità della caseina al 12% e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare, ridotto al 2%.

La previsione sulle autorità competenti è stata inserita in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, il quale, in merito ai controlli in materia di sicurezza alimentare, prevede che le autorità competenti siano il Ministero della salute, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Trattasi, pertanto, di attività istituzionali delle medesime, fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le attività di controllo di competenza del Ministero della salute sono già coperte dalle risorse previste dal capitolo di spesa 5010 del Ministero della salute "Spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli", mentre i controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono coperti con le risorse finanziarie già destinate al funzionamento e all'operatività dell'Ispettorato centrale repressione frodi (Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", capitoli n. 2460 e n. 2461 "Spese per acquisti di beni e servizi" e pertinenti piani gestionali).

Nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, è stato aggiunto il comma 10, che esonera dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme sull'etichettatura di tali prodotti, chi, nell'esercizio della propria attività (di ristorazione, bar, mensa) utilizza caseine e caseinati in confezioni originali e non sia in grado di verificare l'esatta corrispondenza di tali prodotti alla indicazioni riportate in etichetta. Anche da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di minori entrate, posto che le sanzioni amministrative comminabili alle condotte di chi utilizza - per la preparazione di alimenti - caseine o caseinati non rispondenti ai requisiti previsti dalla direttiva, costituiscono nel panorama dell'ordinamento italiano una novità introdotta dal comma 9 dell'articolo in esame.

Nel corso della seconda lettura al Senato della Repubblica, è stata soppressa la disposizione del comma 5 che attribuiva alle imprese del settore alimentare la facoltà di riportare alcune indicazioni obbligatorie solo nella bolla di accompagnamento, anziché in etichetta. Tale soppressione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale.

L'articolo 13, introdotto in prima lettura su iniziativa governativa, reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte ad abrogare il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha stabilito che l'anagrafe degli equidi, sulla base di linee guida e dei principi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, venga gestita e organizzata dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), al fine di garantire la completa attuazione delle finalità stabilite dal Regolamento (UE) 2016/429 (Animal health law), accentrando la gestione dell'anagrafe in capo al Ministero della salute, attraverso la banca dati informatizzata, istituita, presso lo stesso Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 196 del 1999, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi stabiliti dagli articoli 108, 109 e 110 dello stesso Regolamento. Conseguentemente, le risorse destinate a legislazione vigente all'anagrafe degli equidi presenti presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono trasferite

Prot: RGS 0189399/2017

allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute, a cui sono demandate le competenze di gestione e organizzazione dell'anagrafe degli equidi prevista dal Regolamento (UE) 2016/429. Trattandosi di trasferimento di competenze da un Ministero a un altro, legate ad attività già svolte a legislazione vigente, la disposizione in esame non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14, introdotto in prima lettura, apporta modifiche all'articolo 12 decreto legislativo n. 71/2015, concernente l'idoneità dei lavori marittimi ad esercitare l'attività lavorativa in mare. Le modifiche stabiliscono che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista nel caso in cui il lavoratore si trovi in viaggio (in quanto imbarcato), non possa superare i tre mesi (comma 1).

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che il rilascio e il rinnovo dei certificati sono a carico dei lavoratori marittimi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 71/2015 e che la clausola di invarianza finanziaria, prevista espressamente al comma 2, stabilisce che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15, aggiunto in prima lettura, inserisce l'articolo 10-*bis* nel decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, comminando la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose (comma 1).

Secondo le predette disposizioni, qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione (par. 1) e ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o che contiene una sostanza classificata come pericolosa, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta, menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta (par. 2, primo comma).

L'attuazione dell'articolo rientrerà nel "Piano nazionale controlli su prodotti chimici" di cui al paragrafo 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 20097, emanato annualmente dall'Autorità competente REACH/CLP del Ministero della salute in collaborazione con le Regioni e Province autonome. Di conseguenza, non vi sono oneri finanziari in quanto vi è un piano annuale di vigilanza sui prodotti chimici già esaustivamente strutturato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione dell'articolo 48 del regolamento CE 1272/2008 CLP, saranno utilizzati sia per incrementare le attività ispettive che per predisporre un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulla valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale secondo quanto già previsto dall'articolo 13, comma 3, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006".

L'articolo è dotato di una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 2).

L'articolo 16, in materia di tutela delle acque, integra le disposizioni di cui all'art. 78-*sexies*, del D.lgs. n. 152/2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, prevedendo, in particolare, che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di

Prot: RGS 0189399/2017

garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili.

Dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attività di promozione di intese con le Regioni e le Province autonome che le Autorità di bacino sono tenute a svolgere secondo la disposizione in esame si sostanzia, infatti, in una mera attività di coordinamento nei confronti delle stesse Regioni e province autonome, che verrà effettuata con mezzi di comunicazione, anche telematici, già a disposizione delle Autorità di bacino. Inoltre, la pubblicazione dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche conformi al decreto legislativo n. 152/2006, è effettuata da ISPRA sul proprio sito istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso della seconda lettura al Senato della Repubblica, è stata aggiunta, in fine, una disposizione normativa che obbliga le Autorità di bacino distrettuale a rendere disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dei laboratori.

Si tratta di attività che comunque verranno poste in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17, in materia di acque reflue urbane, modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti - riferiti al contenuto di fosforo e azoto - vengano monitorati non in relazione alla potenzialità dell'impianto, ma, più in generale, con riferimento al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano espresso in abitanti equivalenti (A.E.) (comma 1).

L'attuazione della norma potrebbe comportare, limitatamente ad alcune situazioni territoriali, ossia agglomerati con carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in area sensibile, un aumento del numero dei parametri da analizzare nell'ambito dei periodici controlli eseguiti agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, così come previsto dalla norma. Si tratta tuttavia di attività che rientrano nelle competenze istituzionali dell'autorità preposta al controllo (Provincia o Comune), cui si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Dal presente articolo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli organi di controllo svolgeranno le eventuali ulteriori attività in questione con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

L'articolo 18, in materia di emissioni industriali, è stato inserito nel corso dell'esame alla Camera, al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2010/75/CE. Si tratta per lo più di disposizioni di modifica del d.lgs. n. 156/2006 (T,U, ambientale) di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene alla lettera f), secondo la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà rendere disponibili al pubblico, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, anche le informazioni sulle decisioni adottate in contesti transfrontalieri, si evidenzia che tale Ministero già dispone di un sito istituzionale per l'attività ivi prevista, pertanto la norma non presenta carattere oneroso, potendo fare riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento infine alla lettera t), con la quale diventerà obbligatorio (anziché facoltativo) il controllo delle emissioni nell'acqua per le installazioni che producono biossido di titanio, si precisa che anche tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali attività, infatti, pur se allo stato la normativa vigente le ha previste solo in via facoltativa, sono state comunque svolte da ISPRA/ARPA. Pertanto, la previsione dell'obbligatorietà di tali attività non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0189399/2017

L'articolo 19, aggiunto in prima lettura, dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia. Si tratta, in concreto, dell'individuazione di una diversa modalità di ripartizione degli oneri generali indicati all'elenco di cui al paragrafo 1, con lievi effetti redistributivi fra i diversi utenti del sistema elettrico. Considerato che il gettito complessivo degli oneri resta invariato, restano invariati anche i gettiti di IVA, accise e addizionali ad esso applicate. E' d'altronde atteso un recupero di competitività delle imprese interessate con un effetto positivo sulla crescita e sull'occupazione e un conseguente effetto positivo sul reddito prodotto e sul bilancio dello Stato.

La norma, dunque, non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 20, aggiunto in prima lettura, apporta alcune modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28/2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Le modifiche consistono, sostanzialmente, in un adeguamento della soglia di potenza elettrica di impianto, al di sotto della quale gli incentivi alla produzione elettrica sono attribuibili senza meccanismi di asta, la previsione che, anche in questo caso, si adottino stimoli per la riduzione dei costi e, infine, con riferimento al caso in cui si svolgono le aste, l'introduzione della possibilità di svolgerle per contingenti riferiti anche a più tecnologie e specifiche categorie di interventi.

La nuova disciplina degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili per il periodo fino al 2020 sarà attuata da un decreto interministeriale.

Tali incentivi, però, non gravano sulla finanza pubblica. Infatti, il comma 7 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28/2011 (comma che resta immutato) stabilisce che *"L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo [...] trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica"*.

Anche laddove volessero essere considerati effetti indiretti, vale la pena rimarcare che lo sblocco delle politiche di incentivazione, possibile con l'approvazione dell'articolo 20, attiverà nuovi investimenti in impianti, con conseguenti maggiori entrate per lo Stato in termini di Iva e imposte, di quantificazione non possibile, essendo dipendenti dalle determinazioni che saranno assunte con i decreti ministeriali. L'incremento della componente A3, comunque previsto modesto in considerazione del breve lasso di tempo da coprire (fino al 2020), comporta anch'esso un vantaggio per l'erario, essendo la componente A3 gravata da Iva.

L'articolo 21, aggiunto in prima lettura, dispone in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (metano) la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas. Si tratta, in concreto, dell'individuazione di una diversa modalità di ripartizione degli oneri generali del sistema gas, con effetti redistributivi fra i diversi utenti del sistema medesimo. Considerato che il gettito complessivo degli oneri resta invariato, restano invariati anche i gettiti di IVA, accise e addizionali ad esso applicate. E' d'altronde atteso un recupero di competitività delle imprese interessate che potrebbe comportare un effetto positivo sul bilancio dello Stato.

La nuova disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 22 reca modifiche alla legge n. 234/2012 volte a :

- privare la Segreteria del CIAE della qualificazione di "ufficio" [lettera a), aggiunta in prima lettura];
- assicurare, da un lato, una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del TFUE e, dall'altro, garantirne il corretto e tempestivo recepimento di tali atti [lettere b) e c)].

Prot: RGS 0189399/2017

Tali disposizioni, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 23, introdotto in prima lettura, reca disposizioni finalizzate all'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. In particolare, le norme, confermando la competenza del Prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori già prevista dalla normativa vigente (DPR n. 162/1999), introducono alcune novità in materia:

- ampliano da 4 a 5 il numero dei componenti della commissione esaminatrice nominati dal Prefetto;
- modificano la composizione della stessa commissione, prevedendo che i suoi componenti siano designati uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, attribuiscono a tale agenzia le competenze in materia;
- escludono la corresponsione di compensi ai componenti della commissione, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente.

Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le norme in esame escludono la corresponsione – attualmente prevista – di compensi ai commissari, e di ulteriori emolumenti di natura non retributiva, quali ad esempio rimborsi spese o gettoni di presenza.

L'articolo 24 mira ad apportare una modifica al principio di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico codificato nell'articolo 4 bis commi 1 e 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che a sua volta già derogava alla disciplina stabilita nel codice di protezione dei dati personali di cui al D. Lgvo 196/2003. Per effetto della presente modifica, il termine di conservazione dei predetti dati non scade più il 30 giugno 2017, ma viene prorogato a settantadue mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sopra citata.

La disposizione, volta a contrastare in misura maggiormente incisiva il fenomeno del terrorismo, e quindi, ad assicurare il compiuto svolgimento delle attività necessarie all'accertamento e repressione dei reati connessi al predetto fenomeno, ha natura prettamente dispositiva e non è suscettibile di generare oneri per l'Erario: i costi di conservazione del traffico dei dati telefonici e telematici connessi ai procedimenti penali instaurati per tali tipologie di reati di matrice terroristica, peraltro, restano a carico degli stessi operatori telefonici che hanno svolto le attività d'intercettazione secondo le modalità previste con i database in uso ai medesimi.

L'articolo 25 disciplina il trattamento economico del personale esterno alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea, prevedendo che l'indennità di missione corrisposta a tal fine dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga calcolata ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 6, della legge n. 145/2016 (comma 1) – che disciplina l'indennità da corrispondere al personale che partecipa alle missioni internazionali - sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio.

L'articolo proposto si limita pertanto a regolare l'indennità che è conferita dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale esterno alla Pubblica Amministrazione, dopo che la partecipazione alle missioni del SEAE sia stata deliberata ed autorizzata e siano state stabilite

Prot: RGS 0189399/2017

le risorse da destinare a tali iniziative, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.

Le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né sono suscettibili di determinare effetti apprezzabili di maggior spesa, sia pur di carattere eventuale, con riferimento alle singole missioni di spesa che dovessero essere autorizzate le quali in ogni caso non possono superare lo stanziamento assegnato a tali iniziative in sede di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo della predetta legge.

L'articolo 26, introdotto in prima lettura dalla Camera dei deputati, individua in ENAC, l'Autorità nazionale competente ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi.

La norma fa inoltre salvo quanto previsto all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con riferimento alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Anche tale articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'ENAC svolgerà le predette funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 27, introdotto in prima lettura, stabilisce che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possano, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113.

Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi le norme in esame si applicano fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi (comma 1).

Le norme stabiliscono anche che il controllo della rendicontazione degli interventi in oggetto possa essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto delle norme contenute nel codice dei contratti pubblici¹², con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea (comma 2).

Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi sostenuti per l'avvalimento, limitato alla durata degli interventi di cooperazione, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione (comma 1) e per l'attività di controllo (comma 2) sono a carico del bilancio comunitario, che finanzia integralmente i programmi affidati dalla Commissione europea in gestione indiretta al MAECI, ai sensi dell'art. 60 del regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. I suddetti costi trovano esclusivamente copertura nei finanziamenti forniti dalla Commissione europea, rientrando nelle spese amministrative che, secondo le procedure di attuazione definite a livello UE, sono imputabili alla dotazione finanziaria assegnata all'esecuzione dei programmi.

L'articolo 28, aggiunto in prima lettura, apporta modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice della privacy) e, in particolare anticipare alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. In particolare, la modifica di cui alla lettera a) (inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 29), nel precisare la categoria dei "responsabili", prevede che quando i trattamenti hanno un particolare grado di complessità siano definite con i titolari, attraverso appositi atti, le modalità, la durata e, tra le altre, le finalità del trattamento.

Prot: RGS 0189399/2017

La modifica di cui alla lettera b) (inserimento dell'art. 110-*bis*) è tesa ad anticipare le tutele previste dal regolamento (UE) n. 2016/679 per il trattamento dei dati sensibili in caso di riutilizzo, stabilendo che sia possibile soltanto per il perseguimento di finalità connesse alla ricerca scientifica e a fini statistici.

Entrambe le disposizioni sono finalizzate ad integrare le disposizioni del Codice della privacy e a garantire una maggior tutela del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

Con specifico riferimento al comma 4-*bis*, si sottolinea che esso introduce una mera facoltà, per i titolari del trattamento dei dati, di avvalersi di soggetti pubblici o privati in qualità di responsabili, che verrà esercitata esclusivamente nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigenti.

Quanto all'articolo 110-*bis*, si precisa che si tratta di disposizione meramente procedurale.

Di conseguenza, la proposta emendativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29, introdotto in prima lettura, relativo al funzionamento del Garante per il trattamento dei dati personali, è finalizzato a potenziare la struttura e gli uffici del Garante incaricati di garantire l'attuazione del regolamento (UE) n. 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Tale regolamento innova profondamente la disciplina del trattamento dei dati personali e richiede ai singoli Stati membri di assicurare che le preposte autorità nazionali di controllo siano poste nella condizione di poter svolgere con competenza la puntuale applicazione delle norme contenute nello stesso regolamento contribuendo alla sua coerente ed uniforme applicazione in tutta l'Unione.

Ciò implica un necessario potenziamento, da un lato, della struttura e degli uffici del Garante e, dall'altro lato, una naturale implementazione delle attività di controllo e di interscambio con le omologhe strutture degli altri paesi dell'Unione.

Tale esigenza si esplica attraverso un potenziamento dello svolgimento dei poteri ispettivi e di indagine, correttivi e sanzionatori, oltre che autorizzativi e consultivi il cui svolgimento richiede l'inevitabile incremento della struttura operativa attraverso l'acquisizione di qualificate figure professionali.

Il Garante, inoltre, è chiamato sempre più spesso ad intervenire anche nell'ambito dei pertinenti contesti dell'Unione al fine di contribuire ad una corretta applicazione delle comuni disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Tra questi, si segnala l'esigenza di assicurare per effetto delle nuove disposizioni regolamentari una costante presenza nell'ambito dei seguenti tavoli di lavoro tenuti normalmente nelle sedi di Brussels, Parigi, l'Aia ed altre:

- Gruppo art. 29 (v. Direttiva 95/46/CE, artt. 29 -30) e relativi sottogruppi;
- Comitato ex art. 31 (Direttiva 95/46/CE, art. 31);
- Autorità di controllo comune (ACC) Europol, Dogane;
- Gruppi di supervisione comune CIS-Dogane, Eurodac, VIS, SIS II, IMI (vd. relativi trattati e atti istitutivi);
- Consiglio d'Europa;
- OCSE (WPISP; ICCP) (Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 1960);
- Gruppi di lavoro del Consiglio dei ministri dell'UE volti all'esame o all'approvazione di atti legislativi ed alla valutazione di atti legislativi vigenti.

Premesso quanto sopra la norma all'esame prevede, al comma 1, l'ampliamento della pianta organica di 25 unità nel profilo professionale del funzionario, in funzione delle effettive esigenze che si manifesteranno nei prossimi mesi per effetto dello sviluppo delle attività programmate nell'ambito dei pertinenti contesti dell'Unione.

Il medesimo comma 1 prevede altresì l'erogazione di un contributo annuale a decorrere dal 2018 di euro 1.400.000.

La spesa stimata per il 2018 e per le annualità successive tiene conto, in primo luogo, dell'ampliamento della pianta organica di 25 unità; assumendo, dai dati ricavabili dal Conto

Prot: RGS 0189399/2017

Annuale 2015, un costo medio unitario di euro 106.470, la spesa complessiva connessa a tale ampliamento dell'organico si stima in complessivi euro 2.661.750 il cui onere tiene conto di una progressione professionale compatibile con le vigenti disposizioni regolamentari.

Poiché le impellenti esigenze di incremento dell'organico, dettate dalle disposizioni dell'Unione di prossima entrata in vigore, richiedono una pronta acquisizione delle risorse umane, è stato stimato che tale immissione possa avvenire ragionevolmente già dal settembre 2017. In funzione di tale presumibile data di assunzione, si stima compatibile l'onere aggiuntivo per il 2017 previsto in euro 887.250.

Per agevolare la celerità dell'immissione in ruolo, oltre che per favorire al tempo stesso una parziale mitigazione degli effetti finanziari a carico del comparto pubblico nel suo complesso, sarà privilegiata la procedura dell'assunzione attraverso l'Istituto della mobilità.

In relazione alla necessità di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di controllo affidate al Garante per la protezione dei dati personali e fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dei dati nell'Unione europea si prevede poi un contributo annuale aggiuntivo pari a euro 1.400.000.

Il comma 2 assicura i mezzi di copertura, per il 2017, di 887.250 euro e, a decorrere dal 2018, di 4.061.750 euro, mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Riguardo all'incremento degli oneri di personale, si segnala che le vigenti disposizioni sull'ordinamento del personale del Garante prevedono che la progressione retributiva di ciascun dipendente venga assicurata tramite il riconoscimento di uno scatto annuale, salvo giudizio di insufficienza. In tale ottica, appare ragionevole ipotizzare che, in presenza di una ordinaria diligenza nell'espletamento dei propri compiti, tale progressione debba essere comunque riconosciuta.

Il vigente regolamento del personale prevede poi, oltre al citato scatto annuale, ulteriori tipologie di progressione stipendiale biennale attribuibile in esito a procedure di valutazione e compatibilmente con le risorse disponibili. Considerato che tale progressione valutativa non integra la fattispecie dell'automatismo stipendiale e, quindi, la variabilità nella relativa attribuzione, si è ritenuto, prudenzialmente, di utilizzare un dato medio delle retribuzioni previste dalle vigenti tabelle stipendiali, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dei relativi oneri nel medio periodo nonché di assolvere alle finalità informative di cui all'articolo 17, comma 7, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'articolo 30 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 6 (indennizzo vittime di reato), 7 (rimborsi IVA), 8 (restituzione dell'IVA non dovuta), 10 (agevolazioni per imprese marittime), 11 (ex lettori di lingua straniera) e 29 (funzionamento Garante privacy) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 OTT. 2017

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.

RELAZIONE TECNICA

Nota 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, **24 OTT. 2017.**

Prot. nr. 189048
Rif. Prot. Entrata nr. 184750
Allegati:
Risposta a Nota del:

 All'Ufficio Legislativo Economia
e p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze


SEDE

OGGETTO: AC 4652 - "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia". Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica del disegno di legge indicato in oggetto pervenuta, per le vie brevi, in data 12 ottobre 2017 per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, considerato che dalla disposizione non derivano effetti negativi per il bilancio dello Stato, per quanto di stretta competenza, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



DDL n. 4652 -Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia**RELAZIONE TECNICA**

I primi 2 articoli del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'**articolo 1**, il cui inserimento è strettamente consequenziale allo stralcio dell'articolo 34 dal testo originario n. 2287, contiene i principi e le definizioni; l'**articolo 2** conferisce deleghe al Governo per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e per la riforma, la revisione, e il riassetto della disciplina dei diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo», nonché per la riforma e la razionalizzazione dell'intervento pubblico di sostegno al settore.

Con riferimento all'attivazione di un Tavolo programmatico tra il MIBACT e ENIT finalizzato all'inserimento delle attività dello spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale, prevista dal comma 2, lett. b), capoverso 5, si precisa che l'attuazione del criterio di delega dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, secondo il quale dai decreti legislativi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo al comma 4, lett. f), capoverso 5, che dispone il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge n. 633/1941 si rappresenta che il superamento dello strumento del contrassegno SIAE è ritenuto necessario ed opportuno, in quanto esso rappresenta oggi uno strumento superato dall'evoluzione dei supporti e dei consumi. Si consideri in particolare che la maggior parte dei consumi - e anche la eventuale fruizione abusiva - di opere musicali avviene oggi online, ove, evidentemente, non si applica il contrassegno SIAE. Tale strumento dunque risulta essere oggi un onere imposto ai produttori che non determina significativi effetti positivi in termini di lotta alla contraffazione. Si segnala altresì che Italia, Portogallo e Romania, sono gli unici Paesi europei ove l'obbligo di apposizione del contrassegno non sia stato abolito.

Con specifico riguardo al criterio di delega di cui al comma 4, lettera g), si rappresenta che la finalità del criterio previsto non è favorire l'istituzione di nuove scuole di danza, ma solamente quello di regolare il settore della formazione coreutica, dettando criteri e norme che disciplinino l'apertura e la gestione di tali istituti (per i quali non vi sono oggi criteri uniformi sul territorio nazionale né garanzie di professionalità dell'insegnamento). Il comma dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere uno specifico criterio per la revisione e l'aggiornamento della normativa nel settore della formazione coreutica. Si conferma, infine, che le Istituzioni per la formazione coreutica rimangono disciplinate dalla normativa vigente per il comparto AFAM.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, analogamente a quanto previsto dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo). Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. È composto da 15 esperti di particolare e comprovata qualificazione nel settore, nominati, per 3 anni, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Consiglio superiore è supportato da una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero.

L'istituzione di tale organo consultivo determina la soppressione Consulta dello Spettacolo, attualmente articolata in una sezione competente per la musica, con 7 componenti, una sezione competente per la danza, con 6 componenti, una sezione competente per il teatro, con 7 componenti ed una sezione competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, con 6 componenti (si segnala che in seguito alla creazione del Consiglio superiore «Cinema ed audiovisivo» peraltro era già stata soppressa la Sezione Cinema della Consulta). L'articolo precisa inoltre che la partecipazione al Consiglio superiore non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. Si tratta dello stesso regime previsto per il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e per il Consiglio superiore «Cinema ed audiovisivo».

Dalla attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: il comma 5 precisa che tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo saranno le medesime fino ad ora utilizzate per assicurare il funzionamento della Consulta dello Spettacolo. Tali risorse (Cap. 6120 - Spese per il funzionamento) presentano, per l'anno 2017, una disponibilità di euro 5.872 e uno stanziamento a legislazione vigente di euro 70.137 per il 2018 ed euro 71.532 per l'anno 2019.

L'articolo 4 reca disposizioni di natura finanziaria per l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo e per misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto. In particolare, è previsto che per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo sia incrementata di 9.500.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, sia incrementata di 22.500.000 euro. Il comma 2 individua la copertura degli oneri determinati dall'incremento, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020: alla copertura si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Con il comma 3 sono confermate per il 2018 le misure già previste solo per il 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016, a favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri derivanti, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'articolo 5 introduce benefici e incentivi fiscali per lo spettacolo: in primo luogo, è esteso a tutti i settori dello spettacolo l'Art-Bonus (la misura, oggi applicabile solo alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, è estesa anche alle erogazioni in favore di istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione senza scopo di lucro e che svolgono le loro attività esclusivamente nel settore dello spettacolo).

Ai fini della stima degli oneri sono stati utilizzati gli ultimi dati disponibili dei versamenti effettuati tramite il modello F24, in base ai quali è stato pervenire ai dati di competenza annui relativi alle erogazioni liberali effettuate pari a 2,7 milioni di euro per le persone fisiche e circa 26 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti. Si ritiene prudentiale considerare come l'estensione della norma possa generare un incremento delle erogazioni agevolabili pari al 10 per cento dei flussi rilevati per l'anno d'imposta 2015, ovvero circa 0,27 milioni di euro per le persone fisiche e circa 2,6 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti, conseguentemente le maggiori detrazioni fruibili sono pari a 0,06 milioni di euro e 0,6 milioni di euro. Utilizzando la stessa metodologia di calcolo applicata per l'introduzione della misura si stimano i seguenti effetti di gettito:

	2017	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
IRES	0,0	-1,0	-1,6	-2,1	-1,7
Totale	0,0	-1,1	-1,8	-2,3	-1,9

Millioni di euro

Agli oneri derivanti, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 3 dell'articolo in esame, inoltre, prevede che, al fine di promuovere la produzione

musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del D.L. n. 91/2013 continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. In particolare, tali commi prevedono, ai fini delle imposte sui redditi un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro. Tale credito è riconosciuto, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge n. 633/1941 e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. La misura in esame prevede, altresì, che il suddetto credito d'imposta non sia riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde come previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. 91/2013, ma anche per opere terze di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

Gli oneri previsti ammontano a 4.5 milioni di euro a decorrere dal 2018, alla cui copertura si provvede per l'anno 2018 e poi a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

L'articolo 6 precisa l'ambito di applicazione rispetto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano e l'articolo 7 sposta al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche dovranno rispettare i nuovi parametri organizzativi e finanziari al fine dell'inquadramento come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico". Tali articoli non comportano pertanto alcun onere per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 OTT. 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Unione Petrolifera, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali 81

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4352 Paglia e C. 4424 Marotta, recanti disposizioni per l'estensione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito 81

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 81

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 ottobre 2017.

Audizione dei rappresentanti di Unione Petrolifera, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 ottobre 2017.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4352 Paglia e C. 4424 Marotta, recanti disposi-

zioni per l'estensione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Barbanti, ha formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani, nella quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta comincia alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura e all'ambiente nei settori scolastico, museale e del libro (*Svolgimento e conclusione*) 83

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 468 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 84

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura e all'ambiente nei settori scolastico, museale e del libro.

(*Svolgimento e conclusione*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Intervengono Gianni TORRENTI, *Coordinatore della Commissione Beni e attività*

culturali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore alla cultura, sport e solidarietà della Regione Friuli Venezia Giulia, Monica BARNI, Vice Presidente e Assessore alla cultura, università e ricerca della Regione Toscana, Gabriella GUERCI, Direttrice di produzione del Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO), Emanuele MONTIBELLER, Direttore artistico del Progetto Arte Sella, Anna Maria MONTINARO, Presidente dell'Associazione Presidi del Libro, Ines PIERRUCCI, Coordinatrice dell'Associazione Presidi del Libro, Antonio RANCATI, Esperto di didattica sostenibile del Circolo europeo per la terza rivoluzione industriale (CETRI-TIRES) e Giovanna BARNI, Presidente di Coopculture.

Intervengono Luisa BOSSA (MDP), Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD) e Manuela GHIZZONI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Intervengono per la replica Monica BARNI e Anna Maria MONTINARO.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo.

Atto n. 468.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, premette che lo schema di decreto legislativo di cui oggi si avvia l'esame – che deve essere emanato entro l'11 dicembre 2017 – è presentato in attuazione dell'articolo 33 della legge n. 220 del 2016 che, nell'ambito della riorganizzazione della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ha conferito una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, con l'obiettivo di superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo ba-

sato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni. Segnala che la procedura per l'esercizio della delega, disciplinata dall'articolo 36 della legge n. 220, prevede che siano adottati uno o più decreti legislativi, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato, da rendersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo avrebbe perciò dovuto trasmettere alla Conferenza Stato-regioni e al Consiglio di Stato lo schema con maggior anticipo dal momento che i 45 giorni a disposizione della citata Conferenza e del Consiglio di Stato scadranno dopo il decorso dei 30 giorni previsti per i pareri parlamentari. Lo schema di decreto all'esame, composto di 13 articoli, delinea un nuovo sistema di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. Il nuovo sistema prevede una classificazione più flessibile, maggiormente conforme alle diverse tipologie di opere e coerente con il generale allargamento del pubblico in sala, che comprende oggi anche bambini molto piccoli e introduce il principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, che sono chiamati a individuare la corretta classificazione dell'opera in base alla fascia d'età del pubblico destinatario e a sottoporla alla validazione di un apposito organismo di verifica, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, che va a sostituire le attuali sette Commissioni per la revisione cinematografica.

Venendo al contenuto dell'articolato, la classificazione, disciplinata dall'articolo 2 dello schema, è definita ora in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente: *a)* opere per tutti; *b)* opere non adatte ai minori di anni 6; *c)* opere vietate ai minori di anni 14; *d)* opere vietate ai minori di anni 18. Inoltre, in base al comma 3, per le opere vietate ai minori di anni 14 e per quelle vietate ai minori di anni 18, il minore non può assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non abbia conseguito l'età prevista, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni. La scelta di una maggiore flessibilità nella definizione delle fasce di età cui un film può essere destinato è volta ad assicurare una tutela più puntuale ed efficiente della sensibilità dei minori di età infantile e preadolescenziale cui è oggi destinata una larga fetta di produzione cinematografica. L'articolo 3 istituisce, presso la Direzione generale Cinema (DG Cinema) del Mibact, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, la quale verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore, delle opere cinematografiche. Essa è composta da un Presidente e da 49 membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di 3 anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono così individuati: *a)* 7 componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello stato e consiglieri parlamentari; *b)* 7 componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti ed educatori professionali; *c)* 7 componenti scelti tra sociologi con parti-

colare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza; *d)* 7 componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori; *e)* 7 componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative; *f)* 7 componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative; *g)* 7 componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori. Con l'istituzione della nuova Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, composta in totale da 50 membri, si perverrà a una riduzione di 13 unità nella composizione dell'organismo per la classificazione delle opere cinematografiche presso il Mibact, considerato che le 7 sezioni della Commissione per la revisione cinematografica attualmente esistenti sono costituite da 9 componenti ciascuna (per un totale di 63 membri). È prevista la comunicazione, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti designati. L'articolo 4 disciplina il procedimento di verifica della classificazione, prevedendo, che in base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2. Gli articoli 5 e 6 disciplinano la classificazione di edizioni originali e di opere proiettate in festival cinematografici (articolo 5) nonché di materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera (articolo 6). Della classificazione assegnata dovrà essere data opportuna pubblicità al pubblico. In base all'articolo 7, l'informazione dovrà essere accompagnata da icone indicanti l'eventuale presenza di contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio. Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, gli obblighi per gli esercenti cinematografici concer-

nenti gli accessi nelle sale e l'accertamento degli illeciti amministrativi e le sanzioni. In particolare, l'articolo 8 pone il divieto di abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori, filmati di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori. Con riferimento ai contenuti su *Internet* e dei videogiochi, il decreto prevede all'articolo 10 l'adozione di un apposito regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con il quale è disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate a tali mezzi, al fine di assicurare, anche per tali contenuti, il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. Infine, gli articoli da 11 a 13 recano le disposizioni transitorie, la clausola di invarianza finanziaria, le abrogazioni di disposizioni normative e le dispo-

sizioni finali. Ritiene che le disposizioni contenute in questo schema di decreto – che si inserisce a pieno titolo nel solco già tracciato dal lavoro portato avanti in questa legislatura a protezione delle fasce d'età più basse (*cyberbullismo*, priorità previste nella legge n. 107 e altre) – soddisfino compiutamente l'esigenza di tutelare i minori nella visione di opere cinematografiche e di filmati fruibili in rete o utilizzando videogiochi. Preannunciando l'intenzione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, si rimette comunque al dibattito e ai suggerimenti dei colleghi per esprimere condizioni od osservazioni che la Commissione ritenga opportune.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	87
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	89

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Barbara Degani.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, a norma dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Avverte quindi che è stato presentato l'emendamento Segoni 16.1 (*vedi allegato*).

Alessandro MAZZOLI (PD) *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 16.1 del collega Segoni, invitando a trasfondere il contenuto in un ordine del giorno.

La sottosegretaria Barbara DEGANI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Segoni 16.1.

Alessandro MAZZOLI (PD) *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Barbara DEGANI concorda con la proposta testé formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, l'onorevole Mazzoli quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B
Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

EMENDAMENTI

ART. 16.

All'ultimo periodo, dopo le parole: come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori aggiungere le seguenti: ed entro 7 giorni dalla ricezione delle stesse.

Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l., sul piano industriale e sul programma degli investimenti, con particolare riguardo all'elevazione degli standard di sicurezza 90

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 90

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. Testo base C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 91

ALLEGATO (Parere approvato) 94

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 91

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 93

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (*Rinvio del seguito dell'esame*) 93

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 ottobre 2017.

Audizione di rappresentanti della Società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l., sul piano industriale e sul programma degli investimenti, con particolare riguardo all'elevazione degli standard di sicurezza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

Testo base C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2017.

Michele ANZALDI (PD), *relatore*, tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito e dei contributi ricevuti a seguito delle interlocuzioni avute con taluni colleghi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto con rammarico dell'assenza del rappresentante del Governo.

Tuttavia, poiché tale assenza non deve pregiudicare il tempestivo e ordinato assolvimento delle funzioni fondamentali degli organi costituzionali, ritiene opportuno procedere alla votazione del parere formulato dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Roberta OLIARO (Misto-CIpI), *relatrice*, sottolinea, in primo luogo come tale Accordo – il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato approvato il 4 ottobre dal Senato – si configuri come una alternativa al trasporto stradale di merci più sostenibile e migliore sotto il profilo della sicurezza stradale. L'Autostrada ferroviaria alpina (AFA), infatti, è un servizio ferroviario per il trasporto di merci e di merci pericolose avviato d'intesa con la Francia che collega Orbassano e Aiton attraverso l'asse ferroviario del traforo del Moncenisio (tunnel del Frejus), mediante l'utilizzo di vagoni ferroviari speciali che consentono il trasporto su rotaia di TIR, camion, *container*, rimorchi e motrici.

Il servizio è stato avviato in modo sperimentale nel 2003 dalla società AFA Srl, costituita sin dall'inizio in forma paritaria tra Trenitalia e SNCF (*Société Nationale des Chemins de fer Français*) ed è stato più volte rinnovato, da ultimo fino al 30 giugno 2013, data fissata dalla Commissione europea in sede di autorizzazione alla concessione dell'aiuto di Stato.

Dopo tale data, Trenitalia, al fine di non interrompere il servizio che cominciava a beneficiare degli effetti della ristrutturazione della galleria del Frejus, ultimata l'anno precedente, ha comunque continuato a svolgere un servizio di trasporto intermodale AFA in via transitoria, ovvero in attesa di una nuova pronuncia della Commissione europea e in vista della definizione di una procedura di gara internazionale per l'assegnazione del servizio a partire, tendenzialmente – come riportato nella relazione illustrativa –, dalla seconda metà del 2018. Affinché fosse autorizzato il servizio transitorio, è stata presentata alla Commissione europea una comunicazione di notifica per aiuti compatibili. Dopo un lungo *iter* istruttorio, la Commissione, con decisione (2015) 3455, ha accolto la tesi dell'aiuto di Stato « compatibile », rendendo possibile l'erogazione dei contributi per i servizi AFA nel periodo transitorio 1° luglio 2013 – 30 giugno 2018.

Da quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, gli obiettivi

dell'Accordo sono quelli di assicurare la prosecuzione di un trasporto più sicuro delle merci pericolose, che già rappresenta un terzo delle merci trasportate dall'Autostrada Ferroviaria Alpina, nonché risparmiare l'emissione di circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno, come risultato del minore trasporto su strada di mezzi pesanti. In caso di mancata ratifica dell'Accordo, si determinerebbe l'arresto del servizio, con il conseguente spostamento dei traffici di merci, anche pericolose, nei tunnel stradali del Frejus e del Monte Bianco. Per il trasporto di merci pericolose, in particolare, non essendo consentito l'attraversamento dei due tunnel stradali del Frejus e del Monte Bianco, esisterebbe il concreto rischio di un'interruzione del servizio, con grave pregiudizio per le imprese esercenti. Per le altre imprese, l'alternativa stradale rappresenterebbe comunque un fattore fortemente negativo in termini di impatto ambientale e sicurezza stradale.

Quanto al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 sancisce la volontà delle Parti di proseguire il servizio di Autostrada ferroviaria alpina in continuità con il servizio sperimentale, esplicitando l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio e mirando all'autonomia finanziaria dello stesso.

Vengono quindi definiti, all'articolo 2, i diritti e gli obblighi delle Parti, con l'impegno alla realizzazione di un servizio gestito da una o più imprese, alle condizioni previste nell'Accordo in esame nonché da uno o più contratti conclusi tra i due Governi e l'impresa o le imprese di gestione, rinviando la disciplina più puntuale delle condizioni da rispettare al contratto per la gestione del servizio che verrà stipulato tra i Governi e il gestore, scelto a seguito di una procedura di messa in concorrenza internazionale per l'assegnazione della concessione per una durata massima di 15 anni.

L'articolo 3 individua il quadro di riferimento legislativo e regolamentare, precisando l'impegno delle Parti affinché la realizzazione ed il funzionamento del ser-

vizio AFA rispettino pienamente gli impegni internazionali e il diritto comunitario applicabile.

L'articolo 4 disciplina il finanziamento del servizio di trasporto ferroviario oggetto del provvedimento, prevedendo che le Parti si facciano carico del finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nei rispettivi territori, e che il gestore possa godere di contributi pubblici di varia natura.

L'articolo 5 si occupa delle modalità di risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.

L'articolo 6 affida al Gruppo di lavoro già creato in base al *Memorandum* d'intesa italo-francese del 24 febbraio 2009, costituito pariteticamente da sei componenti, tre italiani e tre francesi, il compito di preparare, realizzare e svolgere la procedura di selezione delle imprese di gestione del servizio AFA, nonché di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento.

L'articolo 7 disciplina, infine, le norme di riferimento per la definizione dei ricorsi riferiti alle procedure di attribuzione dei contratti di gestione del servizio AFA.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo è scaduto lo scorso 12 ottobre ma che l'assegnazione è avvenuta « con riserva » non

essendo la richiesta di parere, in origine, corredata dai prescritti pareri.

A tal proposito comunica che sono pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre la Conferenza unificata si convocherà sul punto il 26 ottobre. In ragione dei tempi ristretti per l'esercizio della delega, che scade il prossimo 5 novembre, risulta che il Governo abbia richiesto alla Presidenza della Camera lo scioglimento della riserva. Qualora essa giunga, la Commissione potrà votare il parere.

Si rammarica, anche in questo caso, della assenza del rappresentante del Governo, peraltro non inusuale negli ultimi tempi nonostante abbia già fatto presente nelle sedi opportune l'esigenza di assicurare una adeguata partecipazione ai lavori della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che il presente punto all'ordine del giorno sarà svolto solo ove il rappresentante del Governo sia presente.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (Testo base C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia »;

considerato che il disegno di legge, tra i principi e i criteri direttivi della delega, consente la previsione di specifici obblighi nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. per riservare spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive finalizzati alla diffusione delle produzioni italiane ed eu-

ropee dello spettacolo, a completamento della misura legislativa fiscale prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013;

valutato positivamente lo stanziamento a favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e preso atto che le risorse sono attinte da una quota parte del finanziamento a suo tempo destinato al Teatro Eliseo di Roma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	95
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	95

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione del vicepresidente della X Commissione, Ignazio Abrignani, in relazione alla Conferenza di alto livello sul turismo, svoltasi a Bruxelles il 27 settembre 2017	96
<i>ALLEGATO</i> (Sulla missione del vicepresidente della X Commissione, Ignazio Abrignani, in relazione alla Conferenza di alto livello sul turismo, svoltasi a Bruxelles il 27 settembre 2017)	97

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente *Guglielmo EPIFANI*.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

C. 3792 Baldelli.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione inizia a proseguire l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che l'onorevole Allasia ha ritirato la sua proposta di C. 4596 che, vertendo sulla stessa materia, nella precedente seduta è stata abbinata alla proposta di legge Baldelli C. 3792. Ricorda che nell'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 18 ottobre, si è convenuto all'unanimità dei presenti di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Baldelli C. 3792 il prossimo giovedì 26 ottobre, alle ore 12.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 ottobre 2017 il relatore, Gianluca Benamati, ha svolto la relazione e ha auspicato un iter veloce di approvazione del testo approvato dal Senato. Ricorda che, per consentire l'approvazione definitiva del provvedimento in esame entro il termine della legislatura, è stato deciso di non svolgere audizioni e nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 18 ottobre, si è convenuto all'unanimità dei presenti di fissare il termine di presentazione degli emendamenti il prossimo 26 ottobre 2017, alle ore 12.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla missione del vicepresidente della X Commissione, Ignazio Abrignani, in relazione alla Conferenza di alto livello sul turismo, svoltasi a Bruxelles il 27 settembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 27 settembre il vicepresidente della X Commissione, Ignazio Abrignani, ha effettuato una missione a Bruxelles per partecipare alla Conferenza di alto livello sul turismo. Avverte che, in esito allo svolgimento della missione, il vicepresidente Abrignani, componente della delegazione, ha presentato una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato*).

Ignazio ABRIGNANI, nel sottolineare il valore dell'iniziativa assunta dal Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, con la convocazione di una Conferenza di alto livello sul turismo, lamenta tuttavia una mancanza di concretezza nell'azione del Governo a favore del turismo che rappresenta uno dei più importanti motori dell'economia italiana. Al riguardo, ritiene particolarmente urgente la definizione di un Piano strategico per la mobilità a supporto del turismo italiano.

Adriana GALGANO (Misto-CiPI), nell'esprimere apprezzamento per la relazione presentata dal collega Abrignani, fornisce alcuni dati aggiornati circa l'andamento del turismo in Italia che registra un aumento degli arrivi di +4,6 punti percentuali, +16 per cento di presenze negli stabilimenti balneari, +12,5 per cento nei musei, mentre vi è stato un incremento di visite nei borghi di +74 per cento. Sottolineata altresì l'importanza di riqualificare le strutture turistiche, rileva che l'Italia vive un momento molto favorevole per il turismo soprattutto in considerazione dei recenti tragici attacchi terroristici avvenuti in altri Paesi europei quali Francia e Spagna nostri principali *competitor* nel settore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che il Ministero dei beni culturali ha sollecitato, nell'ambito del Piano Impresa 4.0 presentato nello scorso mese di settembre, alcune misure a favore della mobilità elettrica e della digitalizzazione, video *mapping* e ricostruzione in formato tridimensionale delle aree archeologiche. Comunica che ha chiesto il deputato Lorenzo Basso, che è stato relatore del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su Industria 4.0, di approfondire la possibilità di utilizzare i fondi per Industria 4.0 anche per queste rilevanti finalità a favore del turismo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Sulla missione del vicepresidente della X Commissione, Ignazio Abrignani, in relazione alla Conferenza di alto livello sul turismo, svoltasi a Bruxelles il 27 settembre 2017.

Lo scorso 27 settembre si è svolta a Bruxelles una Conferenza di alto livello sul turismo, organizzata dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in occasione della giornata internazionale del turismo.

In rappresentanza della Camera ha partecipato il Vicepresidente della Commissione attività produttive, onorevole Abrignani (SC-ALA CLP-MAIE), per il Senato il Presidente della Commissione industria, commercio e turismo, sen. Mucchetti (PD) e la senatrice Valdinosi (PD).

I lavori della Conferenza sono stati introdotti dal Presidente Tajani e dal Vicepresidente della Commissione europea Katainen e si sono articolati in una sessione introduttiva e tre tavole rotonde.

In apertura, il Presidente Tajani ha richiamato le enormi potenzialità del settore del turismo in Europa, che rappresenta oggi oltre il 10 per cento del PIL dell'UE. L'Europa è la prima destinazione turistica del mondo, con 550 milioni di visitatori internazionali ed entro il 2020 tale cifra potrebbe raggiungere i 700 milioni di viaggiatori. A fronte tuttavia dei rischi di una progressiva perdita di quote di arrivi a favore di destinazioni extraeuropee, il Presidente ha sottolineato la necessità di agire su più fronti: iniziative per attirare più investimenti, formazione di chi opera nel settore, misure per governare la rivoluzione digitale e una maggiore promozione dell'Europa sui mercati internazionali. Sul piano dei finanziamenti, il Presidente Tajani ha richiamato la relazione presentata dall'on. De Monte sulle nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa, evidenziando la necessità di un'apposita sezione dedicata esclusivamente al turismo nel prossimo quadro

finanziario pluriennale, con una dotazione annuale di almeno 25 milioni di euro suscettibile di attrarre un cofinanziamento di almeno 75 milioni di euro a livello nazionale, locale e dal settore privato. Il Presidente Tajani ha quindi introdotto il tema dell'economia collaborativa e delle piattaforme on-line, rilevando la necessità di un'armonizzazione fiscale e di garantire regole di concorrenza e parità di condizioni per gli operatori. Il Presidente, ricordando quindi che il 2018 sarà l'anno del patrimonio culturale e del turismo UE-Cina, ha ribadito l'esigenza di un approccio coordinato a livello UE, nazionale, locale e di industria del turismo per coglierne tutte le opportunità. Il Presidente ha infine sollecitato la Commissione europea a presentare una strategia sul turismo, che inglobi e aggiorni la precedente strategia del 2010, e a valutare l'impatto delle altre politiche europee sul turismo, a partire dal piano Juncker, dal completamento del mercato interno dei servizi e del mercato digitale.

Il Vicepresidente Katainen ha ricordato la possibilità di utilizzare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) a supporto di progetti innovativi nel settore del turismo, espressamente menzionata nel regolamento FEIS. Il Vicepresidente ha quindi richiamato l'accordo appena raggiunto in sede di trilogia per la proroga del FEIS al 2020 e per il suo potenziamento (cd. FEIS 2.0) e ha anche sottolineato la necessità di fare ancora di più per il settore del turismo, da un lato creando piattaforme di investimento di cui potrebbero beneficiare le PMI e, dall'altro combinando le risorse del FEIS con quelle di altri fondi, tra cui i fondi strutturali.

Successivamente, nell'ambito della sessione introduttiva, sono intervenuti i Commissari europei Bienkowska (Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI), Vella (Ambiente, affari marittimi e pesca), Navracsics (Educazione, cultura, giovani e sport) e la Direttrice generale dell'Unesco Bokova, oltre che rappresentanti del Parlamento europeo, i Presidenti del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni e il Capo della missione cinese presso l'UE.

La Commissaria Bienkowska ha ribadito l'importanza della cooperazione interregionale nel settore del turismo, per facilitare la quale la Commissione ha creato un apposito portale, e ha ricordato le iniziative adottate a favore delle PMI nell'ambito del programma COSME e per la formazione degli operatori nel settore del turismo. La Direttrice dell'Unesco ha ringraziato il Parlamento europeo per l'impegno profuso per il riconoscimento del 2018 come anno del patrimonio culturale e ha richiamato un progetto innovativo Unesco-Commissione europea per lo sviluppo di itinerari tematici transnazionali (al quale partecipano 34 siti Unesco e che è mirato a connettere luoghi iscritti al patrimonio mondiale). Il Presidente del Comitato economico e sociale Dassis si è in particolare concentrato sul tema della sostenibilità del turismo, richiamando alcune iniziative europee, tra cui quella dell'ecolabel del turismo. Al fine della promozione dell'Europa come destinazione turistica, ha inoltre richiamato un recente parere del Comitato in cui si raccomanda una strategia pubblicitaria comune nell'UE e ha lanciato un appello per la creazione di un'Agenzia europea del turismo. Il Commissario Vella ha ripreso il tema del turismo sostenibile, che presuppone una visione lungimirante fondata sulla protezione dell'ambiente e del capitale naturalistico come parte dello sviluppo del turismo. A tal fine, il Commissario ha ricordato varie iniziative europee (quali il premio per le destinazioni europee di eccellenza, il sistema di indicatori del turismo per sostenere le destinazioni che favoriscono la sostenibilità, l'ecoeti-

chettatura europea) e richiamato le potenzialità dei siti della rete Natura 2000. Il Commissario ha infine evidenziato le sfide poste dal turismo marittimo, su cui si concentrerà una Conferenza organizzata a Malta la settimana successiva, introducendo anche il tema dei rifiuti marini, che la Commissione sta affrontando attraverso l'economia circolare. Il Commissario Navracsics ha richiamato il legame tra turismo e patrimonio culturale, preannunciando un evento che si svolgerà a Milano il 7 dicembre per lanciare l'anno del patrimonio culturale. Il Commissario ha anche ripreso il tema della sostenibilità del turismo, che coinvolge in primo luogo le comunità locali, menzionando specifici esempi progetti locali, quali la strategia di Bruges. Il tema dei finanziamenti alle comunità locali a sostegno di progetti innovativi è stato ripreso dal rappresentante del Comitato delle Regioni. Il Capo missione della Cina presso l'UE ha osservato come nel giro di 5 anni i viaggiatori internazionali cinesi aumenteranno da 135 milioni a 700 milioni e come occorra approfittare dell'anno del turismo UE-Cina per creare sinergia e una cooperazione solida che vada anche oltre il settore del turismo. La Co-Presidente dell'Intergruppo del PE sul turismo, on. Tapardel, ha ripreso le proposte del Presidente Tajani di una strategia europea con azioni mirate sul turismo e di una linea di bilancio autonoma nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale. Il Vicepresidente della Commissione trasporti e turismo Ujhelye, in considerazione della rilevanza economica del settore del turismo in Europa, infine ha segnalato l'opportunità di istituire un'apposita Commissione all'interno del Parlamento europeo e di creare la figura del Commissario per il turismo.

La prima tavola rotonda, introdotta dal Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marianne Thyssen, era dedicata a come attirare più investimenti, migliorare l'ambiente imprenditoriale ed elevare le competenze. La Commissaria si è soffermata sulle enormi potenzialità del

settore del turismo in termini di occupazione, evidenziando in particolare la necessità di iniziative sulla formazione dei lavoratori. In proposito, ha ricordato che a novembre si svolgerà la seconda settimana della formazione professionale, auspicando che molte delle iniziative ad essa connesse riguardino proprio il turismo. La relatrice ha quindi richiamato il lancio del programma Erasmus pro, destinato ai giovani e volto a promuovere esperienze di formazione professionale e si è soffermata su talune iniziative promosse da associazioni europee che operano nel settore del turismo, dirette a fornire esperienze di apprendistato di alta qualità. La Commissaria ha altresì ricordato che la Commissione sostiene le attività del consorzio a guida Federturismo (al quale partecipano partner di 10 paesi e con una dotazione di 4 milioni di euro) costituito con il compito di sviluppare una strategia europea del turismo e garantire programmi di studio ed esperienze di lavoro a favore dei giovani e dei richiedenti asilo. Nell'ambito della medesima sessione, il Vicepresidente della Banca europea degli investimenti Hudak ha segnalato che la BEI negli ultimi 15 anni ha finanziato investimenti nel settore del turismo per 30 miliardi di euro. Si tratta di una cifra importante, ma non sufficiente. Ha quindi richiamato taluni progetti di sviluppo di infrastrutture turistiche supportate dalla BEI attraverso finanziamenti diretti o intermedi, il sostegno fornito alle PMI operanti in tale settore (6 miliardi di euro tra il 2010 ed il 2016) e il finanziamento di numerosi progetti attraverso il Fondo europeo per gli investimenti strategici. Ha concluso ribadendo l'impegno della BEI per il settore del turismo, che si può tradurre non soltanto nel finanziamento di progetti ma anche nell'attività di consulenza che essa è chiamata a svolgere in particolare nell'ambito del Piano Juncker. Il Ministro per il turismo bulgaro ha informato che il turismo sarà tra le priorità della Presidenza bulgara, durante il primo semestre del 2018, preannunciando una Conferenza ministeriale a febbraio, un'iniziativa su turismo ed energia a maggio, ed un forum a

Sofia sugli investimenti nel settore del turismo. Successivamente, il Co-presidente dell'intergruppo sul turismo del Parlamento europeo Millan Mon ha sottolineato l'importanza di sostenere le rotte culturali europee, le quali hanno un impatto sulle zone rurali e contribuiscono al processo di costruzione europea. Il parlamentare della Commissione trasporti del PE Kyrkos ha affrontato il tema del sostegno alle PMI che operano nel turismo e ha evidenziato uno squilibrio geografico nel finanziamento dei progetti nell'ambito del Piano Juncker. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione mondiale per il turismo si è soffermato sull'importanza di un'impostazione plurisettoriale e di una maggiore cooperazione pubblico-privato per lo sviluppo del turismo. Ha quindi richiamato una recente risoluzione adottata nell'ambito della riunione che riunisce i 20 Paesi più sviluppati nel settore del turismo (T20) e ribadito la necessità di misure volte ad accrescere la sostenibilità del turismo, attraverso la transizione verso un'economia verde, la lotta ai cambiamenti climatici, interventi nel settore dei trasporti, il rispetto delle comunità locali e il coinvolgimento delle realtà periferiche. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia Parolini, dopo avere sottolineato la consistente crescita del settore del turismo in Lombardia, ha osservato che tale sviluppo si fonda anche sull'attenzione dedicata alla formazione e allo sviluppo delle competenze degli operatori del settore e alla valorizzazione del rapporto con il turista. Il Presidente dell'Associazione europea degli hotel, ristoranti e caffè in Europa (Hotrec) ha sollecitato l'applicazione di aliquote IVA ridotte nel settore del turismo, interventi sulla formazione dei lavoratori e sulla qualità degli apprendistati e l'utilizzo di accordi di lavoro flessibili. I rappresentanti della European Travel Commission e del World Travel & Tourism Council hanno chiesto interventi in tema di liberalizzazione dei visti al fine di attrarre un maggior numero di visitatori in Europa. Il Presidente di Federturismo Battisti ha quindi evidenziato la necessità di lavorare su quattro pilastri: sostegno

agli imprenditori, digitalizzazione, sostenibilità e innovazione. Il relatore ha segnalato l'opportunità di introdurre meccanismi di premialità nell'assegnazione dei fondi europei e di prevedere specifici meccanismi di finanziamento nel settore dei trasporti per l'interconnessione. Il Presidente ha inoltre richiamato due progetti europei di cui Federturismo è capofila, uno per l'identificazione di percorsi di carriera nel turismo e l'altro *Next tourism generation*, su digitale, green economy e sostenibilità. Il Rappresentante di Airlines for Europe ha sollecitato la riduzione delle tasse che gravano sulle compagnie aeree (in particolare tasse aeroportuali e tasse ambientali) che hanno un impatto negativo sullo sviluppo del settore. Il Presidente di NECStour, network delle Regioni europee per un turismo competitivo e sostenibile, ha ripreso il tema della necessità di una linea di bilancio autonoma per il turismo e ha osservato che i fondi del FEIS dovrebbero essere maggiormente utilizzati per finanziare progetti di innovazione nel settore del turismo.

La seconda tavola rotonda ha trattato il tema dell'innovazione nel turismo e della digital economy ed è stata introdotta dalla Commissaria europea per l'economia e la società digitali Mariya Gabriel. Ad essa hanno in particolare partecipato Nicola Danti, relatore italiano in Commissione mercato interno del PE su *Un'Agenda europea per un'economia collaborativa*, il Presidente di Confturismo-Confcommercio Patane', nonché la professoressa Antonioli dell'Università Bocconi. La Commissaria ha illustrato il progetto WiFi4EU volto a promuovere connessioni *wi-fi* gratuite per cittadini e visitatori in tutta Europa e si è concentrata sui temi della cultura digitale e della promozione dei siti culturali su internet, oltre che dell'accesso delle PMI alle competenze digitali di base. La Commissaria ha anche introdotto il tema delle piattaforme *on-line*, preannunciando un'iniziativa volta a porre rimedio al problema delle pratiche commerciali scorrette, che, nel settore turistico, danneggiano soprattutto le PMI. Il tema delle opportunità e delle criticità dell'economia

collaborativa e delle piattaforme *on-line* è stato ripreso prima dal Ministro per il turismo rumeno e quindi dall'on. Danti. Quest'ultimo ha evidenziato la necessità di un approccio che consideri le piattaforme, più che come luogo dove si scambiano domanda ed offerta, come soggetto capace di interloquire con le autorità locali; occorre in generale un quadro giuridico comune a livello UE, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti finali. La professoressa Antonioli ha fornito dei dati sul prevedibile futuro sviluppo ed uso delle piattaforme *on-line*, segnalandone le criticità in particolare in termini di tassazione e trasparenza. Il Presidente di Confturismo-Confcommercio ha introdotto il tema dei big data, osservando ad esempio come, nella valutazione della sostenibilità del turismo, sarebbe essenziale avere dati non soltanto relativi agli arrivi, ma anche a quanto i turisti spendono in Europa.

L'ultima tavola rotonda, infine, ha riguardato la promozione dell'Europa come prima destinazione turistica mondiale e si è concentrata sulla sostenibilità e sulla responsabilità del turismo. Nella sessione è in particolare intervenuto il sindaco di Venezia Brugnaro, il quale ha richiamato la campagna #EnjoyRespectVenezia, le misure concordate con il Governo italiano e con l'UNESCO volte a informare gli operatori e i turisti nelle varie lingue, e l'attivazione di una centrale unica di controllo per garantire la sicurezza, il decoro e la vivibilità della città. Il sindaco ha preannunciando che a Venezia il 19 gennaio 2018 avrà luogo l'apertura ufficiale dell'Anno del Turismo Europa-Cina e ha osservato che esso può costituire un'importante occasione per sviluppare l'area di Porto Marghera, uno dei più grandi porti industriali europei, che, negli anni passati, è andato in declino, causando la perdita di oltre 30 mila posti di lavoro. In chiusura d'intervento, il relatore ha quindi annunciato che prossimamente il Governo italiano sarà pronto a dichiarare ufficialmente che le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco e alla Giudecca. Nella sessione è anche intervenuta l'euro-

parlamentare italiana De Monte (S&D), relatrice del rapporto sulle nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa. La parlamentare ha insistito sulla promozione delle regioni più remote (come piccoli borghi, dimore storiche e paesi di montagna) e sulla necessità di sostenere la digitalizzazione e la realtà virtuale ed aumentata al fine di una promozione più efficace del turismo. Occorre inoltre intervenire sul capitale umano, anche favorendo la destagionalizzazione dei lavoratori, e ridurre gli ostacoli agli arrivi internazionali. L'on. de Monte ha segnalato che una semplificazione dei visti per i viaggiatori provenienti da Cina, India,

Ucraina, Sudafrica e Arabia Saudita si tradurrebbe in un incremento del settore corrispondente a 130 miliardi di euro e 1,3 milioni di posti di lavoro e ha infine affrontato il tema dei trasporti e dell'accessibilità alle località turistiche. Nella sessione è intervenuta anche una Rappresentante della Regione Emilia Romagna, la quale ha osservato che il turismo rappresenta un fondamentale pilastro per l'economia e l'occupazione dell'Emilia Romagna, quarta destinazione turistica tra le Regioni italiane, e ha illustrato il nuovo brand turistico *Via Emilia experience*, strumento di marketing per la promozione turistica della Regione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	106
ALLEGATO (<i>Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base</i>)	108

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo	107
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 25 ottobre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e deriva dallo stralcio dell'articolo 34 del disegno di legge Atto Senato n. 2287 recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», approvato definitivamente e divenuto la legge n. 220 del 2016.

Venendo al merito del disegno di legge, che consta di sette articoli, rileva che l'articolo 1 inquadra l'intervento normativo nella cornice degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. In particolare, sulla base del comma 1, la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo, riconosce il suo valore formativo nonché quello delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando, altresì, la tutela dei lavoratori del settore, e, infine ne riconosce l'utilità sociale. Osserva che il successivo comma 2 individua le attività artistiche svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, promosse e sostenute sulla base del provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle attività teatrali; delle attività liriche, concertistiche e corali; delle attività musicali popolari contemporanee; delle attività di danza classica e contemporanea; delle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché delle attività di spettacolo viaggiante; delle attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al comma 4 sono elencate le finalità dell'intervento pubblico, tra cui segnala, alla lettera *i*), la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti.

Passa, quindi, all'articolo 2, che, al comma 1, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti, mediante l'adozione di un testo unico, denominato « codice dello spettacolo », al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività cir-

censi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Segnala che, a fronte dei principi e dei criteri direttivi comuni a tutti i settori elencati al comma 2, i successivi commi introducono criteri specifici per i singoli settori. Infatti, il comma 3, con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, introduce sia uno specifico criterio direttivo per l'esercizio della delega, concernente le modalità di ripartizione del contributo statale, sia ulteriori parametri, tra i quali rilevo, alle lettere *a*) e *b*) in particolare, il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle fondazioni nonché la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti di tale figura. Il successivo comma 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega riferita ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Tra questi rileva, in particolare, la lettera *a*), che prevede l'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base, tra gli altri, dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori. Segnala, poi, che, alla lettera *g*), che riguarda in particolare il settore della danza, si prevede, al capoverso 2, tra l'altro, l'individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione all'insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.

Si sofferma, in particolare, sulla lettera *l*), che prevede il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e in coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino, in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative.

Ricorda che, sulla base del citato articolo 2099 del codice civile, la retribuzione del lavoratore può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il lavoratore può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Il comma 5 disciplina l'iter di approvazione dei decreti legislativi, che prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dal momento che, ai sensi del successivo comma 6, da essi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora tuttavia essi si determinino e non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi medesimi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti misure finanziarie.

Passa all'articolo 3, che dispone l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche di settore nonché nell'individuazione della destinazione delle risorse pubbliche. Tra i compiti assegnati al Consiglio, segnala in particolare l'organizzazione di consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni medesime.

Il Consiglio superiore è composto da undici personalità del settore, di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da quattro

membri scelti dal medesimo Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie sono assicurate dal Ministero stesso nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente. La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto del medesimo Ministro per la definizione delle modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore nonché del regime di incompatibilità dei suoi componenti, ai quali spetta unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Contestualmente, la norma provvede alla soppressione della Consulta per lo spettacolo, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, e all'attribuzione delle sue funzioni al Consiglio superiore.

Rileva che l'articolo 4 dispone l'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 e, contestualmente, autorizza la spesa di 4 milioni di euro nel 2018 per attività culturali nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Segnala, poi, che l'articolo 5, ai commi 1 e 2, estende il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, anche alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei *festival*, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Ricorda che i successivi commi 3 e 4 estendono l'applicazione anche a decorrere dal 1° gennaio 2018 del credito di imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché

delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, introdotto, limitatamente al triennio 2014-2016, dall'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, ampliandone l'estensione anche alle opere terze.

Fa presente, infine, che l'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 7 differisce al 31 dicembre 2019 il termine per la classificazione delle fondazioni lirico-sinfoniche come fondazioni lirico-sinfoniche o come teatri lirico-sinfonici, fissato al 31 dicembre 2018 dall'articolo 24 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

Nuovo testo C. 141 Antezza.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 25 ottobre 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Luisella Albanella, per la sua relazione introduttiva.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, segnala che il provvedimento, che consta di quattro articoli, definisce, all'articolo 1, la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta come uno degli obiettivi prioritari

del Piano sanitario nazionale. Il Piano, infatti, deve proporre indicazioni di carattere strutturale e organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza nei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente.

Rileva che l'articolo 2 rinvia ad uno specifico decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere del Consiglio superiore di sanità, la definizione di linee guida, aggiornate con cadenza triennale, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali individuati dal successivo articolo 3. Le linee guida, in particolare, definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di « terapia intensiva aperta ». Segnala che, tra le caratteristiche che tale modello deve avere, si prevede anche la definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione.

Come già segnalato, osserva che l'articolo 3 definisce i compiti delle regioni per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta. In particolare, esse devono procedere alla trasformazione degli attuali reparti di terapia intensiva e, a tale fine, organizzano corsi di formazione periodici per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l'*équipe* medico-infermieristica, il paziente ed i familiari.

Infine, rileva che, sulla base dell'articolo 4, lo stato di attuazione del provvedimento, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è valutato annualmente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 agosto 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 agosto scorso la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge e che tale comitato ha concluso i propri lavori lo scorso 19 ottobre, con l'elaborazione di un testo unificato che la relatrice propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Titti Di Salvo, perché illustri brevemente il contenuto della proposta di testo unificato.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, illustrando sinteticamente il contenuto del testo unificato che propone che la Commissione adotti come testo base (*vedi allegato*), osserva che esso rappresenta lo

sforzio di portare a unità i testi delle proposte di legge originarie e gli spunti forniti dalle tante audizioni che la Commissione ha svolto. Dopo avere osservato che il testo è comunque suscettibile di miglioramenti e modifiche, intende soffermarsi su quelli che giudica gli assi portanti della sua proposta. In primo luogo, sottolinea che l'importanza e il peso degli istituti previdenziali la cui *governance* è oggetto del provvedimento richiedono che l'assetto dei poteri decisionali sia definito in maniera certa e univoca, superando l'attuale sistema monocratico, con la previsione di un Consiglio di amministrazione, indicato, come del resto anche il presidente, dal Governo e a cui sono attribuite funzioni ben definite.

In secondo luogo, evidenzia che la proposta di testo unificato si fonda su un assetto duale, in cui la funzione amministrativa e gestionale è nettamente definita e distinta dalla funzione di indirizzo e vigilanza, chiaramente imputate ad organi diversi. Si tratta di una soluzione, a suo avviso, necessaria per la prevenzione dei conflitti, scopo al quale non basterebbe il semplice buon senso, criterio che, comunque, deve essere sempre alla base dei rapporti tra i diversi organi.

Infine, la proposta reca una delega al Governo per il riordino e la definizione delle rappresentanze territoriali dell'INPS e dell'INAIL.

Tiene a sottolineare, inoltre, che, per ogni organo, sono specificati in maniera chiara ed inequivoca l'imputazione del potere di nomina, le funzioni e i rapporti con gli altri organi del medesimo istituto. Infine, ricorda con soddisfazione l'inserimento nel testo della previsione della clausola antidiscriminatoria, per evitare squilibri di genere all'interno degli organi collegiali, e la previsione della partecipazione alle riunioni del Consiglio di strategia e vigilanza del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di soggetto cui compete la vigilanza sugli enti nonché soggetto terzo.

Conclusivamente, sottolinea con apprezzamento la fattiva collaborazione dei rappresentanti dei diversi gruppi nel Comitato

ristretto, evidenziando che essa ha consentito la redazione di un testo equilibrato che, si compiace di sottolineare, parte da un'iniziativa parlamentare e si augura possa arrivare al termine del proprio *iter*.

Irene TINAGLI (PD), ringraziando la relatrice per il complesso lavoro svolto, si augura che la Commissione possa svolgere sul testo proposto una discussione approfondita, soprattutto per il superamento di alcune criticità da lei ravvisate, tra le quali cita, a titolo di esempio, la composizione del Consiglio di amministrazione degli istituti. A suo avviso, infatti, l'eccessiva numerosità dei componenti, che peraltro svolgono la propria funzione a tempo pieno, potrebbe portare al sorgere di conflitti con la dirigenza degli enti o, anche, ad una discutibile frammentazione delle competenze. Ravvisa, inoltre, la necessità di approfondire anche le disposizioni riguardanti il Consiglio di strategia e vigilanza, in relazione al coinvolgimento, a suo parere eccessivo, degli *stakeholder* in alcuni aspetti gestionali rilevanti, anch'esso foriero di conflitti e sovrapposizioni. Reputa opportuno, inoltre, affrontare con maggiore profondità la questione del rapporto tra il Governo e il Consiglio di amministrazione e rafforzare gli strumenti di definizione di indirizzi ed obiettivi degli istituti, ritenendo preferibile coinvolgere in tale ambito il Governo piuttosto che gli *stakeholder*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in qualità di primo firmatario di una delle proposte di legge all'origine del testo unificato proposto, si dichiara estremamente soddisfatto del lavoro svolto dalla relatrice, la cui architrave è la previsione di un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri impegnati a tempo pieno. Osserva, del resto, che l'attuale modello monocratico di *governance* degli Istituti non ha evitato l'insorgere di conflittualità anche forti, come dimostrano gli accadimenti più recenti.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, secondo quanto prospettato dalla relatrice, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame,

elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione approva la proposta di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 556 Damiano, n. 2210 Baldassarre e n. 2919 Placido, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, come già prospettato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 19 ottobre, propone che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al testo unificato testé adottato come testo base sia fissato alle ore 18 di giovedì 26 ottobre.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 ottobre 2017.

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido).

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. La presente legge disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, l'ordinamento degli istituti di cui al comma 1 è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.

3. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il consiglio di strategia e vigilanza;

c) il direttore generale;

d) il collegio dei sindaci.

4. Gli organi di cui al comma 3, lettere a), b) e d), nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione.

5. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 3 in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

6. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il

Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

7. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione.

8. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

9. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

10. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

11. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

a) delibera ogni triennio il piano industriale;

b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla *performance* di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 21 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari,

nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

12. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

13. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

14. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

15. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

16. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o

private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 13 e 14.

17. Il possesso dei requisiti di cui al comma 16 è comprovato dal *curriculum* del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'istituto.

18. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.

19. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

e) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

f) predisporre e adotta il bilancio sociale;

g) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

20. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

21. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

22. Il direttore generale:

a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

23. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

24. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza.

25. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

26. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consi-

glio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

27. L'organismo indipendente di valutazione della *performance* istituito presso gli Istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

28. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 2.

29. Per l'INPS continuano a operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino degli organi collegiali e territoriali dell'INPS e dell'INAIL).

1. Al fine di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi nonché di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'INPS, il Governo è delegato ad adottare, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e delle commissioni operanti presso il medesimo Istituto.

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo delle parti sociali nella *governance* dell'INPS a tutela dei cittadini e delle imprese;

b) rafforzamento della rappresentatività del sistema attraverso la pariteticità della rappresentanza dei lavoratori e di quella dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

c) miglioramento dell'efficacia nella definizione dei ricorsi attraverso una maggiore specializzazione e una riduzione significativa del numero e della composizione degli organismi, che determini il contenimento dei relativi costi;

d) ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

e) soppressione delle commissioni istruttorie regionali e provinciali di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e di ogni altra commissione istruttoria, prevista da norme anche regolamentari, operante presso i comitati regionali o provinciali dell'INPS;

f) soppressione delle commissioni speciali di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

g) soppressione della commissione di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. Al fine di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi nonché di ridurre il complesso della spesa di funzionamento dell'INAIL, il Governo è delegato ad adottare, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati consultivi provinciali dell'Istituto di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e dei loro coordinamenti regionali.

4. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo delle parti sociali nella *governance* dell'INAIL a tutela dei cittadini e delle imprese;

b) rafforzamento della rappresentatività del sistema attraverso la pariteticità della rappresentanza dei lavoratori e di quella dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

c) ridefinizione delle funzioni, della composizione e delle procedure di nomina dei comitati consultivi provinciali dell'Istituto e dei loro coordinamenti regionali.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

ART. 3.

(Disposizioni finali).

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

b) gli articoli da 1 a 7 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

c) il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

d) l'articolo 7, commi da 7 a 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al

rinnovo degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base delle disposizioni di cui al medesimo articolo 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base dei criteri stabiliti nel medesimo articolo 1.

4. Entro il 30 giugno 2021 il Governo trasmette alle Camere una relazione nella quale dà conto degli effetti della presente legge sulla funzionalità e sull'efficienza degli istituti di cui all'articolo 1, con particolare riferimento all'efficacia e all'efficienza dei processi decisionali, alla responsabilizzazione degli organi e alla trasparenza in ordine all'utilizzo delle risorse amministrative dagli stessi istituti e ai risultati conseguiti. Nella medesima relazione sono formulate eventuali proposte di ulteriore modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dei medesimi istituti.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1. Agli oneri derivanti dalle medesime indennità di carica si provvede a valere sulle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché mediante i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti dirigenziali di livello generale nell'organico dei medesimi istituti, non assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la partecipazione all'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *d)*, nonché degli organi centrali degli istituti di cui al citato articolo 1, comma 1, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento connesso alla presenza.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A 115

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 115

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (*Discussione e rinvio – Adozione del testo base*) 116

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 119

RISOLUZIONI:

7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale (*Seguito della discussione e rinvio*) 117

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 ottobre 2017.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione ha esaminato in prima lettura il disegno di legge europea 2017 lo scorso mese di giugno. Il testo oggi in esame, trasmesso dal Senato, contiene solo due modifiche rispetto a quello licenziato dalla Camera, di cui una, relativa all'articolo 12, in materia di sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, di

competenza della XII Commissione. Tale norma prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Obiettivo della direttiva è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione ed a quella internazionale.

Segnala che, in prima lettura, la XII Commissione, riguardo al comma 5 dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 12 del testo in esame, ha invitato, tramite una specifica osservazione inserita nel parere, al fine di agevolare l'attività di controllo, a valutare la soppressione della deroga recata da tale norma. Il comma 5 consentiva infatti di riportare alcune delle indicazioni obbligatorie riferite ai prodotti aventi ad oggetto caseine e caseinati, quali la indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo, solo sui documenti di accompagnamento e non sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette di tali prodotti. La modifica introdotta al Senato va nella direzione auspicata, sopprimendo il comma in questione. Preannuncia pertanto sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Segnala altresì che l'altra osservazione inserita nella relazione della Commissione nello scorso giugno, quella concernente la tracciabilità dei farmaci veterinari, proponendo l'inserimento delle parafarmacie tra i soggetti destinatari degli obblighi di registrare informaticamente specifici dati, è stata già accolta nel corso del esame alla Camera in prima lettura.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della «Giornata della lotta contro la povertà».

C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, quindi, l'attivazione.

Ricorda che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti, approvate in un testo unificato. Al termine dell'esame in sede referente, sulla base dei presupposti previsti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, è stato richiesto il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 ottobre 2017.

Comunica che il relatore, deputato Pisicchio, è impossibilitato per un contrattempo a partecipare alla seduta odierna.

Entrando nel merito del provvedimento, ricorda che con le proposte in esame si intende colmare un ritardo nel

recepimento nel nostro Paese di una decisione assunta nell'ambito delle Nazioni Unite oltre vent'anni fa, con la finalità di assicurare una maggiore consapevolezza, volta a promuovere comportamenti solidali sia all'interno dei singoli Paesi che a livello internazionale. Ritiene essenziale promuovere, soprattutto nelle giovani generazioni, attraverso uno specifico lavoro culturale, una maggiore solidarietà che appare requisito essenziale per l'azione di contrasto alla povertà al di là degli specifici interventi.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI valuta positivamente l'introduzione di una giornata dedicata alla lotta contro la povertà come momento di sensibilizzazione sul tema, ricordando in questa sede i provvedimenti recentemente adottati in materia.

Donata LENZI (PD), dichiarando di non voler nascondere i dubbi del proprio gruppo circa l'istituzione di un'ulteriore giornata commemorativa, osserva che in questo caso si tratta di inserire nell'ordinamento italiano un'iniziativa già vigente a livello internazionale. Nel rilevare che sul tema del contrasto alla povertà, sia in Italia che negli altri Paesi, è in corso una seria riflessione, si dichiara favorevole all'introduzione nell'ordinamento italiano della Giornata della lotta contro la povertà.

Matteo MANTERO (M5S) giudica non rilevante rispetto al provvedimento in discussione l'esistenza di una giornata internazionale per il contrasto alla povertà e manifesta pertanto la contrarietà del Movimento 5 Stelle all'introduzione di un'ennesima giornata commemorativa. Invitando ad adottare misure concrete contro la povertà, a partire dall'introduzione di una misura universale di sostegno e dal contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo, che penalizza le fasce più deboli della popolazione, dichiara la contrarietà del suo gruppo al contenuto delle proposte di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come

testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, quale risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti, adottato come testo base, alle ore 17 di oggi.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.30.

7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 17 ottobre 2017.

Silvia GIORDANO (M5S), riportando dati forniti dalla Società italiana dell'ipertensione arteriosa (SIIA) segnala che l'ipertensione arteriosa è il principale fattore di rischio in grado di determinare un *ictus* cerebrale nella popolazione generale. Tale fattore di rischio è definito « modificabile » perché può essere corretto attraverso delle mutamenti dello stile di vita, oppure attraverso una terapia farmacologica appropriata. Osserva però che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12

gennaio 2017, concernente l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in riferimento all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza correlate alle malattie croniche e invalidanti, sono state ridotte alcune prestazioni legate alla ipertensione senza danno d'organo. Propone pertanto di integrare gli impegni contenuti nella risoluzione in oggetto, invitando il Governo a reinserire nel prossimo aggiornamento dei LEA le prestazioni legate alla ipertensione senza danno d'organo.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nell'apprezzare l'impegno condiviso dei compo-

nenti della Commissione affari sociali su una problematica di sicura rilevanza, invita ad utilizzare in maniera razionale il tempo a disposizione della Commissione, evitando un proliferare di risoluzioni e giungendo rapidamente all'approvazione del testo in discussione, con alcune eventuali integrazioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

**Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ».
C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.**

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. È istituita la Giornata nazionale della lotta contro la povertà, di seguito denominata « Giornata nazionale », con l'obiettivo di stimolare la riflessione e di accrescere la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l'indigenza in tutte le loro forme e in tutti gli Stati.

2. La Giornata nazionale si celebra il 17 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la Giornata internazionale contro la povertà, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/196 del 31 marzo 1993.

ART. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale la bandiera nazionale e quella del-

l'Unione europea sono esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici. Nella medesima occasione sono organizzati in tutto il territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti e la popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3.

1. La Giornata nazionale di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	120
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	120
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	124
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione)	125
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Sebastiano Delfino, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli studi del Molise, del professor Giuseppe De Mastro, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso la Facoltà di Agraria di Bari, e della professoressa Laura Zucconi, docente di botanica presso l'Università degli Studi della Tuscia, nonché responsabile scientifica dell'Orto botanico « Angelo Rambelli » della medesima Università, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani)	123
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 ottobre scorso il relatore, onorevole Cova, ha introdotto il provvedimento e che la Commissione è

chiamata a esprimersi sul provvedimento entro la seduta odierna.

Segnala quindi che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 13 di lunedì 23 ottobre e che sono stati presentati tre emendamenti: Mucci 24.1, 24.2 e 24.3 (*vedi allegato 1*).

Segnala, tuttavia, che tali emendamenti sono da ritenersi irricevibili, in quanto riferiti all'articolo 24 del disegno di legge che non è stato oggetto di alcuna modifica da parte del Senato e sul quale vi è quindi stata la doppia deliberazione conforme dei due rami del Parlamento.

Ricorda infatti che, essendo stato il disegno di legge europea 2017 già esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sulle proposte emendative ad esse conseguenti, le quali devono essere riferite alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Chiede quindi al relatore di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge europea C. 4505-B.

Paolo COVA (PD), *relatore*, evidenzia che la modifica approvata dal Senato all'articolo 12 del disegno di legge europea migliora la tracciabilità dei caseinati e, assicurando un più elevato livello di trasparenza delle indicazioni obbligatorie ad essi riferite, tutela maggiormente i consumatori e gli operatori addetti alla trasformazione di tali prodotti. Formula, quindi, una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione Cultura entro la giornata di domani.

Paolo COVA (PD), *relatore*, fa presente, preliminarmente, che al disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato il 20 settembre scorso, risultavano abbinati d'ufficio altri progetti di legge, tra i quali alcuni concernenti sostanzialmente il divieto di utilizzazione di animali nelle manifestazioni di spettacoli dal vivo (C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 1702 Gagnarli e C. 2989 Rizzetto) e che, nella seduta del 10 ottobre scorso, la VII Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 4652.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una completa disamina dei contenuti del provvedimento, che consta di 7 articoli, osserva, in via generale, che il disegno di legge è volto a operare una riforma organica del settore dello spettacolo e che lo stesso è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Segnala che l'articolo 1 prevede, in attuazione della Costituzione, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle Convenzioni Unesco, un'articolata elencazione dei settori dello spettacolo rispetto ai quali la Repubblica effettua interventi di promozione e sostegno, valorizzando anche le pratiche artistiche a carattere amatoriale.

Osserva che l'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che

disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato « codice dello spettacolo ».

Con specifico riferimento ai profili di interesse della nostra Commissione, richiama, in particolare, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, quello relativo alla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Tale criterio fa riferimento, infatti, al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse attività circensi e dello spettacolo viaggiante (articolo 2, comma 4, lettera h)).

Segnala al riguardo che attualmente nel nostro ordinamento sono previsti incentivi in favore di esercenti attività circensi e degli spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo.

A tal proposito, ricorda che l'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2013 (recante Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) aveva stabilito che il decreto ministeriale relativo alla rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo poteva destinare gradualmente incentivi in favore di esercenti attività circensi e degli spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo.

Fa presente che l'articolo 31 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 ha quindi disposto che, ai fini della concessione dei contributi, è considerata « impresa circense » quella che, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, ovvero nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di idonee strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici ammaestrati.

Rammenta inoltre che, in base all'articolo 33 del citato decreto ministeriale, la domanda di contributo deve essere corredata, tra l'altro, di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di ogni violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali.

Osserva altresì che, qualora l'impresa circense decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

Gli ulteriori elementi di cui deve essere corredata la domanda di contributo sono indicati dall'articolo 3, co. 2, che stabilisce, in particolare, che il programma annuale deve contenere i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, tra cui, per l'attività circense e il circo contemporaneo, le Tabelle 26 e 27 dell'Allegato B includono le Attività circensi senza animali (in relazione all'obiettivo dell'innovazione dell'offerta).

Quanto agli ulteriori contenuti del provvedimento, segnala sinteticamente che l'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e prevede interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di benefici e incentivi fiscali, disponendo in particolare che l'Art-bonus spetti anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei

circuiti di distribuzione (e non più, solo, dunque, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione).

L'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome.

L'articolo 7 detta, infine, le disposizioni finali.

Invita, in conclusione, i colleghi a fargli pervenire eventuali suggerimenti dei quali potrà tenere conto nel predisporre la sua proposta di parere.

Chiara GAGNARLI (M5S) intervenendo in relazione al criterio di delega per la revisione delle attività circensi, esprime, a nome del suo Gruppo, la ferma contrarietà all'impiego degli animali negli spettacoli dal vivo. Ricorda, a tal proposito, di aver presentato, in qualità di prima firmataria, la proposta di legge C. 1702, abbinata al disegno di legge in oggetto, che reca il divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli e nelle mostre itineranti.

Ritenuto necessario, quindi, introdurre nell'ordinamento il divieto di utilizzo degli animali nelle manifestazioni di spettacolo dal vivo, reputa che il disegno di legge del Governo approvato dal Senato, nella misura in cui prevede solo « un graduale superamento dell'utilizzo degli animali », rappresenti un passo indietro rispetto al testo originariamente presentato dal Governo, che ne prevedeva invece una « graduale eliminazione ».

Ritiene, in ogni caso, che sarebbe opportuno rendere più stringente la dispo-

sizione di delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *h*), indicando un termine entro il quale il superamento dell'utilizzo di animali debba essere effettivamente realizzato. Ciò anche nella consapevolezza che le imprese circensi necessitano di un congruo lasso di tempo per provvedere alla ricollocazione degli animali.

Invita quindi il relatore a valutare la possibilità, nel predisporre la proposta di parere, di formulare un rilievo in tal senso.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 febbraio 2017.

Audizione del professor Sebastiano Delfino, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli studi del Molise, del professor Giuseppe De Mastro, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso la Facoltà di Agraria di Bari, e della professoressa Laura Zucconi, docente di botanica presso l'Università degli Studi della Tuscia, nonché responsabile scientifica dell'Orto botanico « Angelo Rambelli » della medesima Università, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 24.

Al comma 1 sostituire le parole settantadue con sessanta.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis: Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo la conservazione dei materiali di cui al precedente comma è fissata in 24 mesi.

24. 1. Mucci.

(Irricevibile)

Al comma 1 sostituire le parole settantadue con ventiquattro.

24. 2. Mucci.

(Irricevibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis: Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo la conservazione dei materiali di cui al precedente comma è fissata in 24 mesi.

24. 3. Mucci.

(Irricevibile)

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 »;

ricordato che l'Assemblea del Senato ha modificato unicamente l'articolo 12 – recante disposizioni riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina – e l'articolo 16 – recante disposizioni in materia di tutela delle acque – del provvedimento;

preso atto, in particolare, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato

soppresso l'originario comma 5 dell'articolo 12, che prevedeva la possibilità di riportare soltanto sui documenti di accompagnamento alcune delle indicazioni obbligatorie che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, debbono essere indicate sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili;

osservato che tale modifica risponde alla esigenza di assicurare il più ampio livello di tutela dei consumatori e degli interessi dei piccoli produttori,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	127
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	130
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	133

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che lo scorso 18 ottobre la relatrice, on. Berlinghieri, ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Si è quindi concluso in quella sede l'esame preliminare e si è fissato alle ore 12 di lunedì 23 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti, anche tenuto conto di una possibile calendarizzazione del provvedimento in Assemblea già a partire dalla settimana del 6 novembre prossimo.

Avverte quindi che sono stati presentati 2 emendamenti, che sono in distribuzione e che saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

L'emendamento Cristian Iannuzzi 16.1, ammissibile, è stato già trasmesso alla Commissione Ambiente, competente nel merito, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

L'emendamento Artini 24.1 è invece irricevibile, in quanto riferito all'articolo 24 del disegno di legge che non è stato oggetto di alcuna modifica da parte del Senato e sul quale vi è quindi stata la doppia deliberazione conforme dei due rami del Parlamento.

Ricorda infatti che, essendo stata la Legge europea 2017 già esaminata in prima lettura dalla Camera e successivamente modificata dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sulle proposte emendative ad esse conseguenti, le quali devono essere riferite alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Rammenta infine che entro le ore 15 di domani dovrebbero pervenire le relazioni sul provvedimento e gli eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni di settore, e che la Commissione potrebbe quindi, nella seduta già convocata per le ore 15, votare il mandato al relatore.

Avverte che è pervenuto in questo momento il ritiro, da parte del presentatore, dell'emendamento Cristian Iannuzzi 16.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento, che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha recepito due direttive in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (cosiddetta direttiva procedure) e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (cosiddetta direttiva accoglienza).

La direttiva 2013/32/UE reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello status di rifugiato e quello di pro-

tezione sussidiaria): la presentazione della domanda, l'individuazione delle autorità competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni. Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 (la cosiddetta direttiva « procedure ») recepita con il decreto legislativo 25/2008.

La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta. La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/9/CE (la cosiddetta direttiva « accoglienza » del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005).

Ricorda che il decreto legislativo n. 142 del 2015 è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 154 del 2014) ed è entrato in vigore il 30 settembre 2015.

In base all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 è autorizzata l'adozione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di attuazione delle leggi di delegazione europea entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei medesimi decreti.

Segnala inoltre che è pendente nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/2171 relativa alla protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo, avviata l'11 luglio 2014, per violazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva « procedure » 2003/95/UE e nella direttiva « accoglienza » 2003/9/CE.

In particolare, la Commissione europea rileva nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati che intendano fare domanda di protezione internazionale; secondo la Commissione europea, inoltre, i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne

siano delegati i compiti) risultano sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea.

Passando all'esame del provvedimento, rileva, in primo luogo, che esso è volto ad adeguare al massiccio aumento delle domande di asilo la composizione delle Commissioni territoriali per l'asilo, attraverso l'immissione nei loro ranghi dei 250 funzionari amministrativi specializzati, la cui assunzione è già stata disposta dal decreto-legge n. 13 del 2017, ai quali viene affidata, tra l'altro, la funzione di presenziare al colloquio personale con il richiedente asilo e di istruirne la domanda, sottoponendo alla Commissione territoriale la proposta di deliberazione (articolo 1).

Lo schema di decreto stabilisce, inoltre, che le commissioni siano distribuite su tutto il territorio nazionale e che delle sezioni distaccate delle commissioni facciano parte i nuovi funzionari specializzati (anziché i membri supplenti delle medesime commissioni come previsto attualmente).

In tal senso interviene la lettera a) dell'articolo 1, prevedendo che l'individuazione delle sedi e delle circoscrizioni di competenza delle Commissioni – il cui numero complessivo rimane fissato in 20 – siano effettuate in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale. L'inserimento dei nuovi funzionari influisce sulla composizione delle commissioni territoriali, in cui non saranno più presenti funzionari della polizia di Stato, né rappresentanti degli enti locali. Al contempo, con un'ulteriore modifica, si prevede che alle sedute della commissione partecipino, oltre al presidente e all'esperto designato dall'UNHCR, due dei quattro funzionari amministrativi assegnati alla commissione, secondo criteri fissati dal presidente. Per quanto riguarda le modalità di nomina dei componenti delle commissioni territoriali, il testo, confermando la nomina del presidente attraverso l'adozione un decreto del Ministro

dell'interno, prevede che sia preventivamente acquisito il parere della Commissione nazionale.

Modifiche sono apportate anche alla disciplina della Commissione nazionale per il diritto di asilo, le cui funzioni vengono integrate con il compito di monitorare la qualità delle procedure e delle attività delle commissioni territoriali e di rendere parere sulle nomine dei membri delle predette commissioni (articolo 1, lett. b)). La lettera c) del medesimo articolo 1 prevede che il colloquio del richiedente protezione internazionale si debba svolgere, di norma, alla presenza del funzionario amministrativo con compiti istruttori, figura – come si è visto – introdotta nella composizione della commissione ad opera dell'articolo in esame.

Lo schema in esame introduce inoltre – all'articolo 2 – alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, in un'ottica di razionalizzazione del sistema, al fine di concentrare tutte le fasi procedurali giurisdizionali che li riguardano presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 13 del 2017 (recante norme accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, e per il contrasto dell'immigrazione illegale), quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Tali modifiche intendono evitare l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale – ossia giudice tutelare e giudice minorile – che può determinare interferenze e sovrapposizioni di fatto tra i distinti procedimenti, nonché un'inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali.

L'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari ri-

sponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori, come evidenziato nella citata procedura di infrazione n. 2014/2171, ancora pendente.

L'articolo 2, infine, modifica la disposizione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge n. 13 del 2017 (cosiddetto decreto immigrazione) che esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati. La novella all'articolo 19-bis specifica la portata della clausola di inapplicabilità, stabilendo che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del decreto-legge n. 13 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Per tutte le altre disposizioni resta ferma l'esclusione per i minori stranieri non accompagnati.

Gli articoli 3 e 4 recano disposizioni finali e transitorie. In particolare, l'articolo 3 reca la consueta clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 4 interviene in ordine all'efficacia di alcune disposizioni recate dal provvedimento.

Domenico MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'Interno*, evidenzia come il provvedimento in esame, esposto con precisione dalla relatrice, si caratterizzi per due aspetti fondamentali.

Il primo riguarda il cambio radicale nell'approccio alle Commissioni territoriali per l'asilo, sostituendo al criterio della rappresentanza sinora adottato quello della specializzazione, anche in linea con le indicazioni emerse a livello europeo.

Il secondo punto qualificante dell'intervento normativo consiste nella concentrazione in un unico organo giudiziario di tutte le competenze in materia di immi-

grazione e asilo di minori stranieri non accompagnati; ciò al fine di assicurare una maggiore omogeneità e snellezza delle procedure.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che sul provvedimento non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata e che la Commissione deve attendere tale documentazione prima di esprimersi sull'Atto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, evidenzia che la Commissione esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari esteri – il disegno di legge di ratifica dell'Accordo italo-francese per l'attuazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina (AFA) tra i due Paesi, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

L'Accordo – si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – si configura come necessario per

permettere ai due Stati di realizzare una sostenibile alternativa al trasporto stradale di merci attraverso i valichi alpini. La continuità del servizio – che è già operante, dapprima in via sperimentale, dal 2003 – si pone inoltre come contestuale alla realizzazione del collegamento ferroviario Lione Torino.

La relazione illustrativa sintetizza i principali obiettivi dell'Accordo come segue: assicurare la prosecuzione di un trasporto più sicuro delle merci pericolose, che già rappresenta un terzo delle merci trasportate dall'Autostrada Ferroviaria Alpina; nonché risparmiare l'emissione di circa 5.000 tonnellate di anidride carbonica l'anno, come risultato della minore utilizzazione dei motori dei camion.

La relazione introduttiva fornisce altresì una ricostruzione delle vicende dell'Autostrada Ferroviaria Alpina, dedicata al trasporto di veicoli con merci e merci pericolose, sia con accompagnamento dei conducenti che senza tale accompagnamento, avviata d'intesa tra Italia e Francia avvalendosi del tunnel storico del Fréjus tra la località italiana di Orbassano e quella francese di Aiton, con utilizzo di carri ferroviari ribassati per trasporto su rotaia di Tir e camion, nonché di container, rimorchi o semirimorchi, motrici.

Dal punto di vista societario l'AFA ha visto una partecipazione paritaria tra le due compagnie ferroviarie di Trenitalia e SNCF. Per quanto concerne l'Italia il progetto è stato inizialmente regolato da un accordo di programma triennale 2004-2006, poi rinnovato annualmente, previa autorizzazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea. La Commissione UE, tuttavia, nel luglio 2012 ha posto un termine alla possibilità di concedere l'aiuto di Stato alla data del 30 giugno 2013. Tuttavia Trenitalia ha continuato ad assicurare il servizio – denominato a partire dal 1° luglio 2013 quale transitorio – per evitare le conseguenze negative di una interruzione del servizio medesimo. Il carattere transitorio del servizio tuttora esercitato allude alla prospettiva della preparazione di una nuova procedura di gara

per l'assegnazione del servizio AFA con una concessione decennale che dovrebbe partire dal 30 giugno 2018. Infatti fino a tale data la Commissione europea nel maggio 2015 ha riconosciuto la possibilità dell'erogazione dell'aiuto di Stato.

Più nel dettaglio, l'Accordo italo-francese si compone di un preambolo e 8 articoli.

L'articolo 1 sancisce la volontà delle Parti di proseguire il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina in continuità con il servizio sperimentale, esplicitando l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio e mirando all'autonomia finanziaria dello stesso. Pertanto l'Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di realizzazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra Italia e Francia che utilizzi il tunnel del Fréjus, assicurandone altresì l'attuazione ed il monitoraggio. La norma riporta quindi una puntuale definizione del servizio Afa, che dovrà – si esplicita – essere accessibile ai trasporti di merci pericolose.

L'articolo 2, sui diritti e obblighi delle Parti, contiene il loro impegno alla realizzazione di un servizio gestito da una o più imprese e alle condizioni previste nell'Accordo in esame nonché da uno o più contratti conclusi tra i due Governi e l'impresa o le imprese di gestione. Tali contratti, che potranno assumere la forma di concessione di servizio pubblico, verranno attribuiti previa procedura di gara internazionale che rispetti i principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, segnatamente quelli di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. La durata dei contratti non potrà comunque eccedere i 15 anni, pur potendo tener conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati dalle imprese di gestione.

L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti affinché la realizzazione ed il funzionamento del servizio AFA rispettino pienamente i loro impegni internazionali, e specialmente il diritto comunitario applicabile. I contratti per la gestione del servizio AFA preciseranno la legge ad essi applicabile e le modalità di risoluzione

arbitrale di eventuali controversie riguardanti i contratti stessi, che potrebbero verificarsi tra gli Stati e le imprese di gestione. I gestori dell'infrastruttura definiranno con le imprese di gestione del servizio AFA e/o gli Stati un accordo quadro congiunto per la prenotazione delle capacità di infrastruttura necessarie a rispettare gli obiettivi di frequenza del servizio AFA definiti nei contratti, nonché in ordine ai principi tariffari da applicare.

L'articolo 4 è dedicato al finanziamento del servizio AFA: le Parti riconoscono in linea di principio che è a loro carico il finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nei rispettivi territori, e riconoscono altresì che i contributi pubblici di qualsiasi natura provenienti dagli Stati, dagli enti territoriali dei due Paesi o dall'Unione europea potranno essere attribuiti alle imprese di gestione. L'ammontare, la durata le modalità di versamento di tali contributi verranno stabiliti in via definitiva dai Governi al termine della procedura di gara per l'attribuzione dei contratti.

L'articolo 5 prevede che le controversie tra le Parti sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame vengano risolte per via diplomatica. È inoltre previsto che i due Governi si consultino su ogni questione che riguardi l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo o dei contratti di gestione; su ogni questione riguardante i diritti e gli obblighi degli Stati degli stati derivanti dall'Accordo in esame o dai contratti di gestione; sul futuro del servizio AFA in caso di fine anticipata dei contratti. Se entro tre mesi le controversie non sono state risolte le Parti si impegnano a sottoporsi alle decisioni del tribunale arbitrale.

L'articolo 6 prevede che il Gruppo di lavoro già creato in base al Memorandum d'intesa italo-francese del 24 febbraio 2009 è incaricato di preparare e realizzare a nome dei due Governi la procedura di selezione delle imprese di gestione del servizio AFA, nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea già menzionati.

Il Gruppo di lavoro è inoltre incaricato di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento prevista dal precedente articolo 4 dell'Accordo in esame. Le Parti convengono altresì di affidare il controllo e il monitoraggio tecnico, amministrativo e finanziario dei contratti di gestione a un organismo binazionale, la cui composizione sarà precisata nei contratti medesimi. Si prevede inoltre il coinvolgimento della Commissione intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che è incaricata di fornire pareri e raccomandazioni sulle misure più favorevoli per l'esecuzione del servizio AFA.

Verrà altresì istituito un Osservatorio del trasferimento modale il quale, dopo l'avvio del nuovo servizio AFA, procederà al monitoraggio degli effetti dell'Accordo in esame in termini di trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada alla ferrovia.

L'articolo 7 è dedicato ai ricorsi collegati alle procedure di attribuzione dei contratti di gestione del servizio AFA e prevede che qualsiasi soggetto interessato ad ottenere uno o più contratti di gestione e che si ritenga lesa da violazioni delle disposizioni del diritto comunitario applicabili potrà presentare ricorso per ottenere misure correttive o compensative quali previste dalla Direttiva 89/665/CE. In merito a tali ricorsi decide un tribunale per la risoluzione dei conflitti, del quale vengono disciplinati composizione e procedure.

L'articolo 8, infine, prevede l'entrata in vigore dell'Accordo in esame alla data della seconda delle due notifiche con le quali ciascuna delle Parti renderà noto all'altra il completamento delle procedure interne necessarie. La durata dell'Accordo è prevista fino al termine dei contratti di gestione, salvo che una delle Parti non lo denunci per via diplomatica, con effetto un anno dopo la notifica.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

La relazione tecnica che correda il provvedimento quantifica le risorse disponibili in base alla legge di stabilità 2016 in 29.026.383 euro per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018. Rammento che 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022 erano inoltre stati stanziati nel comma 654 della legge di stabilità 2016 al fine di assicurare la messa a gara del servizio AFA partire dal 1° luglio 2018; successivamente, la sezione seconda della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha rimodulato tali somme, distribuendone gli importi su un periodo decennale, e conseguentemente risultano allo stato disponibili 5 milioni per ciascuna annualità 2018-2027.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, ritiene che in questo caso specifico il Governo italiano dovrebbe assumere un atteggiamento meno timido rispetto alla possibilità di concedere aiuti di Stato, poiché l'intervento proposto garantisce beni pubblici quali la tutela della salute e dell'ambiente, e l'obiettivo dello spostamento dei trasporti da ruota a rotaia è senz'altro un obiettivo anche europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dal Senato il 20 settembre scorso. Fa presente, preliminarmente, che il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una completa disamina dei contenuti del provvedimento, che consta di 7 articoli, osserva, in via generale, che il disegno di legge è volto a operare una riforma organica del settore dello spettacolo.

L'articolo 1 prevede, in attuazione della Costituzione, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle Convenzioni Unesco, un'articolata elencazione dei settori dello spettacolo rispetto ai quali la Repubblica effettua interventi di promozione e sostegno, valorizzando anche le pratiche artistiche a carattere amatoriale.

L'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato « codice dello spettacolo ».

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e prevede interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di benefici e incentivi fiscali, disponendo in particolare che l'Art-bonus spetti anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (e non più, solo, dunque, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione).

L'articolo 6 reca infine la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 7 detta le disposizioni finali.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) evidenzia come il provvedimento, che pure enumera una lunga serie di attività, non fa riferimento alle attività di doppiaggio, che pure rivestono grande importanza nel settore e rispetto alle quali l'Italia si colloca ai primi posti in Europa.

Michele BORDO, *presidente*, osserva che il tema sollevato dall'onorevole Buttiglione attiene piuttosto alla materia del cinema e dell'audiovisivo, già oggetto di apposito intervento normativo lo scorso autunno.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

Nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, rammenta che la proposta di legge all'esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) – è stata approvata in prima lettura, dal Senato della Repubblica il 2 agosto 2017 e ha ad oggetto norme in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni. È altresì diretta ad istituire un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale o di ricerche di mercato.

La proposta di legge consta di 4 articoli e ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito.

Ricorda preliminarmente che l'attuale disciplina in tema di trattamento a fini commerciali dei dati personali è stata definita dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Tale norma ha modificato la disciplina precedentemente vigente, attraverso l'introduzione del comma 3-*bis*, all'articolo 130 del Codice, in materia di protezione dei dati personali, e consentito in via generale il trattamento dei dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato mediante l'iscrizione della numerazione di cui l'interessato è intestatario e degli altri dati personali contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, in un apposito registro delle opposizioni.

Nel registro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 e operante dal 2011, possono essere iscritte esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse, ad esempio, tutte le utenze mobili. L'iscrizione non impedisce che il cittadino possa essere contattato per finalità commerciali qualora l'operatore abbia raccolto i dati personali del

cliente sulla base di fonti diverse dagli elenchi pubblici purché nel rispetto delle altre disposizioni previste dal codice.

Come emerso in sede di audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali svoltasi al Senato lo scorso 16 novembre 2016, la creazione del registro delle opposizioni a partire dal 2011, che avrebbe dovuto rappresentare il principale strumento dei cittadini per evitare le comunicazioni commerciali telefoniche indesiderate, non ha soddisfatto le aspettative anche in considerazione di molteplici condotte scorrette. Prova ne è il fatto che, a fronte di un numero di utenze telefoniche, fisse e mobili, presenti in Italia pari (a novembre 2016) a poco più di 117 milioni, quelle per le quali è astrattamente possibile l'iscrizione al registro sono circa 13 milioni (di queste appena 1 milione e mezzo circa risultano iscritte al registro).

In senso contrario rispetto all'impianto normativo si è invece espressa AssoCall, aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia, che ritiene che «l'inserimento dei numeri privati mobili e fissi non iscritti in pubblici elenchi nel registro delle opposizioni sia in stridente contrasto con la normativa sulla privacy che, a sua volta, autorizza un rapporto con l'utente/consumatore solo in presenza di esplicito e valido consenso. Pertanto autorizzare l'iscrizione di un numero privato (mobile o fisso) al registro delle opposizioni, potrebbe non rilevarsi risolutivo in quanto tale soluzione non garantirebbe i consumatori dall'essere comunque aggrediti da tutti quegli operatori scorretti che già oggi chiamano arbitrariamente le utenze iscritte al registro delle opposizioni, come peraltro, ha segnalato il Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali nell'Audizione Informale del 16 novembre 2016».

Quanto al contenuto della proposta, rammenta sinteticamente che l'articolo 1, al comma 1, richiama le definizioni previste sia dall'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sia all'articolo 1 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 che istituisce e disciplina il registro delle opposizioni.

A differenza del regime esistente il comma 2 prevede che tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni, su richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate. È inoltre prevista la possibilità per gli utenti di revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento dei dati personali per finalità commerciali.

Il comma 5 stabilisce che con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto.

Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

Su tale specifica norma si sono concentrati i rilievi, emersi in sede di audizioni, sia di alcuni rappresentanti delle società di telemarketing e di *contact center* sia delle compagnie telefoniche che hanno sostenuto, che essa sarebbe pregiudizievole della volontà negoziale dei contraenti e della libera autodeterminazione privata, renderebbe vane le attività ed i relativi investimenti svolti negli anni dalle aziende per la raccolta dei consensi, provocherebbe l'immediato blocco delle attività dei *contact center*, con gravissime ripercussioni nel settore, anche di tipo occupazionale; non sarebbe infine una misura realmente efficace, in quanto non risolverebbe nei fatti il fenomeno del « telemarketing selvaggio ».

Il comma 6 riconosce la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro.

Il comma 7 vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento, e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, presumibilmente per finalità diverse da quelle di comunicazione commerciale indicate dal comma 7, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (comma 8).

Il comma 9 sanziona le violazioni del comma 7.

Il comma 10 prevede che, in caso di violazione del diritto di opposizione si applichi la sanzione amministrativa.

Il comma 11 stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche mentre il comma 12 prevede che gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

Il comma 13 rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro (se diverso dal Ministero dello sviluppo economico), gli operatori e le associazioni di categoria mag-

giormente rappresentative, la definizione di criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe. L'obiettivo del citato regolamento è quello di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12.

Il comma 14 vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa.

Il comma 15 prevede infine che, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.

L'articolo 2 stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante.

Si prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individui due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene alla congruità con la normativa europea, ricorda che lo scorso 10 gennaio 2017 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento « Rispetto della vita privata e tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche » (COM(2017)10), che riesamina la

direttiva 2002/58/CE sulla vita privata elettronica, sulla scorta degli obiettivi fissati dalla strategia per il mercato unico digitale, onde garantire la coerenza con il regolamento generale sulla protezione dei dati.

Ad avviso della Commissione europea la disciplina vigente non è più al passo con i progressi tecnologici e, in particolare, con quelli basati su Internet intesi a consentire comunicazioni interpersonali, come il voice over IP (VOIP: telefonate tramite Internet), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica basati sulla rete. Il limite principale emerso nell'ambito di tale valutazione risiede nel fatto che la direttiva riguarda unicamente gli operatori di telecomunicazioni tradizionali, non essendo invece applicabile agli operatori che offrono i servizi di comunicazione elettronica attualmente più diffusi (servizi OTT: Over the top) – ad esempio – WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, Gmail, e iMessage.

In particolare, l'articolo 16, che sostituisce l'articolo 13 della citata direttiva, regola la materia delle comunicazioni indesiderate ai fini di commercializzazione diretta (spamming). Tali comunicazioni sono ammesse solo previo consenso del destinatario.

Inoltre, qualora una persona fisica o giuridica ottenga l'indirizzo di posta elettronica di un utente ai fini di vendita di un prodotto o servizio, l'uso di tali coordinate a fini dell'invio di un messaggio di commercializzazione diretta è consentito solo se al cliente è offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi gratuitamente e agevolmente a tale uso. Il diritto di obiezione è dato al momento della raccolta e ogniqualvolta si invii un messaggio.

La medesima disposizione obbliga chi usa servizi di comunicazione elettronica per effettuare chiamate di commercializzazione diretta a presentare l'identità di una linea alla quale può essere contattato, oppure a presentare un codice o un prefisso specifico che identifichi il fatto che trattasi di chiamata a fini commerciali.

Fatto salvo il principio del consenso dell'utente finale alle comunicazioni di commercializzazione diretta, la proposta rimette agli Stati membri la facoltà di stabilire per legge che l'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta vocali verso utenti finali aventi natura di persone fisiche sia consentita solo nel rispetto degli utenti finali che sono persone fisiche che non hanno espresso la

loro obiezione a ricevere tali comunicazioni (ad esempio mediante l'inserimento dell'utente in un elenco di nominativi che non sia possibile contattare).

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 16.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « entro quindici giorni dal necessario tempo tecnico di analisi e elaborazione dei dati stessi ».

16. 1. Cristian Iannuzzi.

ART. 24.

Al comma 1, le parole: settantadue mesi sono sostituite dalle seguenti: ventiquattro mesi.

24. 1. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

(Irricevibile)

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	139
--	-----

*Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza
del presidente STUCCHI.*

La seduta comincia alle 16.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3,
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede a un'audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 123 del 2007. Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP) e Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	140
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di rappresentanti dell'associazione « Aiutiamo le Famiglie » (A. le F.) Associazione Europea per la Tutela dei Diritti delle Famiglie e della rappresentante della campagna nazionale « Nidi violati » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera e con il Presidente del Senato, ai sensi

dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Propone pertanto che il termine della predetta indagine sia prorogato al 31 dicembre 2017.

La Commissione delibera quindi la proroga del termine al 31 dicembre 2017.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti dell'associazione « Aiutiamo le Famiglie » (A. le F.) Associazione Europea per la Tutela dei Diritti delle Famiglie e della rappresentante della campagna nazionale « Nidi violati ».

(Svolgimento e conclusione).

Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, avverte che sono presenti per l'Associazione « Aiutiamo le Famiglie » (A. le F.) Associazione Europea per la Tutela dei Diritti delle Famiglie, il dottor Massimo Rosselli

del Turco, Presidente, e il dottor Stefano Boschi, *psicoterapeuta, ricercatore in psicoterapia breve integrata e psicosomatica*; è altresì presente la dottoressa Antonella Della Pina, *rappresentante della campagna nazionale « Nidi Violati »*.

Antonella DELLA PINA, *rappresentante della campagna nazionale « Nidi Violati »*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Stefano BOSCHI, *psicoterapeuta, ricercatore in psicoterapia breve integrata e psicosomatica, rappresentante dell'Associazione Aiutiamo le famiglie (A. le F.) Associazione europea per la tutela dei diritti delle famiglie*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, da lettura integrale del contributo scritto inviato dalla dottoressa Barbara CAMILLI, *Presidente dell'Associazione Psicologia Utile di Novara*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Loredana

LUPO (M5S), a più riprese, Francesco PRINA (PD), Giuseppe ROMANINI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S), *presidente*, a più riprese.

Stefano BOSCHI, *psicoterapeuta, ricercatore in psicoterapia breve integrata e psicosomatica, rappresentante dell'Associazione Aiutiamo le famiglie (A. le F.) Associazione europea per la tutela dei diritti delle famiglie*, e Antonella DELLA PINA, *rappresentante della campagna nazionale « Nidi Violati »*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO (M5S), *presidente*, ringraziando gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	142
Seguito dell'audizione della Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell'Interno, Sandra Sarti (<i>Seguito e conclusione</i>)	142

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 24 ottobre 2017. – Presidenza del vicepresidente Edoardo PATRIARCA.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione della Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell'Interno, Sandra Sarti.

(Seguito e conclusione).

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, introduce l'audizione, iniziata nella seduta del 19 ottobre scorso con la relazione della dottoressa Sarti.

Sandra SARTI, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*, integra la relazione già svolta, fornendo i dati aggiornati sulle attività delle Commissioni territoriali.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Gregorio FONTANA (FI-PdL), al quale replica Sandra SARTI, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*.

La Commissione, su richiesta di Gregorio FONTANA (FI-PdL), delibera di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Sarti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	143
Audizione di rappresentanti di comitati di quartiere e di associazioni del Comune di Colleferro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	143
Audizione di rappresentanti di associazioni e comitati del Comune di Bari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

Martedì 24 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono, per Areaconsumatori, Rocco Sofi e Michela Orefice; per l'associazione « Città dell'Uomo », Claudio Gessi.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di comitati di quartiere e di associazioni del Comune di Colleferro.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rocco SOFI, *presidente Areaconsumatori*, e Claudio GESSI, *presidente associazione « Città dell'Uomo »*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Vincenzo PISO (Misto-UDC-IDEA), la deputata Claudia MANNINO (Misto) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Rocco SOFI, *presidente Areaconsumatori*, e Claudio GESSI, *presidente associazione « Città dell'Uomo »* rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.45, è ripresa alle 11.55.

Martedì 24 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono, per l'associazione Terzo millennio di Palese, Giuseppe Palella; per l'associazione

turistica Pro Loco di Santo Spirito, Francesco Gennaro Lecce; per l'associazione culturale Pro Loco di Carbonara, Rocco De Adessis e per il comitato « Uniti per l'Autonomia » di Carbonara-Ceglie e Loseto, Giuseppe Anaclerio.

**Audizione di rappresentanti di associazioni
e comitati del Comune di Bari.**

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giuseppe PALELLA, *presidente dell'associazione Terzo millennio di Palese*, Francesco Gennaro LECCESE, *presidente della Pro Loco di Santo Spirito*, Rocco DE ADESSIS, *presidente della Pro Loco di Carbonara*, Giuseppe ANACLERIO, *presidente del Comitato « Uniti per l'Autonomia » di Carbonara-Ceglie e Loseto*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Vincenzo PISO (Misto-UDC-IDEA), la deputata Claudia MANNINO (Misto), il deputato Roberto MORASSUT (PD) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Francesco Gennaro LECCESE, *presidente della Pro Loco di Santo Spirito*, Rocco DE ADESSIS, *presidente della Pro Loco di Carbonara*, Giuseppe PALELLA, *presidente dell'associazione Terzo millennio di Palese*, e Giuseppe ANACLERIO, *presidente del Comitato « Uniti per l'Autonomia » di Carbonara-Ceglie e Loseto*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	145
Audizione del dottor Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma	145
Comunicazioni del Presidente	146
ALLEGATO (<i>Deliberazione di acquisizione della documentazione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta ed altresì che sia attivata la trasmissione diretta della stessa sulla *web tv*.

Audizione del dottor Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore Pignatone – accompagnato dal procuratore aggiunto dottor Rodolfo Maria Sabelli e dai sostituti procuratori dottor Stefano Pesci e dottoressa Maria Sabina Calabretta – svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor PIGNATONE effettua la propria relazione introduttiva.

Su richiesta dell'audito, il PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 10,52 alle ore 10,58).

Nel corso della continuazione dei lavori in forma pubblica, pongono domande agli auditi il senatore MOLINARI (Misto-Idv), i deputati VILLAROSA (M5S), CAPEZZONE (Misto-DI), PAGLIA (SI-SEL-POS) e TANCREDI (AP-CpE-NCD), i senatori D'ALÌ (FI-PdL XVII) e MARTELLI (M5S), il deputato DAL MORO (PD), la senatrice BELLOT (Misto-Fare!), i deputati MELONI (FdI-AN) e BRUNETTA (FI-PdL), il senatore TOSATO (LN-Aut), i deputati TABACCI (DeS-CD), ZANETTI (SC-ALA CLP – MAIE) e SIBILIA (M5S).

I dottori PIGNATONE, SABELLI, PESCI e CALABRETTA rispondono ai quesiti posti.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 12,26 alle ore 12,38).

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che viene pubblicata in allegato al resoconto la deliberazione di acquisizione della documentazione, assunta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

del 5 ottobre scorso, con la quale viene dato mandato al personale della Guardia di Finanza, addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, di procedere all'informatizzazione della documentazione acquisita e alla indicizzazione della stessa *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è svolto dalle 12.40 alle 12.55.

ALLEGATO

Deliberazione di acquisizione della documentazione (adottata nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 5 ottobre 2017).

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, preso atto della prassi seguita da altre Commissioni parlamentari d'inchiesta nel corso dell'attuale legislatura in ordine alle modalità di informatizzazione della documentazione,

delibera

di dare mandato al personale del nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – (Parere con condizione e osservazioni)</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X Camera e 10^a e 13^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sugli esiti della consultazione pubblica sulla nuova Strategia energetica nazionale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-B approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto 457 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	20
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	22

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

COMITATO DEI NOVE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Emendamenti C. 4302-2142-2388-2431-3492-A	27
ERRATA CORRIGE	27

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-A e abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione</i>)	30
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Emendamenti C. 4302-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione</i>)	30
AVVERTENZA	30

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	37
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	34
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	35
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	40

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	42
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto). Atto n. 460 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Parere alla XIV Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	57
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 81 (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	49
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica</i>)	76
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (<i>Parere alla XIII Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (<i>Rilievi alla II Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	53

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	55
AVVERTENZA	56
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di Unione Petrolifera, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	81
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4352 Paglia e C. 4424 Marotta, recanti disposizioni per l'estensione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	81
VII Cultura, scienza e istruzione	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle buone pratiche della diffusione culturale.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di esponenti e testimoni di progetti di educazione alla cultura e all'ambiente nei settori scolastico, museale e del libro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo. Atto n. 468 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	84
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	87
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	89
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l., sul piano industriale e sul programma degli investimenti, con particolare riguardo all'elevazione degli standard di sicurezza	90
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	90
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. Testo base C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	94

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	93
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	93
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	95
Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	95
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione del vicepresidente della X Commissione, Ignazio Abrignani, in relazione alla Conferenza di alto livello sul turismo, svoltasi a Bruxelles il 27 settembre 2017	96
<i>ALLEGATO (Sulla missione del vicepresidente della X Commissione, Ignazio Abrignani, in relazione alla Conferenza di alto livello sul turismo, svoltasi a Bruxelles il 27 settembre 2017)</i>	97
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta. Nuovo testo C. 141 Antezza (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	106
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle proposte di legge adottato come testo base)</i>	108
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A	115
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (<i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i>)	116
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	119

RISOLUZIONI:

7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	117
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	120
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	125
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Sebastiano Delfino, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli studi del Molise, del professor Giuseppe De Mastro, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso la Facoltà di Agraria di Bari, e della professoressa Laura Zucconi, docente di botanica presso l'Università degli Studi della Tuscia, nonché responsabile scientifica dell'Orto botanico « Angelo Rambelli » della medesima Università, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani)	123
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	138

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	127
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	130
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvato dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	133

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 139

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 140

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori (*Deliberazione di una proroga del termine*) 140

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti dell'associazione « Aiutiamo le Famiglie » (A. le F.) Associazione Europea per la Tutela dei Diritti delle Famiglie e della rappresentante della campagna nazionale « Nidi violati » (*Svolgimento e conclusione*) 140

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 142

Seguito dell'audizione della Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell'Interno, Sandra Sarti (*Seguito e conclusione*) 142

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori 143

Audizione di rappresentanti di comitati di quartiere e di associazioni del Comune di Collevero (*Svolgimento e conclusione*) 143

Audizione di rappresentanti di associazioni e comitati del Comune di Bari (*Svolgimento e conclusione*) 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Sulla pubblicità dei lavori 145

Audizione del dottor Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma 145

Comunicazioni del Presidente 146

ALLEGATO (*Deliberazione di acquisizione della documentazione*) 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

